



Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI LEGGE CONCERNENTE

BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027

- DGR n. 1071 del 05/12/2024 -
corredata DGR n. 1070 del 05/12/2024
contenente la Legge di Stabilità per l'esercizio 2025

Il Collegio dei Revisori

Dott. Vincenzo Rutigliano

Dott. Giuseppe Mangano

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Lazio è stato istituito ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 28 giugno 2013, n. 4 (*Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione*), è stato nominato con Decreto del Presidente della Regione n. T00151 del 07/07/2021 (pubblicato sul BURL n. 68 del 08/07/2021) ed è composto dal dott. Vincenzo Rutigliano e dal dott. Giuseppe Mangano.

Ai sensi dell'art. 72 del D.lgs. n. 118/2011, *“il Collegio dei revisori dei conti [...] svolge la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della regione, delle sue articolazioni organizzative dotate di autonomia contabile e di bilancio, compreso il Consiglio regionale, ove non sia presente un proprio organo di revisione”*.
Ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della suddetta L.R. n. 4/2013, il Collegio dei Revisori esprime parere obbligatorio sulla proposta di legge di approvazione del bilancio di previsione, attraverso un *“motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente, delle disposizioni legislative contenute nella legge finanziaria e sue modifiche e di ogni altro elemento utile, ed indica le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni”*.

Il Collegio dei Revisori

- visto il D. Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 e gli allegati principi contabili applicati;
- ricevute la proposta di legge regionale contenente il bilancio di previsione 2025-2027 (DGR 1071 del 05/12/2024) corredata della proposta di legge di stabilità 2025 (DGR 1070 del 05/12/2024), sui quali documenti questo Collegio ha lavorato man mano che gli stessi sono stati messi a disposizione dagli uffici, non tralasciando l'obiettivo finale della approvazione dell'intera manovra di bilancio entro il 31 dicembre senza comprimere i tempi della discussione politica su un documento di tale importanza; all'unanimità dei voti

delibera

di approvare l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025-2027 della Regione Lazio, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

Il Bilancio di previsione 2025-2027, redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al D. Lgs. n. 118/2011 e con le modalità previste dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 e della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2, assume valore a tutti gli effetti giuridici ed ha carattere autorizzatorio, fatta eccezione per le entrate del titolo VI, le partite di giro, i servizi per conto di terzi ed i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria.

L'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione è costituita dalle "tipologie" per le entrate e dai "programmi/titoli" per le spese. Con il documento in esame viene adottato un bilancio di previsione triennale che prevede per il primo anno gli stanziamenti sia in termini di competenza che di cassa mentre nei due esercizi successivi il bilancio è redatto per sola competenza.

La Regione Lazio applica i seguenti principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011:

- Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1);
- Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato 4/2);
- Principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale (Allegato 4/3);
- Principio contabile applicato del bilancio consolidato (Allegato 4/4).

Al Collegio sono stati messi a disposizione i seguenti documenti:

- Proposta di legge regionale relativa alla "Legge di Stabilità 2025" di cui alla DGR 1070 del 05/12/2024;
- Proposta di legge regionale concernente il "Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027" di cui alla DGR 1071 del 05/12/2024.

La proposta di legge regionale concernente il "Bilancio di Previsione 2025-2027" si compone di n. 7 articoli e dei seguenti allegati di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 (Allegati da n. 1 a n. 18), delle deliberazioni consiliari nn. 5/2022 e 12/2023 (Allegati nn. 19 e 20) e dall'allegato di cui all'articolo 6, comma 5, concernente gli schemi riassuntivi dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2026 e 2027 degli Enti pubblici dipendenti della Regione Lazio (Allegato n. 21):

- Allegato n. 1: nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 5, del D. Lgs. n. 118/2011, comprensiva del quadro strategico e finanziario di programmazione di cui all'articolo 7 della L.R. n. 11/2020;
- Allegato n. 2: il prospetto relativo al bilancio di previsione 2025-2027 delle entrate di bilancio,

- redatto per titoli e tipologie;
- Allegato n. 3: prospetto relativo al bilancio di previsione 2025-2027 delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi e titoli;
 - Allegato n. 4: prospetto relativo al bilancio di previsione 2025-2027, recante il riepilogo generale delle entrate, redatto per titoli;
 - Allegato n. 5: prospetto relativo al bilancio di previsione 2025-2027, recante il riepilogo generale delle spese, redatto per titoli;
 - Allegato n. 6: prospetto relativo al bilancio di previsione 2025-2027, recante il riepilogo generale delle spese redatto per missioni;
 - Allegato n. 7: quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese;
 - Allegato n. 8: prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio;
 - Allegato n. 9: prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto;
 - Allegato n. 10: prospetto esplicativo della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato;
 - Allegato n. 11: prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
 - Allegato n. 12: prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - Allegato n. 13: elenco concernente le spese obbligatorie;
 - Allegato n. 14: elenco concernente le spese impreviste;
 - Allegato n. 15: elenco concernente il finanziamento, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, dei provvedimenti legislativi da realizzarsi durante l'esercizio finanziario 2025;
 - Allegato n. 16: elenco concernente i capitoli degli oneri per il servizio del debito e quota del ripiano annuale del disavanzo di parte corrente oltre il 2027;
 - Allegato n. 17: elenco delle spese di personale disaggregate per missioni e programmi;
 - Allegato n. 18: elenco dei beni immobili soggetti a valorizzazione e/o alienazione, di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d), della L.R. n. 11/2020;
 - Allegato n. 19: deliberazione del Consiglio regionale 15 giugno 2022, n. 5, concernente: *“Approvazione del piano di rientro dal disavanzo al 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125”*;
 - Allegato n. 20: deliberazione del Consiglio regionale 18 ottobre 2023, n. 12, concernente: *“Approvazione del piano di rientro dal disavanzo al 31 dicembre 2022, pari a euro 170.927.484,44, come derivante dalla decisione di parifica della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, al Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio*

2022, ai sensi dell'articolo 42, commi 12 e 13, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni”;

- Allegato n. 21: bilanci di previsione 2025-2027 degli Enti dipendenti dalla Regione Lazio rappresentati da: Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA-LAZIO); Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo LAZIO); Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL); Ente Parco naturale regionale di Veio; Ente Parco regionale dei Castelli Romani; Ente Parco naturale regionale dei Monti Simbruini; Ente regionale Monti Cimini – riserva naturale Lago di Vico; Ente regionale Roma Natura; Ente Parco regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi; Ente Parco naturale regionale dei Monti Aurunci; Riserva naturale regionale Nazzano, Tevere-Farfa; Ente Parco naturale regionale dei Monti Lucretili; Ente Parco regionale Riviera di Ulisse; Ente Parco naturale regionale del complesso lacuale Bracciano-Martignano. L'art. 6 della proposta di legge regionale concernente il Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027 dispone che sono approvati i bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2026-2027, degli enti pubblici dipendenti dalla Regione sopra indicati. Ai sensi dell'articolo 49, comma 3 della L.R. n.11/2020, gli enti di cui sopra sono tenuti ad apportare, ove necessario, variazioni ai rispettivi bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla presente legge.

Alla proposta di legge concernente il “Bilancio di Previsione 2025-2027” è altresì allegata:

- La Relazione Illustrativa a firma dell'Assessore al “Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e Sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste” on.le Giancarlo Righini;
- La Relazione Tecnica ed il parere di regolarità contabile a firma del Direttore della Direzione regionale “Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio” dott. Marco Marafini.

Ai sensi degli articoli 12 e 13 della l.r. 11/2020, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, approva nella prima seduta successiva all'approvazione della legge da parte del Consiglio regionale, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio:

- a) il Documento tecnico di accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macro aggregati per le spese;
- b) il bilancio finanziario gestionale, ripartito in capitoli, al quale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli della gestione sanitaria accentrata, articolato in titoli, tipologie, categorie e capitoli per le entrate e in missioni, programmi, titoli, macro aggregati e capitoli per le spese. Il bilancio finanziario gestionale

provvede, altresì, all'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.

Per quanto precede, il Collegio dei Revisori

vista

- la legge regionale del rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2022 (L.R. n. 16/2023);
- la legge regionale di adeguamento alla decisione di parifica sul rendiconto 2022 (l.r. n. 17/2023);
- la legge regionale sull'assestamento delle previsioni di bilancio per gli anni 2023-2025 (L.R. n. 10/2023);
- la legge regionale sull'assestamento delle previsioni di bilancio per gli anni 2024-2026 (L.R. n. 29 luglio 2024 n. 14);
- le disposizioni del D. Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche;
- l'articolo 72 del D. Lgs. n. 118/2011 e gli articoli di cui al Capo II della L.R. n. 4/2013;
- la L.R. n. 11/2020, recante: "Legge di contabilità regionale";
- i principi contabili applicabili allegati di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, in particolare il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "*Regolamento regionale di contabilità*", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della L.R. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della L.R. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020;

tenuto conto

- che l'approvazione del rendiconto 2023 è attualmente in discussione presso il Consiglio Regionale;
- che il controllo contabile, con il metodo del campionamento, è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva e oggettiva nei confronti delle persone che determinano ed attuano gli atti e le operazioni della Giunta regionale;

ha analizzato la documentazione messa a disposizione al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei documenti allegati, come richiesto dall'articolo 20, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n. 123/2011 nonché dall'art. 27, comma 2 della legge regionale n. 4/2013.

RILIEVI DELLA PARIFICA ESERCIZIO 2023

Il giudizio di parificazione dei rendiconti regionali è stato introdotto dal comma 5 dell'art. 1 del D.L. n. 174/2012, secondo cui *“Il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al Presidente della Giunta regionale ed al Consiglio regionale”*.

Decisione e relazione si inquadrano in una funzione di controllo in senso ampio, ausiliaria rispetto all'attività di indirizzo del Consiglio regionale in materia di bilancio. Nel caso in cui il giudizio di parificazione metta in luce criticità idonee a incidere, anche solo in prospettiva, sugli equilibri di bilancio, la Regione è tenuta ad adottare le conseguenti misure di “salvaguardia” secondo principi di adeguatezza e proporzionalità.

Il Collegio riporta per sommi capi l'esito del giudizio di parifica relativo all'esercizio 2023.

Con **Deliberazione 112/2024/PARI** la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, ha parificato il Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2023: di seguito si riporta il dispositivo della Decisione di Parifica, sulla base della lettura datane nel corso dell'udienza:

“P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, sentite le relazioni d'udienza, le conclusioni rassegnate dal Pubblico ministero e l'intervento del Presidente della Giunta regionale, sulla base dei dati acquisiti e nei limiti delle verifiche effettuate e ferme restando le irregolarità riscontrate con impatto neutro sul saldo nei termini indicati in parte motiva

PARIFICA

il rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio 2023, con i relativi allegati, approvato con delibera di Giunta regionale n. 285 del 24 aprile 2024, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio, con la seguente:

ECCEZIONE

a. *il capitolo di uscita U000H11726 “Armo – Utilizzazione dell'assegnazione del ministero della salute concernente l'intesa di deliberazione CIPE relativa al riparto per il servizio sanitario nazionale § altri servizi”, della Missione 13 programma 01 (Fondo sanitario indistinto), nella misura in cui risultano contabilizzati impegni, per l'importo di euro 600.321,33, a favore della società advisor, in violazione dall'art. 20, comma 1, lett. B, del dlgs. n. 118/2011, nei termini indicati in parte motiva, con conseguenti maggiori vincoli, per pari importo, da destinare ai LEA sul medesimo capitolo di spesa.*

Il tutto nei termini e con gli effetti indicati in parte motiva.

PARIFICA CON RISERVA

1. La parte accantonata del risultato di amministrazione e, in particolare, il fondo passività potenziali destinato alla copertura del fabbisogno sanitario e, quindi, il correlato perimetro sanitario della Regione Lazio per il 2023 – incluso nel rendiconto oggetto del presente giudizio di parificazione – per la sola parte relativa alla copertura dei fondi di dotazione negativi, nell'importo determinato a seguito dell'attività di due diligence straordinaria.

2. i residui attivi da esercizi precedenti, riportati sul capitolo di entrata E0000611145 “Partite varie e giri contabili”, pari a euro 13.647.274,58, ed i residui passivi da esercizi precedenti, riportati sul correlato capitolo di spesa U0000T31425, pari a euro 73.575.374,72.

3. Il capitolo del bilancio U0000R21514 “Indennità segreteria giunta e consiglio – l.r. 15/07 art. 16 § retribuzioni in denaro”, nella misura in cui risultano contabilizzati oneri, per indennità del personale di diretta collaborazione, maggiorati del 30%.

Il tutto nei termini e per le ragioni indicati in parte motiva.”.

La Regione Lazio, al fine di non comprimere il naturale ciclo di bilancio, ha deciso per un tempestivo adeguamento al dispositivo della Parifica, senza attendere la pubblicazione della Relazione di accompagnamento alla Decisione di Parifica: il Collegio ha dato parere favorevole.

In merito, invece, ai rilievi della parifica dell'esercizio 2022 contenuti nella Sentenza 148/2023/PARI della Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, il Collegio si riporta ai precedenti pareri e, in particolare a quello espresso sul bilancio di previsione del triennio 2024-2026 che contiene, tra l'altro, l'analisi dei provvedimenti adottati dalla Regione per la disciplina del maggior disavanzo di amministrazione 2022 coperto in tre esercizi ai sensi della Deliberazione Consiliare n. 12/2023 come di seguito riassunto:

PIANO DI RIENTRO DAL DISAVANZO AL 31 DICEMBRE 2022, COME DERIVANTE DALLA DECISIONE DI PARIFICA DELLA CORTE DEI CONTI, SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO, AL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE LAZIO PER L'ESERCIZIO 2022	
Disavanzo oggetto del piano di rientro	€ 170.927.484,44.
Composizione del disavanzo oggetto del piano di rientro	a) euro 95.627.484,44, in riferimento al fondo per la copertura dei residui perenti; b) euro 30.300.000,00, in riferimento all'anticipazione di liquidità concessa all'A.T.E.R. del Comune di Roma; c) euro 45.000.000,00, in riferimento al vincolo della quota del gettito della manovra fiscale regionale di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, destinato alla ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie.

Durata del piano	tre anni: 2023, 2024 e 2025.
Quota annuale	€ 91.727.484,44, anno 2023; € 36.000.000,00, anno 2024; € 43.200.000,00, anno 2025.
Composizione della quota annuale	<u>Anno 2023, € 91.727.484,44:</u> a) euro 45.000.000,00, riferiti al vincolo della quota del gettito della manovra fiscale regionale di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, destinato alla ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie; b) euro 30.300.000,00, riferiti all'anticipazione di liquidità concessa all'A.T.E.R. del Comune di Roma; c) euro 16.427.484,44, riferiti al fondo per la copertura dei residui perenti.
	<u>Anno 2024, € 36.000.000,00:</u> riferiti al fondo per la copertura dei residui perenti.
	<u>Anno 2025, € 43.200.000,00:</u> riferiti al fondo per la copertura dei residui perenti.
Strumenti di copertura	<u>Anno 2023:</u> a) per euro 50.000.000,00, a valere sulle risorse ex articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da versare nella tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" (capitolo E0000121527); b) per complessivi euro 17.101.012,80, attraverso le riduzioni degli stanziamenti dei capitoli di spesa di cui al programma 02 "Trasporto pubblico locale" della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", titolo 1 (rispettivamente, per euro 1.966.883,98, dal capitolo U0000D41920 e per euro 15.134.128,82, dal capitolo U0000D41922), alimentati con le entrate correnti di cui alla tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"; c) per euro 8.198.987,20, a valere sulle somme restituite da parte di Lazio Innova S.p.A. (come da determina di accertamento 25 settembre 2023, n. G12568), ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, recante disposizioni per il recupero delle somme non utilizzate dalle società a partecipazione regionale, nell'ambito della tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" del titolo 3

	<p>“Entrate extratributarie” (capitolo E0000331568);</p> <p>d) per complessivi euro 16.427.484,44, attraverso la riduzione degli stanziamenti dei fondi per il pagamento dei residui perenti per spese a carico della Regione, di cui al programma 01 “Fondi di riserva” della missione 20 “Fondi e accantonamenti” (rispettivamente, per euro 9.500.000,00 dal capitolo U0000T21501 del titolo 1 e per euro 6.927.484,44 dal capitolo U0000T22501 del titolo 2), alimentati con le entrate correnti di cui alla tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”;</p> <p><u>Anno 2024:</u> per euro 36.000.000,00, attraverso la riduzione del fondo per il pagamento dei residui perenti in conto capitale per spese a carico della Regione, di cui al programma 01 “Fondi di riserva” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 (capitolo U0000T22501), alimentati con le entrate correnti di cui alla tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”.</p> <p><u>Anno 2025:</u> per euro 43.200.000,00, attraverso la riduzione del fondo per il pagamento dei residui perenti in conto capitale per spese a carico della Regione, di cui al programma 01 “Fondi di riserva” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 (capitolo U0000T22501), alimentati con le entrate correnti di cui alla tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”.</p>
--	---

LEGGE DI STABILITÀ 2025

Il Collegio ha esaminato la Legge di Stabilità 2025 di cui alla DGR n. 1070 del 05/12/2024.

Ai sensi dell'articolo 10 della legge di contabilità regionale (L.R. n. 11/2020) e in conformità alla disciplina prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Legge di Stabilità regionale 2025 definisce il quadro di riferimento finanziario del triennio di programmazione attraverso l'adozione di norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.

Di seguito le disposizioni salienti della Legge di Stabilità 2025 che si compone di 14 articoli (compreso l'ultimo che indica l'entrata in vigore), dell'Allegato A, di cui all'articolo 1, e degli allegati B e C, di cui all'articolo 2, ed è corredata della relazione illustrativa dell'Assessore al *“Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste”* e della relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale *“Ragioneria Generale”*.

L'articolo 1 definisce il quadro degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa per il triennio 2025-2027 le cui risultanze sono corrispondentemente imputate nella proposta di legge recante il bilancio finanziario della Regione. Nell'Allegato A alla legge di stabilità regionale è riportato l'elenco delle leggi regionali di spesa vigenti, suddivise per missioni, programmi e titoli di spesa, con la relativa indicazione degli stanziamenti autorizzati per ciascuna annualità del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027.

L'articolo 2 contiene le disposizioni in materia di addizionale regionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che, per l'anno di imposta 2025, si applicano con riferimento alle misure e agli scaglioni di reddito previsti ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 30 marzo 2023, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2023). Inoltre per gli anni di imposta 2025 e 2026, la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 2, comma 1, della l.r. 1/2023, non trova applicazione nei confronti dei soggetti con un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, fino a 28.000,00 euro.

Per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, non trova applicazione la maggiorazione dell'aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui all'articolo 1, comma 174, della l. n.311/2004, per gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), escluse le imprese sociali costituite in forma di società.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante il *“Fondo per la riduzione della pressione fiscale e il sostegno al reddito”*, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge

regionale 29 dicembre 2023 n. 23 (Legge di stabilità regionale 2024) e successive modifiche, e iscritto nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, il cui stanziamento, pari a complessivi euro 123.700.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, è derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, commi 80 e 80 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2010”) e successive modifiche.

L’**articolo 3** modifica l’articolo 50 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “*Legge di contabilità regionale*” e successive modifiche, relativo alle variazioni dei bilanci annuali degli enti e degli organismi strumentali.

L’**articolo 4** dispone una serie di modifiche *alla legge regionale 5 giugno 2024, n. 9 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011 e successive modifiche. Disposizioni varie”*.

L’**articolo 5** istituisce il “*Fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio regionale*” per la gestione unitaria e integrata delle iniziative che promuovono e valorizzano il territorio regionale, aumentano l’attrattività del patrimonio locale e rafforzano l’identità e la competitività territoriale, favorendo, in armonia con gli articoli 7, 8 e 9 dello Statuto, lo sviluppo sociale, culturale, turistico ed economico della Regione. I contributi erogati dal fondo saranno concessi a seguito di avvisi pubblici, secondo i criteri e le modalità definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale, in conformità a quanto previsto nel regolamento regionale 17 luglio 2018 n. 19. Per l’espletamento delle attività connesse e strumentali alla concessione dei contributi la Regione potrà avvalersi del supporto delle proprie società in house, fermo restando che la gestione delle risorse a valere su detto Fondo (in termini di programmazione, verifica e liquidazione delle stesse) resta in capo alla Regione medesima nel rispetto della vigente normativa in materia.

La dotazione del fondo è pari a euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027.

L’**articolo 6** stabilisce che la Regione, al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita dei territori regionali, promuove investimenti pubblici in favore dei Comuni per la realizzazione di interventi nel settore della viabilità e mobilità, delle infrastrutture pubbliche e sociali, della sostenibilità ambientale, nonché dell’innovazione tecnologica.

Per tali finalità la Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, approva il programma annuale degli investimenti pubblici suddivisi in macro-classi settoriali e individua i criteri e le modalità per l’ammissione ai finanziamenti, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 “*Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1999 (art. 28 L.R. 11 aprile 1986, n. 17)*” previa pubblicazione di

un apposito avviso pubblico: entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale approva l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento.

L'**articolo 7** istituisce rispettivamente, il "Fondo per gli interventi relativi alla viabilità rurale – parte corrente" e il "Fondo per gli interventi relativi alla viabilità rurale – parte in conto capitale" per favorire la redditività e la competitività delle aziende agricole del territorio garantendo, al contempo, la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica delle aree agricole.

Le risorse sono assegnate in favore dei soggetti pubblici per la realizzazione degli interventi di sistemazione e ristrutturazione delle strade soggette a pubblico transito, classificate vicinali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo codice della strada*) e successive modifiche e dell'articolo 2 della legge regionale 18 giugno 1980, n. 72 (*Norme relative alla viabilità nella Regione Lazio, denominazione delle strade di uso pubblico e procedimenti per la loro classificazione, formazione dei piani catastali e criteri di erogazione di contributi regionali*) e successive modifiche, ovvero risultanti vicinali dagli atti catastali, ricadenti nelle aree agricole definite dai piani regolatori generali comunali.

Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse dei fondi nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 93 della l. r. n.6/1999, relativo alla disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per l'ottenimento dei benefici e provvidenze di legge. Per la gestione degli interventi di cui al presente articolo la Regione si avvale dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (Arsial), quale soggetto attuatore.

L'**articolo 8** introduce una serie di modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 "*Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio – ARSIAL*".

L'**articolo 9** modifica la legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 "*Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie*".

L'**articolo 10** introduce una serie di modifiche alle leggi regionali 28 ottobre 2002, n. 39 "*Norme in materia di gestione delle risorse forestali*" e 10 gennaio 1995, n. 2 "*Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio*".

L'**articolo 11** istituisce, presso la Giunta regionale, il Commissario straordinario per le misure urgenti per la fauna selvatica al fine di assicurare la gestione e il controllo della fauna selvatica, nonché la prevenzione e il contenimento della peste suina nel territorio regionale.

L'**articolo 12** introduce una serie di modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2 "*Sistema integrato regionale di protezione civile*" e successive modificazioni.

L'**articolo 13** introduce una serie di disposizioni finanziarie varie (ATER; acquisizione al patrimonio indisponibile regionale dei beni confiscati alla criminalità organizzata da destinare a progetti di riutilizzo sociale in favore del territorio e delle comunità locali; Missioni di Sistema Regionali, quali

strumenti di diplomazia economica finalizzati ad affiancare e completare gli interventi a sostegno dell'internazionalizzazione e la partecipazione da parte della Regione a eventi fieristici in Italia e all'estero; etc.)

BILANCIO DI PREVISIONE 2025 – 2027

I documenti contabili sono stati predisposti sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata con le matrici di interconnessione tra la contabilità finanziaria e quella economico-patrimoniale.

Il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 è stato elaborato nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, 14, comma 3-bis e 39, comma 11, del d.lgs. n. 118/2011 e dell'articolo 11 della l.r. n. 11/2020, in base agli schemi di cui all'allegato n. 9 al citato d.lgs. n. 118/2011.

Al ri finanziamento, al de finanziamento o alla rimodulazione delle leggi regionali di spesa, la legge di stabilità regionale provvede ai sensi degli articoli 36, comma 4 e 38, comma 2, d.lgs. n. 118/2011, nonché ai sensi del punto n. 7 dell'allegato 4/1 concernente il principio della programmazione: la legge di stabilità regionale provvede, tra l'altro:

- al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;
- alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;
- con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;
- alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione;
- ad altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti.

Conformemente alla disciplina normativa, il quadro degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa per il triennio 2025-2027 è definito attraverso l'allegato A all'articolo 1 della legge di stabilità, nel quale sono riportate le leggi regionali di spesa vigenti suddivise per missioni, programmi e titoli, con l'indicazione degli stanziamenti autorizzati sul bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027, in conformità al d.lgs. n. 118/2011.

Il bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale.

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
2025 - 2026 - 2027**

ENTRATE	CASSA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	SPESE	CASSA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	4.000.000.000,00				DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)		212.578.116,17	172.292.689,59	584.108.225,60
UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE		13.048.513.539,99	12.915.971.984,69	12.780.515.855,97	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO (2)		0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		13.048.513.539,99	12.915.971.984,69	12.780.515.855,97					
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		13.616.193,37	4.873.684,95	1.208.008,15					
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	16.580.582.505,50	15.402.922.049,06	15.411.418.451,71	15.412.418.451,71	TITOLO 1 - Spese correnti	22.389.160.081,38	16.529.221.909,87	16.257.839.068,63	15.945.426.789,50
					- di cui fondo pluriennale vincolato		2.795.797,92	1.208.008,15	3.345,08
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	2.967.446.201,97	1.452.484.054,74	1.151.002.520,09	1.139.355.605,94					
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	757.234.544,19	492.773.647,16	493.276.025,55	493.768.336,19					
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	4.370.049.460,77	1.459.158.552,52	1.128.519.658,63	631.402.373,96	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	5.753.999.575,84	1.750.083.904,45	1.413.171.606,64	790.706.651,11
					- di cui fondo pluriennale vincolato		2.077.887,03	0,00	0,00
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	59.525.842,99	7.393.042,61	7.393.042,61	7.393.042,61	TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie	15.689.188,70	2.950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE FINALI	24.734.838.555,42	18.814.731.346,09	18.191.609.698,59	17.684.337.816,43	TOTALE SPESE FINALI	28.158.848.845,92	18.282.255.814,32	17.672.010.675,27	16.737.133.440,61
TITOLO 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti	691.861.800,98	13.382.027.148,96	13.268.152.003,37	13.144.820.008,34
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		12.915.971.984,69	12.780.515.855,97	12.233.244.191,24
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.256.999.517,82	859.936.904,45	956.764.979,50	832.038.191,62	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.141.127.426,34	859.936.904,45	956.764.979,50	832.038.191,62
Totale titoli	25.991.838.073,24	19.674.668.250,54	19.148.374.678,09	18.516.376.002,05	Totale titoli	29.991.838.073,24	32.524.219.867,73	31.896.927.658,14	30.713.991.640,57
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	29.991.838.073,24	32.736.797.983,90	32.069.220.347,73	31.298.099.866,17	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	29.991.838.073,24	32.736.797.983,90	32.069.220.347,73	31.298.099.866,17
Fondo di cassa finale presunto	0,00								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

La situazione di cassa dell'Ente negli ultimi cinque esercizi presenta il seguente andamento:

	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Disponibilità	1.394.932.837,02	2.402.572.366,33	2.194.626.432,64	2.108.881.858,25	3.617.082.904,30
Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. RIEPILOGO GENERALE ENTRATE E SPESE PER TITOLI

Le previsioni di competenza per gli anni 2025 2026 e 2027, confrontate con le previsioni definitive 2023 sono di seguito riepilogate per titoli, sia per le entrate che per le uscite:

BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)		previsione di competenza	259.672.697,28	8.967.387,83	2.795.797,92	1.208.008,15
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)		previsione di competenza	752.313.935,91	4.648.805,54	2.077.887,03	0,00
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (1)		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		previsione di competenza	13.864.746.108,29	13.048.513.539,99	12.915.971.984,69	12.780.515.855,97
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)		previsione di competenza	686.533.774,98	0,00	0,00	0,00
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsione di competenza	13.178.212.333,31	13.048.513.539,99	12.915.971.984,69	12.780.515.855,97
	FONDO DI CASSA ALL'1/1/2025		previsione di cassa	3.617.082.904,30	4.000.000.000,00		
10000	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.513.422.456,44	previsione di competenza	15.438.100.746,40	15.402.922.049,06	15.411.418.451,71	15.412.418.451,71
			previsione di cassa	17.183.895.440,36	16.580.582.505,50		
20000	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	1.514.962.147,23	previsione di competenza	2.313.554.959,80	1.452.484.054,74	1.151.002.520,09	1.139.355.605,94
			previsione di cassa	3.636.345.961,40	2.967.446.201,97		
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie	264.460.897,03	previsione di competenza	497.835.980,19	492.773.647,16	493.276.025,55	493.768.336,19
			previsione di cassa	1.142.200.103,74	757.234.544,19		
40000	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	2.910.890.908,25	previsione di competenza	3.539.374.695,64	1.459.158.552,52	1.128.519.658,63	631.402.373,98
			previsione di cassa	4.532.540.894,96	4.370.049.460,77		
50000	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	52.132.800,38	previsione di competenza	12.632.075,34	7.393.042,61	7.393.042,61	7.393.042,61
			previsione di cassa	25.145.236,61	59.525.842,99		
60000	TITOLO 6 Accensione Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
70000	TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	1.537.512.445,35	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.537.512.445,35	0,00		
90000	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	397.062.613,37	previsione di competenza	2.527.452.230,36	859.936.904,45	956.764.979,50	832.038.191,62
			previsione di cassa	2.744.321.069,74	1.256.999.517,82		
TOTALE TITOLI	7.652.931.822,70	previsione di competenza	25.866.463.133,08	19.674.668.250,54	19.148.374.678,09	18.516.376.002,05	
		previsione di cassa	30.801.961.152,16	25.991.838.073,24			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	7.652.931.822,70	previsione di competenza	40.743.195.874,56	32.736.797.983,90	32.069.220.347,73	31.298.099.866,17	
		previsione di cassa	34.419.044.056,46	29.991.838.073,24			

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		202.535.354,19	212.578.116,17	172.292.689,59	584.108.225,60
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Spese correnti	4.432.974.904,65	previsione di competenza 18.252.079.123,50	16.529.221.909,87	16.257.839.068,63	15.945.426.789,50
			di cui già impegnato*	1.734.290.034,24	1.499.165.891,25	1.218.644.122,67
			di cui fondo pluriennale vincolato	8.967.387,83	2.795.797,92	3.345,08
			previsione di cassa	23.523.507.786,90	22.389.160.081,38	
TITOLO 2	Spese in conto capitale	4.007.319.858,42	previsione di competenza 4.696.068.930,10	1.750.083.904,45	1.413.171.606,64	790.706.651,11
			di cui già impegnato*	920.261.996,51	577.091.059,11	273.157.490,74
			di cui fondo pluriennale vincolato	4.648.805,54	2.077.887,03	0,00
			previsione di cassa	5.903.812.255,78	5.753.999.575,84	0,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	12.739.188,70	previsione di competenza 14.267.936,30	2.950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	17.990.577,71	15.689.188,70	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	225.806.636,71	previsione di competenza 13.513.279.854,76	13.382.027.148,96	13.268.152.003,37	13.144.820.008,34
			di cui già impegnato*	453.605.164,27	475.186.147,40	899.125.817,10
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	477.677.737,37	691.861.800,98	0,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza 1.537.512.445,35	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.537.512.445,35	0,00	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	281.190.521,89	previsione di competenza 2.527.452.230,36	859.936.904,45	956.764.979,50	832.038.191,62
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.958.543.253,35	1.141.127.426,34	0,00
TOTALE TITOLI		8.960.031.110,37	previsione di competenza 40.540.660.520,37	32.524.219.867,73	31.896.927.658,14	30.713.991.640,57
			di cui già impegnato*	3.108.157.195,02	2.551.443.097,76	2.390.927.430,51
			di cui fondo pluriennale vincolato	13.616.193,37	4.873.684,95	3.345,08
			previsione di cassa	34.419.044.056,46	29.991.838.073,24	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		8.960.031.110,37	previsione di competenza 40.743.195.874,56	32.736.797.983,90	32.069.220.347,73	31.298.099.866,17
			di cui già impegnato*	3.108.157.195,02	2.551.443.097,76	2.390.927.430,51
			di cui fondo pluriennale vincolato	13.616.193,37	4.873.684,95	3.345,08
			previsione di cassa	34.419.044.056,46	29.991.838.073,24	

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Negli stanziamenti del bilancio di previsione 2025-2027 della Giunta, il Collegio ha verificato le previsioni riferibili al trasferimento annuale dalla Giunta al Consiglio, come da quest'ultimo trasmesse per il suo funzionamento:

- per l'annualità 2025 è previsto un trasferimento di € 52.297.954,56
- per l'annualità 2026 è previsto un trasferimento di € 52.297.954,56
- per l'annualità 2027 è previsto un trasferimento di € 52.297.954,56

3. BILANCIO DI PREVISIONE DI CASSA 2025

Di seguito sono riepilogate le previsioni di cassa per l'annualità 2025:

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI ANNO 2025
	Fondo di cassa presunto al 01/01/2025	4.000.000.000,00
TITOLI		

1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	16.580.582.505,50
2	Trasferimenti correnti	2.967.446.201,97
3	Entrate extratributarie	757.234.544,19
4	Entrate in conto capitale	4.370.049.460,77
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	59.525.842,99
6	Accensione Prestiti	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.256.999.517,82
TOTALE TITOLI		25.991.838.073,24
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		29.991.838.073,24
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI		
TITOLI		PREVISIONI ANNO 2025
1	Spese correnti	22.389.160.081,38
2	Spese in conto capitale	5.753.999.575,84
3	Spese per incremento attività finanziarie	15.689.188,70
4	Rimborso Prestiti	691.861.800,98
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.141.127.426,34
TOTALE TITOLI		29.991.838.073,24
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		29.991.838.073,24

Le previsioni di cassa vengono tendenzialmente formulate sulla base dei seguenti parametri:

- ENTRATE: Cassa = competenza + residui. I capitoli speciali delle entrate relativi al fondo pluriennale vincolato e all'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità hanno solo la competenza, mentre il capitolo della giacenza di cassa ha solo la cassa. Inoltre, la regola generale non si applica ai capitoli relativi all'addizionale regionale all'IRPEF: la cassa, infatti, è pari solo alla previsione dei residui attivi, considerato che lo stanziamento di competenza viene incassato interamente nell'anno successivo a quello di imposta;
- SPESE: Spese = competenza + residui – FPV. I capitoli speciali delle spese relativi al fondo anticipazioni di liquidità e al disavanzo hanno solo la competenza.

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto di uno dei principi fondamentali dell'art. 40 del D. Lgs. n. 118/2011.

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il Fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al

finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

L'importo del Fondo pluriennale vincolato in entrata dell'esercizio 2025 è ciò che risulta al 31/12/2024 sulla base dei cronoprogrammi di esigibilità approvati e che alla data di approvazione della proposta del bilancio di previsione 2025-2027 non risultano modificati: è pari ad euro **13.616.193,37** ed è suddiviso quanto ad euro 8.967.387,83, per spese correnti e quanto ad euro 4.648.805,54, per spese in conto capitale.

Tale fondo consente di finanziare spese esigibili nell'anno 2025 per un importo pari ad euro 8.742.508,42 (di cui euro 6.171.589,91 di spese correnti ed euro 2.570.918,51 di spese capitali), rinviando agli esercizi successivi la copertura di spese per euro 3.665.676,80 nel 2026 ed euro 1.204.660,07 per 2027 ed euro 3.345,08 per l'esercizio 2028.

La composizione del FPV di spesa (presunto) negli esercizi di riferimento è la seguente:

Fondo pluriennale vincolato			
	2025	2026	2027
Fondo pluriennale vincolato - parte corrente	2.795.797,92	1.208.008,15	3.345,08
Fondo pluriennale vincolato - parte capitale	2.077.887,03	0,00	0,00
TOTALE	4.873.684,95	1.208.008,15	3.345,08

La composizione del FPV negli esercizi di riferimento è la seguente:

Descrizione tipo finanziamento	2025	2026	2027
Assegnazioni della U.E.	0,00	0,00	0,00
Altre entrate vincolate	0,00	0,00	0,00
Assegnazioni statali a destinazione vincolata	4.873.684,95	1.208.008,15	3.345,08
Trasferimenti da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
TOTALE	4.873.684,95	1.208.008,15	3.345,08

Ulteriori verifiche sul FPV verranno effettuate nel momento in cui il Collegio rilascerà il parere sulla delibera di riaccertamento dei residui in occasione del rendiconto 2024.

5. EQUILIBRI DI BILANCIO

Il Bilancio di previsione 2025-2027 soddisfa i parametri di equilibrio di bilancio, così come previsto dal D. Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (**)	(+)	13.048.513.539,99	12.915.971.984,69	12.780.515.855,97
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente ⁽¹⁾	(-)	212.578.116,17	172.292.689,59	584.108.225,60
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	8.967.387,83	2.795.797,92	1.208.008,15
Fondo pluriennale vincolato per trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata (rif. Titolo di spesa 2.04)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3	(+)	17.348.179.750,96	17.055.696.997,35	17.045.542.393,84
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche ⁽²⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti ⁽³⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	(-)	16.529.221.909,87	16.257.839.068,63	15.945.426.789,50
- di cui fondo pluriennale vincolato		2.795.797,92	1.208.008,15	3.345,08
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale ⁽⁴⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo) ⁽⁴⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(-)	13.382.027.148,96	13.268.152.003,37	13.144.820.008,34
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		12.915.971.984,69	12.780.515.855,97	12.233.244.191,24
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
A) Equilibrio di parte corrente		281.833.503,78	276.181.018,37	152.911.234,52
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento (**)	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	4.648.805,54	2.077.887,03	0,00
Fondo pluriennale vincolato per trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata (rif. Titolo di spesa 2.04)	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale iscritto in entrata (rif. Titolo di spesa 3.01)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale (titolo 4)	(+)	1.459.158.552,52	1.128.519.658,63	631.402.373,98
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensione prestiti (titolo 6)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	(-)	1.750.083.904,45	1.413.171.606,64	790.706.651,11
- di cui fondo pluriennale vincolato		2.077.887,03	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale ⁽⁴⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale ⁽⁴⁾	(-)	1.950.000,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) ⁽⁷⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	6.393.042,61	6.393.042,61	6.393.042,61
B) Equilibrio di parte capitale		-281.833.503,78	-276.181.018,37	-152.911.234,52
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie (**)	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale iscritto in entrata (rif. Titolo di spesa 3.01)	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	7.393.042,61	7.393.042,61	7.393.042,61
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie ⁽⁴⁾	(-)	2.950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale ⁽⁴⁾	(+)	1.950.000,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
C) Variazioni attività finanziaria		6.393.042,61	6.393.042,61	6.393.042,61
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario ⁽⁵⁾

A) Equilibrio di parte corrente		281.833.503,78	276.181.018,37	152.911.234,52
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(-)	8.967.387,83	2.795.797,92	1.208.008,15
Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione	(-)	1.055.915.815,11	976.875.123,83	972.477.073,24
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)	13.026.562.347,94	12.811.617.907,22	12.804.369.043,66
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione	(+)	1.062.027.405,02	978.402.913,60	973.621.736,31
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(+)	2.795.797,92	1.208.008,15	3.345,08
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)	13.026.562.347,94	12.811.617.907,22	12.804.369.043,66
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		281.773.503,78	276.121.018,37	152.851.234,52

Il saldo positivo di parte corrente è pari ad euro 281.833.503,78 per l'esercizio 2025, ad euro 276.181.018,37 per l'esercizio 2026 e ad euro 152.911.234,52 per l'esercizio 2027: si riferisce ad entrate di parte corrente destinate a spese libere del titolo secondo e terzo, come di seguito indicato:

- entrate tributarie non vincolate destinate a spese di investimento e titolo terzo finanziate da risorse regionali;
- entrate dei titoli secondo e terzo non vincolate destinate a spese di investimento e titolo terzo finanziate da risorse regionali;
- entrate dei titoli secondo e terzo vincolate destinate a spese di investimento.

Nell'Allegato B alla Nota integrativa allegata al progetto di legge di bilancio 2025-2027 sono rappresentate le spese di investimento finanziate con le risorse regionali di parte corrente per euro 281.773.503,78 nell'esercizio 2025, per euro 276.121.018,37 nell'esercizio 2026 e per euro 152.851.234,52 nell'esercizio 2027.

Le differenze di euro 60.000,00 per ciascun esercizio del triennio (saldo positivo di parte corrente libero - spese di investimento finanziate con le risorse regionali di parte corrente) sono dovute ad un'entrata vincolata del Titolo 3 (Fondo incentivi Testo Unico Lavori pubblici) che finanzia spese di investimenti in conto capitale (S24104).

Nel bilancio di previsione 2025-2027 sono previsti, inoltre, interventi per spese di investimento finanziati con le dismissioni patrimoniali ed entrate correnti (Allegati A e B alla Nota integrativa allegata al progetto di legge di bilancio 2025-2027).

Nel prospetto degli equilibri risultano allocati e determinati nel loro valore numerico il FAL (Fondo Anticipazione di Liquidità) e la quota di ripiano annuale del FAL, il FPV, la quota di ripiano ventennale del disavanzo di parte corrente e la quota di ripiano triennale del disavanzo 2022 derivante dalla parifica del rendiconto riferito al medesimo esercizio.

Ritiene il Collegio che, qualora l'Ente avesse cognizione di significativi scostamenti nella previsione delle entrate e/o a seguito dell'approvazione del Rendiconto 2023 la determinazione del disavanzo risultasse superiore a quanto previsto dalla situazione di pre-consuntivo allegata alla proposta di legge di "Bilancio di Previsione 2025-2027", sarà necessario apportare al bilancio di previsione le opportune variazioni, tali da ristabilire l'equilibrio di competenza per l'anno 2025 e successivi.

6. RELAZIONE TRA ENTRATE E SPESE RICORRENTI E NON RICORRENTI

Le entrate e le spese sono state classificate come ricorrenti o non ricorrenti a seconda se previste a regime, ovvero limitate a uno o più esercizi. Il riepilogo delle entrate e delle spese non ricorrenti nel bilancio 2025-2027 è il seguente:

ENTRATE		Previsioni 2025	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2026	Previsioni 2027	Previsioni 2027
		Totale	di cui NON ricorrenti	Totale	di cui NON ricorrenti	Totale	di cui NON ricorrenti
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	15.402.922.049,06	100.000.000,00	15.411.418.451,71	100.000.000,00	15.412.418.451,71	100.000.000,00
2	Trasferimenti correnti	1.452.484.054,74	1.051.940,20	1.151.002.520,09	0,00	1.139.355.605,94	0,00
3	Entrate extratributarie	492.773.647,16	135.000,00	493.276.025,55	135.000,00	493.768.336,19	135.000,00
4	Entrate in conto capitale	1.459.158.552,52	24.598.414,10	1.128.519.658,63	11.680.000,00	631.402.373,98	3.300.000,00
5	Entrate da riduzioni di att. finanziarie	7.393.042,61	6.393.042,61	7.393.042,61	6.393.042,61	7.393.042,61	6.393.042,61
6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7	Anticip. istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entrate c/terzi e partite di giro	859.936.904,45	0,00	956.764.979,50	0,00	832.038.191,62	0,00
TOTALE TITOLI		19.674.668.250,54	132.178.396,91	19.148.374.678,09	118.208.042,61	18.516.376.002,05	109.828.042,61

SPESE		Previsioni 2025	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2026	Previsioni 2027	Previsioni 2027
		Totale	di cui NON ricorrenti	Totale	di cui NON ricorrenti	Totale	di cui NON ricorrenti
1	Spese correnti	16.529.221.909,87	512.684.162,83	16.257.839.068,63	475.941.188,60	15.945.426.789,50	290.671.293,48
2	Spese in conto capitale	1.750.083.904,45	286.671.088,21	1.413.171.606,64	270.053.299,70	790.706.651,11	138.400.515,85
3	Spese per incremento att. finanziarie	2.950.000,00	1.950.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4	Rimborso prestiti	13.382.027.148,96	0,00	13.268.152.003,37	0,00	13.144.820.008,34	0,00
5	Chiusura anticip. ricevute dal Tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uscite c/terzi e partite di giro	859.936.904,45	0,00	956.764.979,50	0,00	832.038.191,62	0,00
TOTALE TITOLI		32.524.219.867,73	801.305.251,04	31.896.927.658,14	745.994.488,30	30.713.991.640,57	429.071.809,33

Il Collegio prende atto che la copertura finanziaria delle spese non ricorrenti che eccedono le entrate non ricorrenti, è garantita con le risorse di carattere ricorrente.

7. DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2024

Il risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024 è il seguente:

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2025 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE) ***

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2024	2.785.354.430,50
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2024	1.011.986.633,19
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2024	19.412.197.051,16
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2024	19.693.013.882,30
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2024	34.793.967,98
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2024	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2024	75.983.497,52
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2025	3.557.713.762,09
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2024	1.292.637.225,81
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2024	2.157.450.275,57
-	Riduz. residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
+	Increment. residui attivi presunto per il restante periodo esercizio 2024	0,00
+	Riduz. residui passivi presunta per il restante periodo esercizio 2024	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2024 ⁽¹⁾	13.616.193,37
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	2.679.284.518,96

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024:	
Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024 ⁽⁴⁾	862.022.471,53
Accantonamento residui perenti al 31/12/2024 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	411.841.688,72
Fondo anticipazioni liquidità ⁽⁵⁾	13.048.513.539,99
Fondo perdite società partecipate ⁽⁵⁾	1.942.842,00
Fondo contenzioso ⁽⁵⁾	221.802.658,26
Altri accantonamenti ⁽⁵⁾	360.410.393,69
B) Totale parte accantonata	14.906.533.594,19
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	107.305.681,12
Vincoli derivanti da trasferimenti	889.316.198,88
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	996.621.880,00
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	- 13.223.870.955,23
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁷⁾	
3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024 previsto nel bilancio:	
Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)	13.048.513.539,99
Utilizzo quota vincolata	0,00
Utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto)	0,00
Utilizzo quota disponibile (previa approvazione del rendiconto)	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	13.048.513.539,99

Il risultato di amministrazione **presunto al 31/12/2024**, di cui alla lettera A), è pari a euro 2.679.284.518,96. Integrandolo il valore del risultato di amministrazione di cui alla lettera A) con le quote accantonate di cui alla lettera B), pari ad euro 14.906.533.594,19, e con le quote vincolate di cui alla lettera C), pari ad euro 996.621.880,00, si ottiene il **disavanzo complessivo presunto al 31/12/2024** di cui alla lettera E) pari ad **euro 13.223.870.955,23** che corrisponde:

- per euro 132.157.415,24 alla quota residuale del disavanzo di parte corrente, da ripianare in quote costanti ventennali ai sensi dell'art. 1, cc. 779 e seguenti, della legge 27/12/2017, n. 205.
- per euro 9.300.280.608,33 al FAL (Fondo Anticipazioni di Liquidità) di cui al D.L. n. 35/2013, D.L. n. 66/2015 e D.L. n. 78/2015;
- per euro 3.748.232.931,66 al FAL (Fondo Anticipazioni di Liquidità) di cui all'articolo 2, comma

46, della Legge n. 244/2007;

d) per euro 43.200.000,00, alla quota residuale di disavanzo derivante dal rendiconto 2022 per il quale la Regione aveva deliberato il relativo ripiano nei tre esercizi 2023 (euro 91.727.484,44), 2024 (euro 36.000.000,00) e 2025 (euro 43.200.000,00).

Trattandosi di risultato negativo, la Regione ha iscritto nel passivo del bilancio il disavanzo di amministrazione presunto da ripianare (lettera E al netto della lettera F): non c'è disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

Il Collegio si riporta alla disposizione di cui al comma 527-ter dell'articolo 1 della legge n. 213/2023, che ha previsto che *“al fine di assolvere in termini di indebitamento netto e fabbisogno al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 527, le regioni a statuto ordinario che sono in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023, compreso il disavanzo da debito autorizzato e non contratto, con legge regionale autorizzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'iscrizione di un fondo nella parte corrente del primo esercizio del bilancio di previsione 2024-2026, di importo pari a quelli indicati nell'allegato VI-bis alla presente legge, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Alla fine dell'esercizio 2024, il fondo di cui al primo periodo, su cui non è possibile disporre impegni, costituisce un'economia che concorre al ripiano del disavanzo di amministrazione, da effettuare per un importo pari a quello previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio 2024 incrementato dal suddetto fondo”*.

L'importo oggetto della manovra era di euro 35.695.113,16 che nel 2024 è stato iscritto in apposito capitolo di spesa (T21515) per effetto dell'art. 9 della legge regionale 19/2024 attuativa della disposizione in commento di cui alla Legge 213/2023. Pertanto come sarà indicato nel prosieguo, nel corso del 2024 la Regione ha disposto il ripiano del disavanzo di parte corrente proveniente dal rendiconto 2014 per complessivi euro 72.531.674,03 pari alla somma della quota ordinaria di euro 36.836.560,87 prevista da piano di rientro di cui alla Delibera Consiliare n. 5/2022 e della quota di euro 35.695.113,16 previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 527-ter, della legge n. 213/2023, come modificato ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), del DL n. 113/2024.

Nella sezione del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024 denominata “Parte accantonata” sono indicati gli importi che l'Amministrazione prevede di accantonare complessivamente pari ad euro 14.906.533.594,19, fatte salve le risultanze finali del rendiconto per l'esercizio 2024, in particolare quelle legate al riaccertamento dei residui.

Di seguito il confronto la parte accantonata nel risultato di amministrazione presunto 2024 e l'accantonamento a rendiconto 2023.

Parte accantonata	Esercizio 2024 (presunto)	Esercizio 2023
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	862.022.471,53	673.583.924,62
Accantonamento residui perenti al 31/12	411.841.688,72	558.508.822,10
Fondo anticipazioni liquidità	13.048.513.539,99	13.178.212.333,31
Fondo perdite società partecipate	1.942.842,00	1.942.842,00
Fondo contenzioso	221.802.658,26	156.242.206.,71
Altri accantonamenti	360.410.393,69	242.768.947,15
Totale parte accantonata (B)	14.906.533.594,19	14.811.259.075,89

La “**Parte ACCANTONATA**” del risultato di amministrazione presunto 2024 è composta da:

1) **FCDE Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità**: è stato determinato in euro 862.022.471,53 in conformità delle indicazioni contenute nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;

3) La quota accantonata a titolo di **Fondo copertura dei residui perenti** ammonta ad euro 411.841.688,72: tale accantonamento è coerente con le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18. Dalle stime per l’esercizio 2024 lo stock dei residui perenti dovrebbe assestarsi a circa 666 milioni (percentuale di copertura pari al 62% circa, in misura agevolata per il solo biennio 2023/2024 visto che a partire dal 2025 ritorna la misura minima dell’accantonamento al 70%);

2) **FAL (Fondo anticipazioni liquidità) di cui al D.L. n. 35/2013**, pari ad euro 9.300.280.608,33, al 31/12/2024. L’articolo 44, comma 4 del D.L. n. 189/2016 che prevedeva la sospensione del rimborso della quota capitale delle anticipazioni di liquidità sino al 2023, è stata prorogata per ulteriori tre anni fino al 2026 compreso. Dunque, a partire dal 2025 e per 2 esercizi, il FAL non si ridurrà per l’estensione della sospensione del rimborso della quota capitale delle anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013. Il fondo anticipazioni di liquidità è inserito nella parte accantonata del prospetto del risultato di amministrazione per effetto delle disposizioni dei commi 699, secondo periodo e 700, dell’art. 1, della legge n. 208/2015 ed è applicato al bilancio 2024. La contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013 e s.m.i. è rappresentata nel bilancio regionale attraverso l’utilizzo dei seguenti capitoli:

- capitolo di entrata E0000000013 “UTILIZZO FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' (D.L. N. 35/2013 E S.M.I.)”;
- capitolo di uscita U0000000013 “RIPIANO ANNUALE DEL DISAVANZO DERIVANTE DALL'ACCANTONAMENTO AL FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' (D.L. N. 35/2013 E S.M.I.)”;
- capitolo di uscita U0000T19615 “FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' (D.L. N. 35/2013

E S.M.I.)”.

3) **FAL Fondo anticipazioni liquidità (FAL) costituito in relazione alle anticipazioni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 244/2007.** Si tratta della quota residuale da rimborsare al 31/12/2024 di euro 3.748.232.931,66 riferibile alle anticipazioni di liquidità concesse dal MEF ai sensi della medesima legge (successivamente rinegoziate per 3 miliardi di euro con CdP) per la copertura dei disavanzi sanitari a tutto il 31/12/2005. Il FAL si riduce annualmente nella misura degli importi relativi al pagamento delle quote capitale, riferite alle anticipazioni di cui alla predetta normativa. Il fondo anticipazioni di liquidità è inserito nella parte accantonata del prospetto del risultato di amministrazione ed è applicato al bilancio 2025. La relativa contabilizzazione è rappresentata nel bilancio regionale attraverso l'utilizzo dei seguenti capitoli:

- capitolo di entrata E0000000019 “UTILIZZO FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' (L. N. 244/2007, ART. 2, COMMA 46)”;
- capitolo di uscita U0000000019 “RIPIANO ANNUALE DEL DISAVANZO DERIVANTE DALL'ACCANTONAMENTO AL FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' (L. N. 244/2007, ART. 2, COMMA 46)”;
- capitolo di uscita U0000T19618 “FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' (L. N. 244/2007, ART. 2, COMMA 46)”.

4) **Fondo perdite società partecipate**, il cui importo accantonato è pari ad euro 1.942.842,00 al 31/12/2024 (il medesimo valore già accantonato al 31/12/2023) ed è stato calcolato inserendo nel computo anche le eventuali perdite di società detenute indirettamente, come di seguito riportato:

Investimenti S.p.A. (perdita al 31/12/2018)	942.253,00
Investimenti S.p.A. (perdita al 31/12/2019)	984.994,00
MOF S.p.A.	14.440,00
Polo Tecnologico Industriale Romano S.p.A.	1.155,00
totale	1.942.842,00

5) Accantonamento al **Fondo rischi contenzioso** pari ad euro 221.802.658,26;

6) Altri accantonamenti (**Accantonamento per altre spese potenziali**), pari ad euro 360.410.393,69, si riferiscono Fondo passività potenziali di parte corrente (euro 117.986.199,61) e di parte capitale (euro 164.594.081,13), al Fondo rinnovo contrattuale del personale dipendente (euro 10.860.693,64), al Fondo per le garanzie prestate (euro 24.823.582,46 a favore di Lazio Innova Spa) e al Fondo relativo al gettito della manovra fiscale, ex art. 1, comma 174, legge n. 311/2004, istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), della l.r. n. 19/2024 (euro 42.145.836,85)¹

¹ Le disposizioni di cui all'articolo 6 della l.r. n. 19/2024 sono relative alle variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2024-2026 a valere sulle risorse concernenti la quota del gettito della manovra fiscale regionale di cui

La “**Parte VINCOLATA**” del risultato di amministrazione presunto 2024 è pari ad euro 996.621.880,00 di cui euro 107.305.681,12, relativi alla voce “Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili” ed euro 889.316.198,88, relativi alla voce “Vincoli derivanti da trasferimenti

Il Collegio dà atto che nel bilancio di previsione 2025-2027 non è prevista l’iscrizione di risorse coperte con avanzo di amministrazione vincolato ed accantonato (tranne per la parte accantonato dei predetti fondi anticipazioni liquidità per complessivi euro 13.048.513.539,99): pertanto i prospetti a/1 e a/2, di cui ai paragrafi nn. 9.7.1 e 9.7.2 del principio contabile applicato della programmazione (allegato n. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011), non sono stati allegati al bilancio regionale (anche in conformità alle Faq Arconet n. 42 e 44). Analogamente, non è allegato il prospetto a/3 in quanto l’avanzo di amministrazione destinato presunto è pari a zero.

Composizione e copertura del disavanzo di amministrazione presunto 2024

ANALISI DEL DISAVANZO RESUNTO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO PRESUNTO 2024				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DELL'ULTIMO RENDICONTO APPROVATO ⁽¹⁾ (a)	DISAVANZO PRESUNTO (b) ⁽²⁾	DISAV. RIPIAN. PREC. ESERCIZIO (c) = (a) - (b) ⁽³⁾	QUOTA DISAV. DA RIPIANARE ESERC. PREC. ⁽⁴⁾ (d)	RIPIANO DISAV. NON EFFETTUATO ESERC. PREC. (e) = (d) - (c) ⁽⁵⁾
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le Province autonome)					0,00
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare in quote costanti ventennali ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.L. n. 78/2015 ed ai sensi dell'art. 1, cc. 779 e seguenti, della legge n. 205/2017	204.689.089,27	132.157.415,24	72.531.674,03	36.836.560,87	0,00
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui					0,00
Disavanzo tecnico al 31 dicembre.....					0,00
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL35/2013	9.300.280.608,33	9.300.280.608,33	0,00	0,00	0,00

all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo a interventi nel settore sanitario, e successive modifiche.

Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex Legge n. 244/2007, art. 2, comma 46	3.877.931.724,98	3.748.232.931,66	129.698.793,32	129.698.793,32	
Disavanzo da ripianare secondo le procedure previste dall'art. 243-bis del TUEL ⁽⁷⁾					0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2022 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera del Consiglio regionale 25 ottobre 2023, n. 12	79.200.000,00	43.200.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente					0,00
Totale	13.462.101.422,58	13.223.870.955,23	238.230.467,35	202.535.354,19	0,00

(1) Gli enti che non hanno approvato il rendiconto dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il risultato di amministrazione presunto, fanno riferimento a dati di preconsuntivo

(2) Il totale corrisponde all' importo di cui alla lettera E dell'allegato a) al bilancio di previsione, concernente il risultato di amministrazione presunto (se negativo).

(3) Indicare solo importi positivi (che rappresentano disavanzo effettivamente ripianato)

(4) Indicare gli importi definitivi iscritti nel precedente bilancio di previsione come ripiano del disavanzo, distintamente per le varie componenti che compongono il disavanzo, nel rispetto della legge

(5) **Indicare solo importi positivi**

Ai sensi del paragrafo 9.11.7 dell'Allegato n. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011, tutte le quote del disavanzo da ripianare nel 2025 risultano correttamente ripianate dalla Regione nel medesimo esercizio come da prospetto che segue:

MODALITA' COPERTURA DEL DISAVANZO	COMP.NE DISAVANZO PRESUNTO ⁽⁵⁾	COPERTURA DEL DISAV. PRESUNTO			
		2025 ⁽⁶⁾	2026	2027	Eser. Success.
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le Province autonome)					
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare in quote costanti ventennali ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.L. n. 78/2015 ed ai sensi dell'art. 1, cc. 779 e seguenti, della legge n. 205/2017	132.157.415,24	36.836.560,87	36.836.560,87	36.836.560,87	21.647.732,63
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui					
Disavanzo tecnico al 31 dicembre....					
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL35/2013	9.300.280.608,33	0,00	0,00	408.827.101,18	8.891.453.507,15
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex Legge n. 244/2007, art. 2, comma 46	3.748.232.931,66	132.541.555,30	135.456.128,72	138.444.563,55	3.341.790.684,09
Disavanzo da ripianare secondo le procedure previste dall'art. 243-bis del TUEL ⁽⁷⁾					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2022 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera del Consiglio regionale 25 ottobre 2023, n. 12	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente					

Totale	13.223.870.955,23	212.578.116,17	172.292.689,59	584.108.225,60	12.254.891.923,87
---------------	--------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

(5) Corrisponde alla colonna (b) della tabella precedente

(6) Comprende la quota del disavanzo non ripianata nell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dalle norme.

(7) Solo per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale approvata dalla competente sezione regionale della Corte dei conti

8. STATO ATTUAZIONE PIANO DI RIENTRO DEL DISAVANZO ART. 9 DL 78/2015

Il Collegio riepiloga brevemente lo stato di attuazione del piano di rientro del disavanzo di cui all'art. 9, comma 5, del D.L. n. 78/2015.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, *“il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito autorizzato e non contratto, può essere ripianato nei dieci esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. La deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro”*.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, *“il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014, disciplinato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, può essere rideterminato in quote costanti, in non oltre venti esercizi, per le regioni che si impegnano a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti”*. Tenuto conto che la Regione Lazio, negli esercizi dal 2018 al 2023, ha regolarmente ottemperato all'obbligo dell'aumento progressivo della propria spesa per investimenti (come annualmente certificato al Ministero dell'economia e delle finanze) e, nel caso specifico del 2023, a fronte di un obiettivo di spesa da raggiungere stabilito in euro 490.799.027,48, i pagamenti complessivi effettuati sono stati pari ad euro 550.842.162,26, in consistenza maggiore per euro 60.043.134,78, il piano di rientro dal disavanzo di parte corrente della Regione Lazio è stato previsto in venti anni.

Partendo da un disavanzo di parte corrente al 31/12/2014 della Regione Lazio, risultante dal rendiconto 2014, pari ad euro 655.084.702,95, e tenuto conto delle quote effettivamente ripianate negli anni 2016, 2017 e 2018 (pari rispettivamente ad euro 65.508.470,30, euro 65.508.470,30 ed euro 75.392.980,35), il disavanzo effettivo risultante dal rendiconto per l'esercizio finanziario 2018, dato dalla differenza tra l'importo della parte disponibile di cui alla lettera E) del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione ed il fondo anticipazione di liquidità, è stato pari ad euro 448.674.782,00. All'interno dello specifico paragrafo contenuto nella Nota integrativa al bilancio regionale 2020-2022 (L.R. n. 29/2019), il piano di rientro ventennale del disavanzo di parte corrente è stato rimodulato con una quota di ripiano pari ad euro 31.385.495,22 per l'anno 2019, in quote annuali costanti pari ad euro

36.836.560,87 dal 2020 al 2030 ed in una quota finale pari ad euro 12.087.117,21 per l'anno 2031.

Dalle **risultanze di gestione dell'esercizio finanziario 2019**, come rappresentate nell'ambito del Rendiconto Generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2019 (L.R. n. 13/2020), in particolare dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, la riduzione del disavanzo effettivo è stata pari ad euro 79.400.177,84, ottenuta per differenza tra la parte disponibile di cui alla lettera E) del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione del 2019, pari ad euro -7.745.089.688,90, con l'analogo valore del prospetto riferito al 2018, pari ad euro - 7.824.489.866,74. Pertanto, nell'esercizio finanziario 2019, oltre ad aver ripianato la rata annuale del disavanzo di parte corrente, pari ad euro 31.385.495,22, è stato ulteriormente ripianato il disavanzo di parte corrente per l'importo di euro 48.014.682,62 (79.400.177,84 – 31.385.495,22) grazie, in modo particolare, alle operazioni di rinegoziazione e rimodulazione di posizioni di mutuo con Cassa Depositi e Prestiti, che hanno fatto conseguire risparmi consistenti a valere sull'esercizio finanziario 2019 e sui successivi. Conseguentemente, la quota residuale del disavanzo di parte corrente proveniente dal rendiconto 2014 ancora da ripianare al 31/12/2019 si è attestata in complessivi euro 369.274.604,16 (448.674.782,00 – 79.400.177,84) ed il piano di rientro del disavanzo di parte corrente è stato rimodulato in rate costanti annuali pari ad euro 36.836.560,87 dal 2020 al 2029 ed in una quota finale per l'anno 2030, pari ad euro 908.995,46, ai sensi dall'articolo 1, commi 779 e seguenti, della legge n. 205/2017.

Dalle **risultanze di gestione dell'esercizio finanziario 2020**, come rappresentate nell'ambito del Rendiconto Generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2020 (L.R. n. 4/2022), in particolare dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, la riduzione del disavanzo effettivo è stata pari ad euro 36.836.560,87, ottenuta per differenza tra la parte disponibile di cui alla lettera E) del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione del 2020, pari ad euro - 8.075.832.721,49, con l'analogo valore del prospetto riferito al 2019, pari ad euro - 7.745.089.688,90, al netto del nuovo disavanzo formatosi a seguito dell'adeguamento alla Decisione di parifica della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio sul rendiconto 2020 (deliberazione n. 109/2021/PARI), pari ad euro 367.579.593,46. Conseguentemente, la quota residuale del disavanzo di parte corrente proveniente dal rendiconto 2014 ancora da ripianare al 31/12/2020 è stata pari a complessivi euro 332.438.043,29 (369.274.604,16 – 36.836.560,87), in riduzione per euro 36.836.560,87, rispetto alla quota da ripianare al 31/12/2019, pari ad euro 369.274.604,16, senza comportare alcuna rimodulazione del piano di rientro ventennale del disavanzo di parte corrente, stabilito in euro 36.836.560,87 per gli anni dal 2021 al 2029 ed in una quota finale relativa all'ultimo anno, prevista per l'anno 2030, pari ad euro 908.995,46.

Dalle **risultanze di gestione dell'esercizio finanziario 2021**, la quota residuale del disavanzo di parte corrente proveniente dal rendiconto 2014 ancora da ripianare al 31/12/2021, è pari a complessivi euro 278.362.211,01, in riduzione per euro 54.075.832,28, rispetto alla quota da ripianare al 31/12/2020, pari

ad euro 332.438.043,29. Conseguentemente, il nuovo piano di rientro ventennale del disavanzo di parte corrente di cui all'articolo 9, comma 5, del D.L. n. 78/2015, è rimodulato in rate costanti annuali pari ad euro 36.836.560,87 per gli anni dal 2022 al 2028 e ad euro 20.506.284,92 per l'anno 2029.

Nella seduta n. 122 del 15 giugno 2022, il Consiglio regionale ha approvato l'apposita deliberazione consiliare concernente il piano di rientro dal disavanzo al 31 dicembre 2014 (Delib. Cons. n. 5/2022) e, nel contempo, è stato assunto l'impegno da parte dell'Amministrazione regionale ad evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 9, comma 5, del D.L. n. 78/2015, dell'art. 1, commi da 779 a 781, della legge n. 205/2017, dell'art. 42, commi 12 e 13, del D. Lgs. n. 118/2011 e dei paragrafi nn. 9.2.24 e 9.2.25 dell'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011. Nello specifico lo schema del piano approvato prevede quanto segue:

Disavanzo di parte corrente risultante dal rendiconto 2014	€ 655.084.702,95
Quota ripianata al 31/12/2021	€ 376.722.491,94
Quota residuale del disavanzo di parte corrente proveniente dal rendiconto 2014, ancora da ripianare al 31/12/2021	€ 278.362.211,01
Durata rimanente del piano	Dal 2022 al 2029
Rata annuale	€ 36.836.560,87 per gli anni dal 2022 al 2028 ed € 20.506.284,92 per l'anno 2029
Mezzi di copertura	risparmi derivanti dalle operazioni di ristrutturazione del debito
Capitolo di spesa del bilancio regionale	U0000000014

Dalle **risultanze di gestione dell'esercizio finanziario 2022**, la quota residuale del disavanzo di parte corrente proveniente dal rendiconto 2014 ancora da ripianare al 31/12/2022, è pari a complessivi euro 241.525.650,14, in riduzione per euro 36.836.560,87, rispetto alla quota da ripianare al 31/12/2021, pari ad euro 278.362.211,01. Conseguentemente, il piano di rientro ventennale del disavanzo di parte corrente approvato con la DC n. 5/2022, rimane confermato in rate costanti annuali pari ad euro 36.836.560,87, per gli anni dal 2023 al 2028, e ad euro 20.506.284,92, per l'anno 2029.

Dalle stime delle risultanze dell'esercizio 2023 la quota residuale del disavanzo di parte corrente proveniente dal rendiconto 2014 ancora da ripianare al 31/12/2022, è pari a complessivi euro 204.689.089,27, in riduzione per euro 36.836.560,87, rispetto alla quota da ripianare al 31/12/2021, pari ad euro 241.525.650,14. Conseguentemente, il piano di rientro ventennale del disavanzo di parte corrente approvato con la Delibera Consiliare n. 5/2022, rimane confermato in rate costanti annuali pari ad euro 36.836.560,87, per gli anni dal 2024 al 2028 e ad euro 20.506.284,92, per l'anno 2029.

Inoltre il disavanzo sorto a seguito degli adeguamenti al giudizio di Parificazione della Corte dei conti sul rendiconto 2022 (Sentenza n. 148/2023/PARI) ancora da ripianare al 31/12/2023, è pari a complessivi euro 79.200.000,00, in riduzione per euro 91.727.484,44, rispetto al medesimo disavanzo di euro 170.927.484,44, nel pieno rispetto del piano di rientro. Conseguentemente, il piano di rientro triennale del disavanzo sorto a seguito degli adeguamenti al giudizio di Parificazione della Corte dei conti sul rendiconto 2022, approvato con la DC n. 12/2023, rimane confermato con la seconda rata da ripianare (e ripianata) nel 2024, pari a euro 36.000.000,00 e la terza/ultima rata da ripianare nel 2025, pari a euro 43.200.000,00.

Dalle risultanze **dell'esercizio finanziario 2024**, la quota residuale del disavanzo di parte corrente proveniente dal rendiconto 2014 ancora da ripianare al 31/12/2024, è pari a complessivi euro 132.157.415,24, in riduzione per euro 72.531.674,03, rispetto alla quota da ripianare al 31/12/2023, pari a euro 204.689.089,27. Tale quota ripianata, è dovuta ad un duplice effetto:

- 1) ripiano della quota annuale, pari a euro 36.836.560,87, prevista da piano di rientro di cui alla D.C. n. 5/2022;
- 2) ripiano di euro 35.695.113,16, previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 527-ter, della legge n. 213/2023, come modificato ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), del DL n. 113/2024².

Conseguentemente, il piano di rientro ventennale del disavanzo di parte corrente approvato con la DC n. 5/2022, rimane confermato per gli anni dal 2025 al 2027, in rate costante annuali pari a euro 36.836.560,87, concludendosi nel 2028 con una rata finale di euro 21.647.732,63

Inoltre il disavanzo sorto a seguito degli adeguamenti al giudizio di Parificazione della Corte dei conti sul rendiconto 2022 ancora da ripianare al 31/12/2024, è pari a complessivi euro 43.200.000,00, in riduzione per euro 36.000.000,00, rispetto alla quota residuale del medesimo disavanzo al 31/12/2023 di euro 79.200.000,00, nel pieno rispetto del piano di rientro. Conseguentemente, il piano di rientro triennale del disavanzo sorto a seguito degli adeguamenti al giudizio di Parificazione della Corte dei conti sul rendiconto 2022, approvato con la DC n. 12/2023, rimane confermato con l'ultima rata da ripianare nel 2025, pari a euro 43.200.000,00.

² Ai sensi del comma 527-ter dell'articolo 1 della legge n. 213/2023, "al fine di assolvere in termini di indebitamento netto e fabbisogno al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 527, le regioni a statuto ordinario che sono in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023, compreso il disavanzo da debito autorizzato e non contratto, con legge regionale autorizzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'iscrizione di un fondo nella parte corrente del primo esercizio del bilancio di previsione 2024-2026, di importo pari a quelli indicati nell'allegato VI-bis alla presente legge, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Restano valide le disposizioni delle leggi regionali in vigore antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, se sono coerenti con le disposizioni del presente comma e l'importo del fondo è capiente rispetto al contributo previsto dall'allegato VI-bis. Alla fine dell'esercizio 2024, il fondo di cui al primo periodo, su cui non è possibile disporre impegni, costituisce un'economia che concorre al ripiano del disavanzo di amministrazione, da effettuare per un importo pari a quello previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio 2024 incrementato dal suddetto fondo".

Il Collegio si riporta alle precedenti relazioni e rappresenta che il paragrafo in oggetto, concernente lo “Stato di attuazione del piano di rientro del disavanzo, ai sensi dell’art. 9, c. 5, del DL n. 78/2015”, è stato inserito nella Nota integrativa a partire dalla legge di bilancio regionale 2016-2018, al fine di descrivere quanto avvenuto negli esercizi precedenti in relazione al piano predetto e a dare conto, in base alle evidenze contabili riferite all’esercizio finanziario appena concluso, della quota ripianata del disavanzo predetto, del residuo di disavanzo di parte corrente complessivo ancora da ripianare e della nuova quota di ripiano prevista nel nuovo bilancio di previsione. **La scelta dell’Amministrazione di redigere tale paragrafo all’interno della Nota integrativa e quindi nell’ambito della nota esplicativa della manovra di bilancio per il triennio di riferimento, ha avuto lo scopo di garantire, sin da subito, il pieno rispetto delle funzioni del Consiglio regionale, coerentemente con quanto previsto all’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 9 del D.L. n. 78/2015**, ai sensi del quale “con periodicità almeno semestrale il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro”.

ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI

Ai sensi di quanto disposto dall’Allegato n. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in tema di armonizzazione, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) descrive gli scenari economico-finanziari internazionali, nazionali e regionali, le politiche da adottare, gli obiettivi della manovra di bilancio regionale, tenendo conto degli obiettivi di finanza pubblica ed espone il quadro finanziario unitario regionale di tutte le risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi, della programmazione unitaria regionale, esplicitandone gli strumenti attuativi per il periodo di riferimento. Le edizioni del DEFR pubblicate per le annualità dal 2015 al 2025 rispondono a tali dettati legislativi.

Con la Deliberazione consiliare del 11/11/2024 è stata approvato il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) relativo all’esercizio 2025 in ossequio quanto disposto dall’art. 36 del D. Lgs. n. 118/2011 e dal Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.).

Il DEFR 2025 è stato articolato in due sezioni.

Nella PRIMA SEZIONE sono riportate: 1) le sintesi delle principali evidenze socio-economiche, strutturali e congiunturali; 2) gli scenari e i contesti economico-finanziari che influenzano le scelte programmatiche e l’azione delle politiche pubbliche nazionali e regionali, analizzando, nella straordinaria fase storica, nella UE e in Italia e, dunque, le misure fiscali e finanziarie adottate anche dalla Regione Lazio; 3) i risultati dell’attuazione delle politiche socio-economiche, sulle reti

infrastrutturali e sulle opere pubbliche previste dai vari piani di investimento finanziati con risorse vincolate e, infine, le politiche economiche per lo sviluppo sostenibile .

La Sezione si conclude indicando, per il breve-medio termine, gli scenari programmatici di crescita dell'attività economica, della domanda interna e dell'occupazione.

La SECONDA SEZIONE è dedicata all'analisi del quadro di finanza pubblica e alle politiche di bilancio che hanno caratterizzato l'azione del governo regionale nel periodo più recente con le spiegazioni e descrizioni dell'attività legislativa, dell'andamento della spesa regionale e delle politiche in ambito sanitario, degli interventi per la ristrutturazione del debito, delle azioni per il riordino delle partecipazioni societarie. Nella parte conclusiva della Sezione sono stati descritti gli scenari tendenziali e programmatici dell'andamento delle principali variabili di finanza pubblica, delineando gli elementi principali della manovra finanziaria per il triennio 2025-2027.

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per il triennio 2025-2027, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

ENTRATE

Il sistema di finanziamento delle regioni a statuto ordinario (cenni)

Si rappresenta preliminarmente che, nell'ambito del processo di attuazione della legge delega sul federalismo fiscale (L. 5 maggio 2009, n. 42), il provvedimento sul cosiddetto federalismo regionale (D. Lgs. n. 68/2011) ha ridisegnato in parte la fiscalità delle regioni e tracciato il percorso per il superamento della spesa storica a favore dei costi standard e della capacità fiscale. Si tratta del provvedimento cardine dell'attuazione della legge delega per il sistema delle Regioni a statuto ordinario, il quale delinea il nuovo assetto di finanziamento e perequazione delle Regioni e introduce disposizioni volte ad incentivare la lotta all'evasione fiscale e a definire la collaborazione delle Regioni con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle Entrate per la gestione organica dei tributi erariali e regionali. Il sistema finanziario delle Regioni è strutturato, secondo quanto previsto dal citato decreto attuativo, in compartecipazioni a tributi erariali e in tributi regionali propri e derivati.

Il D.L. n. 157/2020 (c.d. Decreto ristori-quater) ha rinviato dal 2021 al 2023 l'entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali diretti ad assicurare autonomia di entrata alle regioni a statuto ordinario e, conseguentemente, a sopprimere i trasferimenti statali, intervenendo su alcune disposizioni del citato D. Lgs. n. 68/2011, con cui il Governo ha dato attuazione della delega sul federalismo fiscale: si è posticipata di (ulteriori) due anni la decorrenza dell'entrata a regime del sistema finanziario delle RSO delineato dal D. Lgs. n. 68/2011.

La **legge di bilancio per il 2023** (legge n. 197 del 2022, art. 1, comma 788) ha fissato la data del **2027** (o del **2026** nel caso si dovessero **realizzare le condizioni** previste dal decreto legislativo n. 118 del 2011) per l'attuazione del **federalismo fiscale**.

La **data del 2027** è coerente con quanto previsto nel **PNRR** che prevede un'**unica Milestone-UE** per l'attuazione del federalismo fiscale per le regioni a statuto ordinario, da realizzare entro il **primo quadrimestre dell'anno 2026** (M1C1-119, nell'ambito della Riforma 1.14, Riforma del quadro fiscale subnazionale). Entro aprile 2026 occorrerà quindi aver definito il quadro normativo di riferimento, per ciò che concerne sia la legislazione primaria sia quella secondaria.

Oltre al PNRR, altri due importanti interventi normativi sono strettamente connessi con l'attuazione del federalismo fiscale regionale:

- la **legge di delega fiscale** (legge n. 111 del 2023) specialmente riguardo la progressiva abolizione dell'IRAP e la sostituzione dell'addizionale regionale all'IRPEF con una sovraimposta;
- la **legge sull'autonomia differenziata** (legge n. 86 del 2024), principalmente in relazione all'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP).

Nella Relazione sullo stato di attuazione del PNRR presentata dal Governo al Parlamento il 25 luglio 2024, il Governo ha esposto lo stato di avanzamento della riforma e gli obiettivi intermedi. Nello specifico per quanto riguarda i trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto ordinario da fiscalizzare, la commissione tecnica per i fabbisogni standard ne ha definito l'elenco nel dicembre 2023 e sono attualmente in corso gli incontri tecnici per valutare come dar seguito alla riforma; mentre entro dicembre 2025, è prevista la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei relativi costi e fabbisogni standard per le funzioni fondamentali delle regioni.

Secondo le norme sul federalismo fiscale, a decorrere dal 2027 le fonti di finanziamento delle regioni per l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) nelle materie della sanità, assistenza, istruzione e trasporto pubblico locale (per la spesa di parte capitale) dovranno essere costituite da entrate di tipo tributario (opportunamente rimodulate ed eventualmente perequate) ed entrate proprie, vale a dire che dovrebbe essere completamente superato il sistema dei trasferimenti erariali e della perequazione basata sulla spesa storica. Nello specifico l'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011 elenca le entrate che, a decorrere dal 2027, costituiranno le fonti di finanziamento delle regioni in relazione ai LEP:

- la compartecipazione all'IVA (art. 4) che, a decorrere dal 2027, verrà determinata non più sulla base della spesa storica, ma parametrata al fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni;
- l'addizionale regionale all'IRPEF (art. 2) rimodulata, a decorrere dal 2027, in misura tale da garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti al gettito assicurato

dall'aliquota di base vigente e ai trasferimenti statali soppressi (con le modalità e nei tempi stabiliti dall'art. 7); l'IRAP, fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;

- le quote del fondo perequativo (art. 4, comma 5) istituito e alimentato, a decorrere dal 2027, dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese per l'erogazione dei servizi essenziali nelle materie già viste (sanità, assistenza, istruzione, quota capitale del TPL).

Nell' **attuale regime** le fonti di finanziamento delle regioni a statuto ordinario sono costituite dai tributi propri, dalla compartecipazione al gettito dell'IVA, dalle entrate proprie (quelle derivanti da beni, attività economiche della regione e rendite patrimoniali), dai trasferimenti perequativi per i territori con minore capacità fiscale per abitante e, infine, dalle entrate da indebitamento, che sono però riservate a spese di investimento (art. 119, Cost.).

Le **entrate tributarie** delle regioni a statuto ordinario sono costituite principalmente dal gettito di IRAP, dall'addizionale IRPEF, dalla cosiddetta tassa automobilistica. Gli altri tributi minori, compresa l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale (ARISGAM) e il tributo speciale il deposito in discarica dei rifiuti costituiscono una piccola parte dell'intero gettito tributario. Le possibilità di manovra sulla leva fiscale da parte regionale sono limitate. Ciascuna regione può determinare l'aliquota entro una forbice fissata dalla legge dello Stato e – in alcuni casi – differenziare i soggetti passivi (per scaglioni di reddito per l'addizionale IRPEF, per categorie economiche per l'IRAP). Ciascuna regione, inoltre, provvede alla disciplina ed alla gestione degli aspetti amministrativi: riscossione, rimborsi, recupero della tassa e l'applicazione delle sanzioni, sempre entro limiti e principi fissati dalla legge dello Stato. In merito all' **Irap**, si segnala che la legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021, art. 1, commi 8-9) esenta da Irap i contribuenti persone fisiche che esercitano attività commerciali, nonché arti e professioni e, conseguentemente, prevede specifiche forme di copertura del mancato gettito Irap in favore delle Regioni e delle Province autonome, mediante l'istituzione di apposito Fondo.

Altra entrata importante è costituita dalla **compartecipazione regionale al gettito dell'IVA**, istituita dal D. Lgs. 56/2000 e determinata annualmente con DPCM che entra nel meccanismo di perequazione previsto dallo stesso decreto 56, ai fini del finanziamento del servizio sanitario nazionale. Ciascuna regione riceve la quota di compartecipazione all'IVA a seguito delle operazioni di perequazione, e quindi in aumento o in diminuzione rispetto al conteggio iniziale, effettuato peraltro sulla media triennale dei consumi stimati dall'Istat del rispettivo territorio.

La parte più cospicua dei **trasferimenti dello Stato alle regioni** a statuto ordinario è costituito dal finanziamento della sanità (il fondo perequativo di cui sopra) e del trasporto pubblico locale. Quest'ultimo finanziato attraverso il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri

del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario. Gli altri trasferimenti sono stati via via soppressi nell'ambito del contributo alla finanza pubblica richiesto alle regioni³.

In questo contesto si inserisce ora la **legge delega sulla riforma fiscale** che all' articolo 13 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della delega **con riferimento ai tributi regionali**: nel rispetto dei principi costituzionali e in particolare di quelli attinenti all'autonomia di entrata e di spesa degli enti territoriali (ex articolo 119 Cost.), si delega il Governo a procedere alla revisione delle norme del federalismo fiscale regionale (decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68) che:

- allo scopo di garantire la **cd. fiscalizzazione dei trasferimenti soppressi**, rimoduli i meccanismi di intervento, ricorrendo a fonti di finanziamento alternative;
- attribuisca alle regioni a statuto ordinario le somme a titolo di compartecipazione regionale all'Iva sulla base di specifici criteri, che assicurano l'**attuazione del principio di territorialità delle entrate**. Tale principio va applicato anche al recupero dell'evasione fiscale;
- nelle more della ridefinizione della compartecipazione regionale all'Iva, l'aliquota destinata al finanziamento della sanità sia individuata secondo le disposizioni vigenti con D.P.C.M.

Nell'ottica di razionalizzare i tributi regionali, si prevede inoltre di modificare, abrogare ed eventualmente trasformare alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero dotati di maggiore autonomia; di semplificare adempimenti e procedimenti tributari, anche attraverso l'eventuale attribuzione alle regioni della facoltà di disciplinarli con proprie leggi.

Con specifico riferimento all' **Irap**, l'articolo 8 della legge n. 111 del 2023 contiene i principi e criteri direttivi specifici per realizzare il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive. In particolare, tale processo dovrà attuarsi in modo graduale dando priorità alle società di persone e alle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni.

Sul versante delle entrate si segnalano, infine, gli interventi delle leggi di bilancio 2023 e 2024. La legge n. 197 del 2022 interviene in materia di regolazioni finanziarie tra Stato e regioni aventi ad oggetto entrate tributarie regionali: viene disciplinato il recupero da parte dello Stato del maggior gettito della tassa automobilistica (commi 816 e 817) e l'attribuzione alla regione del gettito dell'attività di recupero fiscale riferita all'IRAP e all'addizionale IRPEF (comma 818). La legge n. 213 del 2023 detta norme sul ripiano del disavanzo accertato al 31 dicembre 2021 (commi 455-463) e attribuisce risorse finalizzate agli investimenti (commi 464-469).

³ Per un esame dettagliato della tipologia e della quantificazione delle entrate delle regioni si rinvia alla relazione della Corte dei conti, Sezione delle autonomie Delibera n. 14/SEAUT/2024/FRG del 24 luglio 2023.

Il contributo delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica

Per le regioni a statuto ordinario gli interventi legislativi hanno riguardato principalmente la definizione delle modalità e la quantificazione del **concorso alla finanza pubblica** ad esse richiesto. Le manovre di finanza pubblica hanno stabilito, per ciascun anno, la quota di risparmio richiesto alle regioni a statuto ordinario sia in termini di indebitamento netto (vale a dire per contribuire alla riduzione del debito complessivo della PA) sia in termini di saldo netto da finanziare (riduzione di risorse erogate dallo Stato). La realizzazione del risparmio è stata attuata principalmente attraverso il taglio di trasferimenti statali, la revisione della spesa regionale, la rinuncia ad altri tipi di contributi erogati dallo Stato. Dal 2014 le misure specifiche per la realizzazione del risparmio, l'entità di ciascuna, nonché il riparto delle stesse tra le regioni sono concordate in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Si rammenta, inoltre, che **dall'esercizio 2017** le regioni a statuto ordinario sono tenute al conseguimento del **pareggio di bilancio**, ovvero al conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, commi 465-466, della legge n. 232 del 2016). La legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, commi 541 e 542, della legge n. 160 del 2019) inoltre, anticipa all'anno 2020, per le regioni a statuto ordinario, la facoltà di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio. Per gli enti locali e le regioni a statuto speciale, tale possibilità è stata prevista, già a decorrere dal 2019, dalla legge n. 145 del 2018, in attuazione di specifiche pronunce della Corte costituzionale (sentenze n. 247/2017 e n. 101/2018). Per quanto riguarda le regole del pareggio di bilancio, da ultimo, la Ragioneria Generale dello Stato ha emanato la Circolare del 9 febbraio 2024, n. 5 recante regole di finanza pubblica per gli enti territoriali: verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio ex ante ed ex post ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, biennio 2024-2025.

Il concorso alla finanza pubblica del comparto delle regioni a statuto ordinario **per gli anni dal 2024 al 2028** è disciplinato dalla legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213 del 2023), art. 1 commi da 527 a 527- *quinques*, come modificati e integrati dal decreto legge n. 215 del 2023 e, da ultimo, dal **decreto legge n. 113 del 2024** (convertito con modificazioni con legge 7 ottobre 2024, n. 143).

Le regioni a statuto ordinario concorrono al contenimento della spesa pubblica con un contributo annuo complessivo determinato in **305 milioni** di euro per l'anno **2024** e in **350 milioni** di euro per **ciascuno degli anni dal 2025 al 2028**.

Per gli anni **dal 2025 al 2028**, il contributo dovrà essere ripartito tra le regioni, **in sede di autocoordinamento**, entro il **20 settembre 2024**. Il riparto è quindi formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. In **assenza di accordo** tra le regioni, il riparto è effettuato, **entro il 20 ottobre 2024** in proporzione agli impegni di spesa corrente risultanti dal rendiconto generale 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato. Il riparto è operato al netto delle spese correlate ai settori diritti sociali, politiche sociali e famiglia (Missione 12) e tutela della salute (Missione 13). Ciascuna regione a statuto ordinario provvederà a **versare all'entrata del bilancio dello Stato** (sul capo X, capitolo n. 3465, art. 2 "Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle regioni a statuto ordinario") gli importi del concorso alla finanza pubblica, come stabiliti con le modalità sopra descritte, **entro il 30 giugno** per ciascun anno dal 2025 al 2028. In caso di mancato versamento entro il termine stabilito, la Ragioneria generale dello Stato è autorizzata ad operare una corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti alla regione inadempiente.

Per il 2024 invece, le modalità di realizzazione del contributo alla finanza pubblica sono stabilite dai commi 527- *bis*, 527- *ter*, 527- *quater*, e 527- *quinques* (inseriti dall'art. 19 del decreto legge n. 113 del 2024, convertito con legge n. 143 del 2024). Le suddette norme recano la disciplina contabile che consente alle **regioni che si trovano in disavanzo di amministrazione** al 31 dicembre 2023, di utilizzare la quota di contributo che avrebbero dovuto versare allo Stato per il 2024, come economia per il **ripiano del disavanzo** (commi 527- *ter*, 527- *quater*). La quota di concorso alla finanza pubblica riferita a ciascuna regione per l'anno 2024 è stabilita nella Tabella 1 (Allegato VI-*bis*, alla legge di bilancio 2024) che ripartisce i 305 milioni di euro complessivi.

In particolare, il comma 527- *ter* dispone che le regioni a statuto ordinario che sono in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023 (rientra in questo anche il disavanzo dovuto a debito autorizzato e non contratto), autorizzano con legge regionale l'iscrizione dell'importo previsto nella Tabella 1, in un fondo, nella parte corrente del primo esercizio del bilancio di previsione 2024-2026. La legge regionale di autorizzazione deve essere emanata entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame e deve essere comunque rispettato l'equilibrio di bilancio di parte corrente. Alla fine dell'esercizio 2024 l'importo iscritto nel suddetto fondo è utilizzato come economia che concorre al ripiano del disavanzo di amministrazione, da effettuare per un importo pari a quello previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio 2024 incrementato dal suddetto fondo. Il comma 527- *quater*, nell'ipotesi che in sede di approvazione del rendiconto 2024, il disavanzo non sia migliorato rispetto all'anno precedente di una quota pari almeno a quanto iscritto definitivamente nel bilancio di previsione 2024 (come "*Disavanzo di amministrazione*") incrementato della quota del fondo, stabilisce che le quote del disavanzo non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio previsione in corso di gestione in aggiunta alle quote del recupero prevista dai piani di rientro in corso di gestione per il medesimo esercizio. La norma specifica, inoltre, che il

suddetto fondo è finanziato con risorse di parte corrente, ad esclusione delle risorse destinate ai redditi da lavoro dipendente, sanità e trasferimenti agli enti locali.

Per il 2024 viene così soppresso l'obbligo del versamento all'erario di complessivi 305 milioni e la disciplina sopra descritta realizza il concorso alla finanza pubblica da parte del comparto e soddisfa la copertura dell'onere in termini di fabbisogno e indebitamento netto. Alla copertura del relativo onere in termini di saldo netto da finanziare, invece, si provvede attraverso la corrispondente riduzione di risorse nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione «*Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica*», programma «*Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria*», azione «*Interessi sui conti di tesoreria* (comma 527-*quinques*).

Una misura di concorso alla finanza pubblica è stata stabilita, **per gli anni 2023-2025**, dalla legge di bilancio 2021, come modificata dalla legge di bilancio 2022 (legge 178 del 2020, commi 850, 851 e 852 e legge 234 del 2021, comma 556) a carico di tutte le **regioni a statuto ordinario** e delle regioni a statuto speciale Valle d'Aosta, Sicilia e Sardegna.

Per le restanti autonomie speciali le norme statutarie, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, definiscono il sistema integrato territoriale come l'insieme degli enti (regione, enti locali, enti strumentali) che, nel suo complesso, è tenuto al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti; il concorso alla finanza pubblica è disciplinato, perciò, in modo esaustivo dallo statuto e dalle norme di attuazione, come esplicitato dalla norma stessa della legge di bilancio 2021 (comma 852): per la Regione Trentino Alto Adige, le Province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, le ASL e tutti gli altri enti del sistema territoriale regionale integrato, la disciplina è dettata dall'articolo 79, comma 4 ter, dello statuto (DPR n. 670 del 1972); per il sistema integrato degli enti territoriali del Friuli-Venezia Giulia, la disciplina è dettata dalla norma di attuazione adottata con il decreto legislativo n.154 del 2019.

Si tratta di un **contributo stabilito in complessivi 196 milioni di euro annui** richiesto alle regioni in relazione con i risparmi ottenuti da ciascuna di esse grazie alla razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi, ottenuto anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile.

Come stabilito dalla legge, il contributo di 196 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2025, su proposta formulata dalle regioni in sede di autoordinamento, è stato ripartito tra le regioni con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2023 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2023). La Tabella 1 allegata al DPCM, indica per ciascuna regione la quota che la regione stessa è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 ottobre 2023, in riferimento all'anno 2023 ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Infine **per gli anni dal 2025-2029** il Disegno di Legge di Bilancio 2025-2027 dello Stato ha previsto un ulteriore concorso agli obiettivi di finanza pubblica (aggiuntivo rispetto a quelli vigenti) a carico di tutte le **regioni a statuto ordinario** nella misura di 280milioni per il 2025, 840milioni per gli anni dal 2026 al 2028 e 1.310milioni per l'annualità 2029.

La manovra fiscale/tributaria della Regione Lazio nel triennio 2025-2027

L'**articolo 2 della Legge di stabilità regionale 2025** contiene le disposizioni in materia di Addizionale Regionale all'IRPEF e di IRAP, che si collocano nell'alveo delle misure poste in essere dal legislatore nazionale con riferimento alla tassazione dei redditi persone fisiche, ivi comprese le disposizioni contenute nell'A.C. 2112-bis recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*". In particolare, le disposizioni regionali in materia di addizionale regionale all'IRPEF si applicano, per gli anni di imposta 2025 e 2026, con riferimento alle misure e agli scaglioni di reddito previsti ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 30 marzo 2023, n. 1 (*Legge di stabilità regionale 2023*), sulla scorta delle facoltà previste dall'articolo 98 dell'A.C. 2112-bis, così come, in materia di IRAP, la base di partenza è rappresentata dalle disposizioni di cui alla l.r. n. 1/2023 (in particolare, art. 1, cc. 3 e 4), ai sensi delle quali "*a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, con riferimento all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), resta ferma la maggiorazione prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della l. 311/2004*" (*pari allo 0,92%*). A seguito di quanto previsto dall'articolo in oggetto, sul "*Fondo per la riduzione della pressione fiscale e il sostegno al reddito*" sono stanziati euro 123,7 milioni per ciascuna annualità 2025 e 2026: alla PL sono allegate le tabelle ricognitive concernenti le relative misure, suddivise per ogni scaglione di reddito imponibile (IRPEF) e per settori di attività e categorie di soggetti passivi (IRAP) (Allegati B e C), in continuità con quanto avvenuto negli scorsi anni.

Per effetto di quanto previsto dall'articolo 2 della Legge di stabilità 2025, le disposizioni in materia di **Addizionale regionale all'IRPEF** si applicano, per gli anni di imposta 2025 e 2026, con riferimento alle misure e agli scaglioni di reddito previsti ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 30 marzo 2023, n. 1 (*Legge di stabilità regionale 2023*), sulla scorta delle facoltà previste dall'articolo 98 dell'A.C. 2112-bis. L'articolo 2, commi 1 e 2, della l.r. 1/2023 conferma, a decorrere dall'anno d'imposta 2023, le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, della l.r. n. 2/2013, che prevede la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF, pari all'1,6%, per tutti gli scaglioni di reddito imponibile, con esclusione del primo (fino a 15.000,00 euro) (ai sensi dell'art. 2, c. 1, l.r. n. 1/2023). La succitata l.r. 1/2023 ha previsto una tabella riepilogativa (ai sensi dell'art. 2, c. 2, della l.r. n. 1/2023), nella quale sono indicati, distintamente per ogni scaglione di reddito imponibile, l'aliquota

di base di cui all'art. 6, c. 1, del d.lgs. n. 68/2011 (1,23%), la maggiorazione prevista ai sensi dell'art. 1, c. 174, della legge n. 311/2004 (0,5%), nonché la citata maggiorazione pari all'1,6%.

<i>Scaglione di reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF</i>	<i>Aliquota base ex art. 6, c. 1, d.lgs. n. 68/2011</i>	<i>Maggiorazione ex art. 1, c. 174, legge n. 311/2004</i>	<i>Maggiorazione ex art. 6, c. 1, d.lgs. n. 68/2011 e art. 2, c. 1, l.r. n. 2/2013</i>	ALIQUOTA TOTALE
fino a 15.000,00 euro	1,23%	0,50%	-	1,73%
oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro	1,23%	0,50%	1,60%	3,33%
oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00 euro	1,23%	0,50%	1,60%	3,33%
oltre 50.000,00 euro	1,23%	0,50%	1,60%	3,33%

In tale contesto, con le disposizioni contenute nell'articolo 2 della Legge di stabilità 2025, si dispone che per gli anni di imposta 2025 e 2026, la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 marzo 2023, n. 1 non trova applicazione nei confronti dei soggetti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF fino a 28.000,00 euro.

Il comma 1 dell'art. 6 del D.lgs. 68/2011 dispone che:

- l'aliquota ordinaria dell'addizionale regionale è pari all'1,23%;
- rientra nella facoltà delle Regioni di disporre una maggiorazione delle aliquote dell'addizionale IRPEF fino allo 0,5% per il 2013, all'1,1% per il 2014 e, a decorrere dal 2015, al 2,1%. La maggiorazione oltre lo 0,5% non può, in ogni caso, trovare applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione di reddito ai fini IRPEF. Le Regioni possono, altresì, operare l'eventuale riduzione delle aliquote dell'addizionale IRPEF, purché la riduzione fiscale si realizzi esclusivamente a carico del bilancio regionale;
- per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, le regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale". Il riferimento agli "scaglioni di reddito" implica:
 - la necessità di disporre variazioni delle aliquote avendo a riferimento gli scaglioni di reddito dell'IRPEF erariale, indicati all'articolo 11 del D.P.R. 22-12-1986 n. 917;
 - la necessità di disegnare manovre fiscali che realizzino una progressività per scaglioni.

Il D.lgs. 68/2011 introduce una serie di vincoli incrociati a partire alla facoltà delle Regioni di rimodulare l'addizionale regionale IRPEF e l'IRAP. La finalità di queste restrizioni incrociate va

ricercata nella volontà del legislatore di limitare gli spazi di discrezionalità delle Regioni affinché la riduzione del carico fiscale sulle imprese non sia compensata dall'aumento dello stesso sulle persone fisiche. Nello specifico:

- l'articolo 6, al comma 3, prevede che se la Regione ha disposto la riduzione dell'IRAP, non può contestualmente maggiorare l'addizionale IRPEF in misura superiore allo 0,5%.
- l'articolo 5 dispone che “non può essere disposta la riduzione dell'IRAP se la maggiorazione dell'addizionale IRPEF è superiore allo 0,5%”.

Il comma 10 dell'art. 6 del D.lgs. 68/2011 dispone che “restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari”.

Per la regione sottoposta al piano di rientro resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del piano, delle maggiorazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF ove scattata automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Occorre soffermarsi sulle modalità di coordinamento tra le disposizioni di cui al comma 1 e quelle di cui al comma 10. In particolare, vi è la necessità di chiarire se le disposizioni di cui al comma 10, nel richiamare la validità dell'applicazione degli automatismi fiscali in caso di squilibrio delle gestioni sanitarie previsti dalla normativa vigente implicano la contenenza dei relativi effetti fiscali discendenti nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1 (+2,1% dal 2015) o se, diversamente, l'autonoma applicazione degli automatismi fiscali possa implicare il superamento del limite massimo succitato. Seppure in assenza di un chiarimento espresso da parte del competente Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il tema è stato oggetto di approfondita valutazione in seno ai tavoli di verifica degli adempimenti posti a carico delle Regioni per l'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del D.L. 35/2013, ai fini della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità. In tale sede, gli uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze competenti in materia hanno chiarito che l'eventuale applicazione degli automatismi fiscali di cui al comma 10 non possa implicare il superamento del limite massimo di rimodulazione in aumento dell'aliquota di cui al comma 1. Resta inteso che rientra nella sfera di competenza legislativa regionale coordinare le eventuali maggiorazioni fiscali disposte dall'Amministrazione con la leva automatica attivata per effetto del quadro normativo nazionale, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 1. Alla luce di quanto suesposto, è possibile sintetizzare gli ambiti di manovrabilità regionale nelle tavole che seguono, a seconda della presenza o meno di piani di rientro connessi a

squilibri del SSR.

Spazi di manovrabilità in assenza di automatismi fiscali connessi a squilibri sanitari

Primo scaglione di reddito	
Aliquota ordinaria 1,23%	Spazio di manovrabilità regionale 0,50%
Successivi scaglioni di reddito	
Aliquota ordinaria 1,23%	Spazio di manovrabilità regionale 2,10%

Spazi di manovrabilità in presenza di automatismi fiscali connessi a squilibri sanitari

Primo scaglione di reddito		
Aliquota ordinaria 1,23%	Automatismo fiscale 0,50%	
Successivi scaglioni di reddito		
Aliquota ordinaria 1,23%	Automatismo fiscale 0,50%	Spazio di manovrabilità regionale 1,60%

Per quel che concerne l'IRAP, la base di partenza è rappresentata dalle disposizioni di cui alla legge di stabilità regionale 2023 (in particolare, art. 1, cc. 3 e 4), ai sensi delle quali “a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, con riferimento all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), resta ferma la maggiorazione prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della l. 311/2004” (pari allo 0,92%). In virtù di ciò, la tabella riepilogativa con l'indicazione, distintamente per settori di attività e categorie di soggetti passivi, dell'aliquota di base e della maggiorazione, previste ai sensi dell'articolo 16, cc. da 1 a 3, del d.lgs. n. 446/1997 e successive modifiche, era la seguente:

Codice	Settori di attività e categorie di soggetti passivi	Aliquota base	Maggiorazione ex art. 16, c. 3, d.lgs. n. 446/1997 e art. 1, c. 174, l. n. 311/2004	ALIQUOTA TOTALE
001	Aliquota ordinaria	3,90%	0,92%	4,82%
002	Aliquota per banche, altri enti e società finanziarie	4,65%	0,92%	5,57%
003	Aliquota per imprese di assicurazione	5,90%	0,92%	6,82%
004	Aliquota per le imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori	4,20%	0,92%	5,12%
005	Aliquota per amministrazioni ed enti pubblici	8,50%	-	8,50%

A fronte della tabella di cui sopra, con le disposizioni di cui al presente articolo è stabilito che, per i

due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024 non trova applicazione la maggiorazione dell'aliquota dell'IRAP, pari allo 0,92%, per gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), escluse le imprese sociali costituite in forma di società. Tale disapplicazione non è consentita se il valore della produzione netta prodotto nel territorio regionale è superiore a euro 1.000.000,00. Dalle stime elaborate dalla struttura regionale competente, i soggetti interessati dall'esenzione sono valutabili in 1.600 unità, con un pagamento medio dell'imposta dovuta alla Regione ed interessata a riduzione, a legislazione vigente, pari a circa 2.000 euro ciascuno. Tale misura regionale, quindi, richiede una copertura stimata in 3,2 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026.

In virtù delle misure regionali come sopra evidenziate, **gli oneri a carico del bilancio regionale, consequenziali alle minori entrate derivanti dall'articolo 2 della Legge regionale di Stabilità 2025, sono pari a complessivi euro 123.700.000,00, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di cui euro 120.500.000,00, in riferimento alle disposizioni in materia di IRPEF ed euro 3.200.000,00 in riferimento alle disposizioni in materia di IRAP.**

Tutto sopra considerato, la manovra di bilancio 2025-2027 relativa alle Entrate di parte corrente (al netto del settore sanitario, delle altre risorse vincolate e delle partite tecniche) ammonta complessivamente a **euro 3.356,79 mln per l'anno 2025, euro 3.358,29 mln per l'anno 2026 ed euro 3.359,79 mln per l'anno 2027.**

Le Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa del Titolo 1 presentano i seguenti scostamenti con riferimento alle previsioni definitive 2024 e a quelli previsionali riferiti agli esercizi 2025, 2026 e 2027:

TRIBUTO	PREVISIONE DEFINIT. 2024	Prev.ne 2025	Prev.ne 2026	Prev.ne 2027
TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI (ARTT. 1 E 7 L. R. 28/12/1971, N. 1)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
TASSA AUTOMOBILISTICA (ARTT. 1 E 12 L. R. 28/12/1971, N. 1)	580.000.000,00	580.000.000,00	580.000.000,00	580.000.000,00
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'ACCISA SUL GAS NATURALE USATO COME COMBUSTIBILE ED IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESSENTI (D.LGS. 21/12/1990, N. 398, D.LGS. 02/02/2007, N. 26)	50.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00

TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI (ART.3, COMMA 24 DELLA LEGGE 28.12.1995, N. 549)	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI DEL DEMANIO MARITTIMO (LEGGI 494/93 E 449/97)	1.600.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
GETTITO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE (IRBA) D.LGS. N. 398/90	0,00	0,00	0,00	0,00
GETTITO DERIVANTE DALL'IMPOSTA REGIONALE SULLE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI (IRESA)	8.000.000,00	11.000.000,00	12.000.000,00	13.000.000,00
TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ART. 3, COMMI DA 20 A 23, L.N. 549/1995 E L.R. N. 16/1996 E S.M.I.)	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
TASSA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE (ART.8, COMMA 1, D. LGS. N. 68/2011 E ART.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

27, COMMA 1, LETT.C), L.R. N. 6/2018)				
IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI PROVENTI DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI EMESSI (L. N. 266/2005)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
ASSEGNAZIONE DELLO STATO A TITOLO DI RISTORO DELLE MINORI ENTRATE RELATIVE ALL'ABROGAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE (IRBA)	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP SANITA'(DLGS.446 DEL 15.12.97)	3.187.931.878,00	3.187.931.878,00	3.187.931.878,00	3.187.931.878,00

IRAP - QUOTA EX FONDO PEREQUATIVO DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 549/95	286.117.122,10	286.117.122,10	286.117.122,10	286.117.122,10
TASSA AUTOMOBILISTICA DA RISCOSSIONE COATTIVA	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
OTTIMIZZAZIONE RECUPERO RUOLI EQUITALIA PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. N. 193/2016 - TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA) RISCOSE A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. N. 193/2016 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) NON SANITA' RISCOSSA A SEGUITO	0,00	0,00	0,00	0,00

DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO				
ADDIZIONALE IRPEF SANITA'(D. LGS. 446 DEL 15.12.97)	1.041.389.000,00	1.041.389.000,00	1.041.389.000,00	1.041.389.000,00
COMPARTICIPAZIONE IVA SANITA'	7.497.611.224,85	7.497.611.224,85	7.497.611.224,85	7.497.611.224,85
COMPARTICIPAZIONE IVA - QUOTA A LIBERA DESTINAZIONE	50.474.563,00	50.474.563,00	50.474.563,00	50.474.563,00
IRAP - GETTITO DERIVANTE DA MANOVRA FISCALE REGIONALE	0,00	91.091.000,00	91.091.000,00	91.091.000,00
ADDIZIONALE IRPEF - GETTITO DERIVANTE DA MANOVRA FISCALE REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE DERIVANTI DALLA RIMODULAZIONE DELL'ADDIZIONALE IRPEF IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 1, LETTERE B) E C), DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 MAGGIO 2011, N. 68 - ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF NON SANITA'	824.511.000,00	861.966.000,00	861.966.000,00	861.966.000,00
RIVERSAMENTO DIRETTO DEI PROVENTI DA RECUPERO FISCALE IN MATERIA DI IRAP - ART. 9, D.LGS. 6 MAGGIO 2011, N. 68	165.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00
RIVERSAMENTO DIRETTO DEI PROVENTI DA RECUPERO FISCALE IN MATERIA DI ADDIZIONALE IRPEF - ART. 9, D.LGS. 6 MAGGIO 2011, N. 68	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
FONDO PER IL CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO AGLI ONERI DEL TPL	612.031.665,60	609.240.261,11	616.736.663,76	616.736.663,76
RECUPERO FISCALE E ALTRI TRIBUTI	2.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
ENTRATE DERIVANTI DALLO SVINCOLO DEL GETTITO DELLA MANOVRA FISCALE	42.976.292,85	0,00	0,00	0,00

REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 6, DEL DECRETO LEGGE 15 OTTOBRE 2013, N. 120				
ENTRATE DERIVANTI DAL GETTITO DELLA MANOVRA FISCALE REGIONALE IRAP IN APPLICAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 6, DEL DECRETO LEGGE 15 OTTOBRE 2013, N. 120	427.837.000,00	290.405.000,00	290.405.000,00	290.405.000,00

ENTRATE DERIVANTI DAL GETTITO DELLA MANOVRA FISCALE REGIONALE ADDIZIONALE IRPEF IN APPLICAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 6, DEL DECRETO LEGGE 15 OTTOBRE 2013, N. 120	460.221.000,00	473.796.000,00	473.796.000,00	473.796.000,00
ENTRATE DERIVANTI DALLO SVINCOLO DEL GETTITO DELLA MANOVRA FISCALE REGIONALE DI CUI ALL'ART. 2, C. 6, DEL D.L. N. 120/2013, DESTINATE ALLA RICAPITALIZZAZIONE DEI FONDI DI DOTAZIONE NEGATIVI DELLE AZIENDE SANITARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE RELATIVE ALLA L.R. N. 17/1995 (NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA E LA GESTIONE PROGRAMMATA DELL'ESERCIZIO VENATORIO)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Tot. entrate titolo I	15.438.100.746,40	15.402.922.049,06	15.411.418.451,71	15.412.418.451,71

(*) in riferimento alla previsione definitiva 2024, il dato è aggiornato al 04/12/2024

Il Collegio dà atto che, secondo le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2-ter, del D. Lgs. n. 118/2011, la quota iscritta in bilancio è pari alla stima del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze: l'ultima disponibile è quella del luglio 2024. Nell'ambito delle predette stime l'ultimo anno indicato è il 2025 e l'Amministrazione ha ritenuto di stanziare, prudenzialmente, lo stesso importo anche per l'annualità 2026 e 2027.

Per l'anno 2025 la quota ulteriore di gettito derivante dalle maggiorazioni dell'aliquota dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a complessivi euro 855,292 mln (al netto della quota destinata alla copertura del disavanzo sanitario pari ad euro 91,091 mln) è destinata per l'importo differenziale di 764,201 mln alle seguenti finalità per effetto dell'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 12:

- Oneri finanziari anticipazione D.L. n. 35/2013, per euro 118,166 mln;
- Trasporto pubblico locale, per euro 343,947 mln;
- Spese relative al settore sanitario, per euro 28,955 mln;

- Spese in materia sociale, per euro 122,733 mln;
- Spese in materia di istruzione, per euro 26,700 mln;
- Fondo per la riduzione della pressione fiscale e sostegno al reddito per euro 123,700 mln.

Le fonti di finanziamento del Fabbisogno Sanitario delle Regioni a Statuto Ordinario (RSO) sono quelle individuate dall'art. 15 del D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 sebbene, come sopra accennato, nelle more della completa attuazione del federalismo fiscale regionale, trovino applicazione le disposizioni di cui al D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56. Esse sono così elencabili:

1. Ricavi ed entrate proprie convenzionali delle aziende sanitarie;
2. IRAP;
3. Addizionale Regionale all'Irpef;
4. Integrazione a norma del D. Lgs. n. 56/2000 (compartecipazione regionale all'IVA).

Le entrate proprie delle aziende sanitarie contribuiscono al fabbisogno della spesa sanitaria nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale.

Irap non Sanità

Con decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è stata istituita l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Le regioni a statuto ordinario hanno la facoltà di variare l'aliquota di base +/- 0,92 per cento, differenziandola per settori di attività e per categorie di soggetti passivi, secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 3, del D. Lgs. n. 446/97.

Per garantire una maggiore autonomia di entrata, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è stata inoltre data la possibilità alle regioni di ridurre le aliquote dell'imposta, fino ad azzerarle e disporre deduzioni dalla base imponibile, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea.

La Regione Lazio, anche per il triennio 2025-2027, ha fissato una maggiorazione ordinaria dello 0,92 per cento, rispetto all'aliquota statale del 3,9%, ad eccezione di specifiche aliquote differenziate per alcune categorie di soggetti passivi e di settori di attività economiche.

Le differenziazioni vengono definite di anno in anno nella c.d. legge di stabilità regionale, il cui iter di approvazione segue quello del bilancio di previsione.

Per la determinazione del gettito Irap e dell'Addizionale regionale all'Irpef derivante dalla manovra fiscale regionale per gli anni di imposta 2025-2027, la Regione si è basata sulle ultime stime disponibili del Dipartimento delle Finanze del MEF elaborate a luglio 2024. Considerato che le predette stime sono riferite alle annualità sino al 2025, la regione ha ritenuto, prudenzialmente, di prevedere nel 2026 e 2027 gli stessi importi della stima del MEF prevista per l'anno 2025, nonostante l'andamento della stima annuale del PIL possa consentire una previsione crescente del gettito delle manovre fiscali.

Entrate da manovra fiscale IRAP

Il gettito derivante dalla manovra fiscale regionale dell'IRAP è stato stanziato nel bilancio di previsione 2025-2027 secondo le ultime stime disponibili del Dipartimento delle Finanze del MEF; i relativi importi sono indicati nella tabella che segue:

Anni d'imposta	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stime MEF (*)	399.016.000	364.944.000	401.281.000	381.496.000	381.496.000	381.496.000
Bilancio regionale (*)	399.016.000	364.944.000	401.281.000	381.496.000	381.496.000	381.496.000

() Gli importi delle annualità 2022/2024 sono relativi alla stima del Dipartimento delle Finanze del MEF del 30 novembre dei medesimi anni di cui alla stima in questione. Gli importi delle annualità 2025, 2026 e 2027 sono relativi all'ultima stima utile del Dipartimento delle Finanze del MEF del luglio 2024.*

Per l'anno 2025, la stima del MEF del luglio 2024 prevede un gettito IRAP pari ad euro 381.496.000.

Entrate Ex fondo perequativo ex Legge 549/1995

L'ex fondo perequativo è disciplinato dal combinato disposto dell'art. 42 del D. Lgs n. 446/1997 e dell'art. 13 del D. Lgs n. 56/2000 ed è annualmente accreditato sul c/c di Tesoreria regionale a valere sui gettiti IRAP per l'importo di euro 286.117.122,10.

Addizionale Regionale Irpef non Sanità (rivedi)

L'addizionale regionale all'Irpef è attualmente disciplinata dall'art. 6, del D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68. All'aliquota base dell'1,23 per cento, le Regioni sottoposte a piano di rientro possono aggiungere una maggiorazione pari allo 0,5 per cento.

Per tutti gli scaglioni, ad eccezione del primo (0-15.000,00 euro), le regioni possono elevare, a partire dall'anno 2015, la maggiorazione fino a 2,1 punti percentuali, portando così l'aliquota complessiva massima al 3,33%. Gli scaglioni d'imposta 2025, nonostante la riforma degli scaglioni a livello nazionale con la riduzione degli stessi a tre, sono confermati per le Regioni come nel 2023 e sono attualmente così divisi:

- a) fino a 15.000,00 euro;
- b) oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
- c) oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;
- d) oltre 50.000,00 euro.

La manovra 2025-2027 si caratterizza per l'introduzione del **fondo per la riduzione della pressione fiscale e sostegno al reddito** con lo stanziamento di euro 123.700.000, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di cui euro 120.500.000, in riferimento alle disposizioni in materia di IRPEF ed euro 3.200.000 in riferimento alle disposizioni in materia di IRAP.

Il gettito derivante dalla manovra fiscale dell'Addizionale regionale all'Irpef è stato stanziato nel bilancio di previsione 2025-2027 secondo le ultime stime disponibili del Dipartimento delle Finanze del MEF; i relativi importi sono indicati nella tabella che segue:

Anni d'imposta	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stime MEF (*)	882.564.000	1.245.051.000	1.192.998.000	1.335.762.000	1.335.762.000	1.335.762.000
Bilancio regionale (*)	882.564.000	1.245.051.000	1.192.998.000	1.335.762.000	1.335.762.000	1.335.762.000

(*) Gli importi delle annualità 2022/2024 sono relativi alla stima del Dipartimento delle Finanze del MEF del 30 novembre dei medesimi anni di cui alla stima in questione. Gli importi delle annualità 2025, 2026 e 2027 sono relativi all'ultima stima utile del Dipartimento delle Finanze del MEF del luglio 2024.

RISORSE RELATIVE AL RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA

Le entrate relative all'attività di controllo della Regione sono le seguenti:

TRIBUTO	PREVISIONE DEFINIT. 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
TASSA AUTOMOBILISTICA DA RISCOSSIONE COATTIVA	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
ENTRATE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. N. 193/2016 - TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA) RISCOSE A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. N. 193/2016 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) NON SANITA' RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00
RIVERSAMENTO DIRETTO DEI PROVENTI DA RECUPERO FISCALE IN MATERIA DI IRAP - ART. 9, D.LGS. 6 MAGGIO 2011, N. 68	165.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00
RIVERSAMENTO DIRETTO DEI PROVENTI DA RECUPERO FISCALE IN MATERIA DI ADDIZIONALE IRPEF - ART. 9, D.LGS. 6 MAGGIO 2011, N. 68	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
RECUPERO FISCALE E ALTRI TRIBUTI	2.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
totale	287.500.000,00	295.000.000,00	295.000.000,00	295.000.000,00

(*) in riferimento alla previsione definitiva 2024, il dato è aggiornato al 30/11/2024.

Il Collegio rileva che anche per anni 2025-2027, come per gli anni precedenti, prosegue l'attività di recupero dall'evasione fiscale.

Con riferimento alle entrate libere del Titolo 1 si rappresenta che la Regione ha comunicato che provvede al loro accertamento per cassa e per tale motivo non ha ritenuto di disporre alcun accantonamento alFCDE, tranne per i ruoli relativi alla Tassa auto che sono accertati per competenza e svalutati nel FCDE al 100 per cento.

Gli articoli 30/32 della L.R. 10 agosto 2020, n. 11 (legge di contabilità regionale), istituiscono e

disciplinano l'attività della Cabina di Regia il cui compito, tra l'altro, è quello di verificare la congruità della spesa rispetto al Documento Strategico di Programmazione ed il monitoraggio degli equilibri di bilancio.

TRASFERIMENTI CORRENTI

La voce trasferimenti correnti presenta i seguenti scostamenti con riferimento alle previsioni definitive 2024 e a quelli previsionali riferiti agli esercizi 2025, 2026 e 2027:

DESCRIZIONE TIPOLOGIA E CATEGORIA	PREVISIONE DEFINIT. 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.717.426.247,18	1.108.346.434,23	829.283.203,82	815.704.606,45
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	17.860.163,50	10.408.003,21	10.084.217,31	10.026.901,38
Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	1.036.477,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Tipologia 101	1.736.422.887,68	1.118.854.437,44	839.467.421,13	825.831.507,83
TIPOLOGIA 102: Trasferimenti correnti da famiglie				
Trasferimenti correnti da famiglie	111.352,80	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 102	111.352,80	0,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 103: Trasferimenti correnti da Imprese				
Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti correnti da imprese	223.245.491,53	211.200.000,00	211.200.000,00	211.200.000,00
Totale Tipologia 103	223.245.491,53	211.200.000,00	211.200.000,00	211.200.000,00
TIPOLOGIA 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	573.146,54	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 104	573.146,54	0,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	353.038.656,30	122.429.617,30	100.335.098,96	102.324.098,11
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	163.424,95	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 105	353.202.081,25	122.429.617,30	100.335.098,96	102.324.098,11
Totale entrate Titolo II	2.313.554.959,80	1.452.484.054,74	1.151.002.520,09	1.139.355.605,94

(*) in riferimento alla previsione definitiva 2024, il dato è aggiornato al 30/11/2024

Il Collegio dà atto della sensibile diminuzione delle previsioni iniziali di entrata da trasferimenti correnti rispetto alla previsione definitiva 2024 ma rappresenta che nella detta previsione definitiva 2024 hanno concorso gli effetti del riaccertamento dei residui 2023.

A questo si aggiunge che nella tipologia 105 delle risorse provenienti dall'Unione europea lo stanziamento 2022/2023 ha beneficiato dei trasferimenti legati alla conclusione della programmazione comunitaria del FSE 2014/2020.

Altri trasferimenti saranno iscritti in corso d'anno ed in variazione di Bilancio quando saranno disponibili gli eventuali provvedimenti di assegnazione da parte delle Amministrazioni e degli Enti pubblici nazionali ed internazionali.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

La voce delle Entrate extra tributarie presenta i seguenti scostamenti con riferimento alle previsioni definitive 2024 e a quelli previsionali riferiti agli esercizi 2025, 2026 e 2027:

DESCRIZIONE TIPOLOGIA E CATEGORIA	PREVISIONE DEFINIT. 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Vendita di beni	1.400.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	384.402.124,35	384.268.124,35	384.268.124,35	384.268.124,35
Proventi derivanti dalla gestione dei beni	31.915.000,00	30.651.000,00	30.651.000,00	30.651.000,00
Totale Tipologia 100	417.717.124,35	416.519.124,35	416.519.124,35	416.519.124,35
TIPOLOGIA 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.480.000,00	5.480.000,00	5.480.000,00	5.480.000,00
Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale Tipologia 200	5.830.000,00	5.930.000,00	5.930.000,00	5.930.000,00
TIPOLOGIA 300: Interessi attivi				
Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Altri interessi attivi	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 300	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TIPOLOGIA 400: Altre entrate da redditi da capitale				
Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	5.512.644,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 400	6.512.644,00	0,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti				
Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi in entrata	49.855.211,84	51.457.522,81	51.181.901,20	50.856.211,84
Altre entrate correnti n.a.c.	17.895.000,00	18.837.000,00	19.615.000,00	20.433.000,00
Totale Tipologia 500	67.750.211,84	70.294.522,81	70.796.901,20	71.289.211,84
Totale Entrate Titolo III	497.835.980,19	492.773.647,16	493.276.025,55	493.768.336,19

(*) in riferimento alla previsione definitiva 2024, il dato è aggiornato al 30/11/2024

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

La voce entrate in conto capitale presenta i seguenti scostamenti con riferimento alle previsioni definitive 2024 e a quelli previsionali riferiti agli esercizi 2025, 2026 e 2027:

DESCRIZIONE TIPOLOGIA E CATEGORIA	PREVISIONE DEFINIT. 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
TIPOLOGIA 100: Tributi in conto capitale				
Imposte da sanatorie e condoni	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale Tipologia 100	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti				
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.031.556.779,92	1.304.342.321,93	1.013.635.906,03	519.483.607,77
Contributi agli investimenti da Imprese	5.107.185,58	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	462.015.561,08	125.016.230,59	105.083.752,60	107.118.766,21
Totale Tipologia 200	3.498.679.526,58	1.429.358.552,52	1.118.719.658,63	626.602.373,98
TIPOLOGIA 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
Alienazione di beni materiali	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Totale Tipologia 400	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
TIPOLOGIA 500: Altre entrate in conto capitale				
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	37.395.169,06	26.500.000,00	6.500.000,00	1.500.000,00
Totale Tipologia 500	37.395.169,06	26.500.000,00	6.500.000,00	1.500.000,00
Totale Entrate Titolo IV	3.539.374.695,64	1.459.158.552,52	1.128.519.658,63	631.402.373,98

(*) in riferimento alla previsione definitiva 2024, il dato è aggiornato al 30/11/2024

Valgono le considerazioni già espresse in merito alle Entrate per trasferimenti correnti del Titolo 2.

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

La voce entrate da riduzione di attività finanziarie presenta i seguenti scostamenti con riferimento alle previsioni definitive 2024 e a quelli previsionali riferiti agli esercizi 2025, 2026 e 2027:

DESCRIZIONE TIPOLOGIA E CATEGORIA	PREVISIONE DEFINIT. 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
TIPOLOGIA 100: Alienazione di attività finanziarie				
Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 100	0,00	0,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 200: Riscossione crediti di breve termine				
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	3.016.770,62	3.016.770,62	3.016.770,62	3.016.770,62
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	5.570.380,30	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Tipologia 200	8.587.150,92	4.016.770,62	4.016.770,62	4.016.770,62
TIPOLOGIA 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine				
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	4.044.924,42	3.376.271,99	3.376.271,99	3.376.271,99

Totale Tipologia 300	4.044.924,42	3.376.271,99	3.376.271,99	3.376.271,99
TOTALE Entrate Titolo V	12.632.075,34	7.393.042,61	7.393.042,61	7.393.042,61

(*) in riferimento alla previsione definitiva 2024, il dato è aggiornato al 30/11/2024

ACCENSIONE PRESTITI

DESCRIZIONE TIPOLOGIA E CATEGORIA	PREVISIONE DEFINIT. 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
TIPOLOGIA 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 300	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate Titolo VI	0,00	0,00	0,00	0,00

Per gli anni dal 2024 al 2027, al finanziamento degli interventi programmati per spese di investimento, si provvede senza ricorrere al mercato finanziario, a valere sulle risorse disponibili di parte corrente previste nel bilancio di previsione ovvero mediante le risorse derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali.

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

La voce entrate per conto terzi e partite di giro presenta i seguenti scostamenti con riferimento alle previsioni definitive 2024 e a quelli previsionali riferiti agli esercizi 2025, 2026 e 2027:

DESCRIZIONE TIPOLOGIA E CATEGORIA	PREVISIONE DEFINIT. 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro				
Altre ritenute	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
Ritenute su redditi da lavoro dipendente	91.690.000,00	84.390.000,00	84.390.000,00	84.390.000,00
Ritenute su redditi da lavoro autonomo	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Altre entrate per partite di giro	2.259.612.230,36	612.796.904,45	709.624.979,50	584.898.191,62
Totale Tipologia 100	2.503.302.230,36	848.686.904,45	945.514.979,50	820.788.191,62
TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi				
Depositi di/presso terzi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Riscossione imposte e tributi per conto terzi	23.150.000,00	10.250.000,00	10.250.000,00	10.250.000,00
Totale Tipologia 200	24.150.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00
Totale Entrate Titolo IX	2.527.452.230,36	859.936.904,45	956.764.979,50	832.038.191,62

(*) in riferimento alla previsione definitiva 2024, il dato è aggiornato al 30/11/2024

SPESE CORRENTI

La voce spese correnti presenta i seguenti scostamenti con riferimento alle previsioni definitive 2024 e a quelli previsionali riferiti agli esercizi 2025, 2026 e 2027:

<i>Macroaggregati</i>		PREVISIONE DEFINIT. 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
101	Redditi da lavoro dipendente	369.985.536,67	330.049.659,30	329.648.627,92	326.314.663,28
102	imposte e tasse a carico ente	26.019.798,19	25.260.000,00	25.260.000,00	25.260.000,00
103	acquisto beni e servizi	1.590.032.308,92	1.480.627.234,10	1.443.390.430,56	1.436.549.850,79
104	trasferimenti correnti	15.393.273.862,01	13.887.897.981,25	13.714.663.133,45	13.563.124.971,33
105	trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
106	fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107	interessi passivi	517.395.435,95	493.737.612,30	473.809.821,60	454.326.378,97
108	altre spese per redditi dicapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	18.284.808,07	16.774.000,00	16.641.000,00	16.541.000,00
110	altre spese correnti	337.087.373,69	294.875.422,92	254.426.055,10	123.309.925,13
Totale spese correnti		18.252.079.123,50	16.529.221.909,87	16.257.839.068,63	15.945.426.789,50

(*) in riferimento alla previsione definitiva 2024, il dato è aggiornato al 30/11/2024

SPESE IN CONTO CAPITALE

La voce spese in conto capitale presenta i seguenti scostamenti con riferimento alle previsioni definitive 2024 e a quelli previsionali riferiti agli esercizi 2025, 2026 e 2027:

<i>Macroaggregati</i>		PREVISIONE DEFINIT. 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	866.562.893,00	364.272.064,19	279.088.391,73	199.054.326,34
203	Contributi agli investimenti	3.771.693.946,27	1.343.985.540,26	1.088.256.914,91	527.826.024,77

204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	57.812.090,83	41.826.300,00	45.826.300,00	63.826.300,00
Totale spese in c/capitale		4.696.068.930,10	1.750.083.904,45	1.413.171.606,64	790.706.651,11

(* in riferimento alla previsione definitiva 2024, il dato è aggiornato al 30/11/2024)

Gli allegati A e B alla Nota integrativa della proposta di legge di bilancio di previsione 2025-2027 individuano, rispettivamente, l'elenco degli interventi per spese di investimento finanziati con le dismissioni patrimoniali ed altre entrate e con il *surplus* di parte corrente, al netto:

- 1) degli investimenti finanziati con fondo pluriennale vincolato;
- 2) degli investimenti finanziati con entrate correnti vincolate;
- 3) degli investimenti finanziati con le entrate in conto capitale vincolate.

Di seguito è riportato, per ciascuna annualità 2025, 2026 e 2027, il totale degli investimenti di cui ai predetti allegati A e B alla Nota integrativa della proposta di legge di bilancio 2025-2027:

SPESE DI INVESTIMENTO (FINANZIATE CON LE DISMISSIONI PATRIMONIALI E SURPLUS CORRENTE)	2025	2026	2027
	289.516.546,39	285.814.060,98	162.544.277,13
<u>Fonte di finanziamento:</u>			
Investimenti finanziati con il ricorso al debito	0,00	0,00	0,00
Investimenti finanziati con le entrate derivanti dalle dismissioni patrimoniali ed altre entrate	9.693.042,61	9.693.042,61	9.693.042,61
Investimenti finanziati con surplus corrente	279.823.503,78	276.121.018,37	152.851.234,52

SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

La voce spese per incremento di attività finanziarie presenta i seguenti scostamenti con riferimento alle previsioni definitive 2024 e a quelli previsionali riferiti agli esercizi 2025, 2026 e 2027:

		<i>Previsione definitiva 2024</i>	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
301	Acquisizioni di attività finanziarie	2.100.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti a breve termine	5.570.380,30	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
303	Concessione crediti medio - lungo termine	6.597.556,00	0,00	0,00	0,00

304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese per incremento attività finanziarie		14.267.936,30	2.950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

(*) in riferimento alla previsione definitiva 2024, il dato è aggiornato al 30/11/2024

Lo stanziamento di euro 2.950.000 nella previsione 2025 si riferisce all'acquisizione della partecipazione nel Centro Agroalimentare di Roma per euro 1.950.00: per la restante parte si tratta del Fondo di rotazione per le anticipazioni delle spese connesse alla rimozione degli abusi edilizi. Stesso stanziamento di euro 1.000.00 per le successive annualità 2026-2027

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (Limiti)

L'art. 57, comma 2, del D.L. n. 124/2019, ha previsto che a decorrere dall'anno 2020, alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:

- a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
- e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111.

INDEBITAMENTO

Nelle pagine che seguono è dedicato apposito paragrafo all'indebitamento

FONDI E ACCANTONAMENTI

- ACCANTONAMENTO FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ

L'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, al punto 3.3, prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito, comprese quelle per le quali non è certa la riscossione

integrale: per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata che può dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione).

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Nel bilancio di previsione 2025-2027, Missione 20 – Programma 2, l'accantonamento al FCDE è stato calcolato utilizzando il metodo della media semplice intesa come media dei rapporti annui tra il totale incassato in c/competenza e l'accertamento di ciascuna tipologia degli ultimi 5 esercizi (dal 2020 al 2024). La Regione NON ha disposto l'accantonamento al FCDE delle entrate del Titolo 1 (accertamenti per cassa ed entrate vincolate) e del Titolo 2: l'accantonamento del triennio 2025-2027 è limitato alle entrate extratributarie del Titolo 3, tipologia 100, 200 e 500, del Titolo 4 (trasferimenti vincolati) tipologia 100 e 400, e del Titolo 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) tipologia 200 e 300.

La Regione non si è avvalsa della possibilità offerta dall'articolo 107-bis del D.L. n. 18/2020.

Il **FCDE Fondo crediti di dubbia esigibilità** prevede i seguenti accantonamenti nel triennio 2025-2027:

- anno 2025 euro 29.451.996,22 di cui euro 28.125.696,22 di parte corrente ed euro 1.326.300,00 di parte capitale;
- anno 2026 euro 29.348.594,71 di cui euro 28.022.294,71 di parte corrente ed euro 1.326.300,00 di parte capitale;
- anno 2027 euro 29.220.350,79 di cui euro 27.894.050,79 di parte corrente ed euro 1.326.300,00 di parte capitale.

L'Organo di revisione contabile ha accertato la regolarità del calcolo del fondo e il rispetto della percentuale minima di accantonamento.

- ACCANTONAMENTO FONDO RESIDUI PERENTI

Ai sensi dell'art. 42, comma 3, e dell'art. 60, comma 3, del D. Lgs. n. 118/2011, la Regione ha proceduto alla copertura dei residui perenti nella parte accantonata del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione presunto per un importo complessivo pari ad euro 411.841.688,72: tale accantonamento è coerente con le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18. A tale riguardo si ricorda che per le Regioni a Statuto Ordinario e limitatamente ai soli esercizi 2023 e 2024, l'art. 2, comma 6bis del DL 30/12/2023 n. 215 ha previsto la possibilità di ridurre

l'accantonamento obbligatorio pari al 70% al verificarsi di determinati presupposti (in particolare il rapporto tra disavanzo Lettera E di cui al prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2022 ed in numero della popolazione residente nel territorio regionale superiore ad euro 1.500 che risulta rispettato per la Regione Lazio).

Dalle stime per l'esercizio 2024 lo stock dei residui perenti dovrebbe assestarsi a circa 666 milioni (percentuale di copertura pari al 62% circa, in misura agevolata per il solo biennio 2023/2024 visto che a partire dal 2025 ritorna la misura minima dell'accantonamento al 70%);

- ACCANTONAMENTO FONDO RISCHIO CONTENZIOSO

Nel bilancio 2025-2027 risultano stanziati i seguenti importi:

- anno 2025 euro 20.000.000,00;
- anno 2026 euro 20.000.000,00;
- anno 2027 euro 20.000.000,00;

La quota complessivamente accantonata a titolo di Fondo rischi passività da contenzioso ammonta ad euro 281.802.658,26 di cui € 221.802.658,26 nel risultato presunto di amministrazione 2024 e la restante parte di € 60.000.000,00 a carico degli stanziamenti del triennio 2025-2027.

In sede di Relazione al Rendiconto per l'anno 2024 il Collegio provvederà a richiedere al Servizio Avvocatura Regionale il dettaglio dei contenziosi in essere e la valutazione del rischio non sanitario, al fine della verifica della congruità del Fondo contenzioso che sarà accantonato nel risultato di amministrazione 2024, in conformità al principio contabile applicato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011.

- ACCANTONAMENTI PER PASSIVITÀ POTENZIALI

I fondi relativi alle perdite potenziali stanziati nel triennio 2025-2027 del bilancio regionale sono i seguenti:

- € 4.000.000 quale stanziamento nel bilancio di previsione esercizio 2025 (di cui € 2.000.000 per la copertura delle perdite potenziali di parte corrente ed € 2.000.000 per la copertura delle perdite potenziali di parte capitale);
- € 4.000.000 quale stanziamento nel bilancio di previsione esercizio 2026 (di cui € 2.000.000 per la copertura delle perdite potenziali di parte corrente ed € 2.000.000 per la copertura delle perdite potenziali di parte capitale);
- € 4.000.000 quale stanziamento nel bilancio di previsione esercizio 2027 (di cui € 2.000.000 per la copertura delle perdite potenziali di parte corrente ed € 2.000.000 per la copertura delle perdite potenziali di parte capitale).

I predetti stanziamenti si sommano alla quota accantonata nel risultato presunto di amministrazione 2024 di euro 282.580.280,74 (euro 117.986.199,61 di parte corrente ed euro 164.594.081,13 in conto

capitale) ricompresa nella voce “Altri accantonamenti” pari ad 360.410.393,69.

- ACCANTONAMENTI PER PERDITE REITERATE ORGANISMI PARTECIPATI

Per la sola annualità 2025 del bilancio di previsione 2025-2027 è previsto un ulteriore stanziamento di euro 200.000,00 rispetto alla consistenza di euro 1.942.842,00 già accantonata nel risultato presunto di amministrazione 2024.

Si riepilogano di seguito gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione 2025-2027:

FONDO	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	28.125.696,22	28.022.294,71	27.894.050,79
Fondo crediti di dubbia esigibilità in conto capitale	1.326.300,00	1.326.300,00	1.326.300,00
Fondo rischi per spese legate al contenzioso	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Fondo per perdite reiterate degli organismi partecipati	200.000,00	0,00	0,00
Fondo per il pagamento di perdite potenziali derivanti da spese correnti	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Fondo per il pagamento di perdite potenziali derivanti da spese in conto capitale	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTALE	53.651.996,22	53.348.594,71	53.220.350,79

FONDI DI RISERVA E FONDI SPECIALI

Ai sensi degli artt. 48 e 49 del D. Lgs. n. 118/2011 e degli artt. 15, 16, 17 e 23 del regolamento regionale n. 26/2017, nella previsione 2025-2027 la Regione ha iscritto i seguenti stanziamenti:

FONDI (*)	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Fondo di riserva per spese obbligatorie	20.150.672,96	19.060.557,93	18.818.866,34
Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa	1.581.584.761,00	-	-
Fondo di riserva per spese impreviste	5.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Fondo per i cofinanziamenti regionali per spese di parte corrente	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Fondo per i cofinanziamenti regionali per spese in conto capitale	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi relativo a spese correnti	80.000.000,00	45.000.000,00	38.000.000,00
Fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi relativo a spese in conto capitale	18.000.000,00	22.000.000,00	40.000.000,00

(*) Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 1, comma 862, della Legge n. 145/2018, nel Programma 03, della Missione 20, Titolo 1, è stato istituito il **fondo di garanzia debiti commerciali**, cap. U0000T21513; tuttavia, non ricorrendo le condizioni previste dai commi 859 e seguenti dell'art. 1, della legge n. 145/2018, nel bilancio regionale 2025-2027 non è stato previsto alcuno stanziamento. La voce Fondi speciali comprende i fondi destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, per come rappresentati nell'ambito dell'Allegato 15 al bilancio regionale 2025-2027.

ORGANISMI PARTECIPATI

I bilanci d'esercizio 2023 delle società controllate e partecipate direttamente dalla Regione Lazio risultano approvati (eccezion fatta per Sanim S.p.A. ed Investimenti S.p.A. la cui discussione è prevista per le prossime settimane): per le società, anche indirette, poste in liquidazione, non si rende necessario procedere agli accantonamenti di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 175/2016 per le perdite non immediatamente ripianate, si riporta di seguito l'elenco degli enti ed organismi strumentali della Regione Lazio aggiornati con la D.G.R. n. 60 del 08 febbraio 2024, compresi nel G.A.P. Regione LAZIO:

Organismi Strumentali

- Consiglio Regionale del Lazio

Enti Strumentali Controllati

- ARPA LAZIO
- ARSIAL
- DISCO (LAZIODISU)
- IRVIT
- Istituto Carlo Arturo Jemolo
- Ente Monti Cimini - Riserva Naturale Lago di Vico
- Ente Parco Naturale dei Monti Aurunci
- Ente Parco Naturale di Veio
- Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi
- Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili

- Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini
- Ente Parco Naturale Regionale di Bracciano - Martignano
- Ente Parco Regionale dei Castelli Romani
- Ente Parco Regionale dell'Appia Antica
- Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse
- Ente Regionale Roma Natura
- Ente Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia
- Ente Riserva Naturale Regionale Nazzano - Tevere Farfa
- Fondazione "Film Commission di Roma e del Lazio"
- ATER Civitavecchia
- ATER del Comune di Roma
- ATER della Provincia di Roma
- ATER Frosinone
- ATER Latina
- ATER Rieti
- ATER Viterbo
- ASP "Asilo Savoia"
- ASP "Frosinone"
- ASP "Giovanni XXIII - Viterbo"
- ASP "I.R.A.I.M."
- ASP "Istituti di Santa Maria in Aquiro - I.S.M.A."
- ASP "Istituti Riuniti del Lazio"
- ASP "Istituto Romano San Michele - I.R.S.M."
- ASP "Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista"
- ASP "Tuscia"
- ASP "Fondazione Nicolò Piccolomini"

Enti Strumentali Partecipati

- Associazione "Istituto Altiero Spinelli"
- Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio
- Associazione Formez P.A.
- Fondazione Teatro di Roma
- Fondazione "Accademia Nazionale di Santa Cecilia"
- Fondazione "Angelo Frammartino"
- Fondazione "Cinema per Roma"
- Fondazione "Euroroma2024"
- Fondazione "La Quadriennale di Roma"
- Fondazione "Maxxi - Museo nazionale delle arti del XXI secolo"
- Fondazione "Museo della Shoah"
- Fondazione "Musica per Roma - Auditorium Parco della Musica"
- Fondazione "Roma Europa Arte e Cultura"
- Fondazione "Rome Technopole"
- Fondazione "Teatro dell'Opera di Roma"
- Fondazione "Vittorio Occorsio"
- Fondazione "Vulci"
- Consorzio Industriale del Lazio
- ASP "Istituti Riuniti - I.R.ASP"
- ASP "Sant'Alessio - Margherita di Savoia"

Di seguito l'elenco delle società controllate e partecipate dalla Regione Lazio:

Società controllate in via diretta comprese nel GAP

- ASTRAL S.p.A. (quota di partecipazione: 100%)
- Cotral S.p.A. (quota di partecipazione: 100%)
- Lazio Ambiente S.p.A in liquidazione (quota di partecipazione: 100%)
- Lazio Innova S.p.A. (quota di partecipazione: 80,50%)
- LAZIOCrea S.p.A. (quota di partecipazione: 100%)
- SANIM S.p.A. (quota di partecipazione: 100%)

Società controllate in via indiretta comprese nel GAP

- EP Sistemi S.p.A. in Liquidazione (quota di partecipazione di Lazio Ambiente S.p.A.: 60%)

Società Partecipate in via diretta comprese nel GAP

- Autostrade del Lazio S.p.A. in liquidazione (quota di partecipazione: 50,00%),
- C.A.R. S.c.p.A. (quota di partecipazione: 22,43%)
- Investimenti S.p.A. (quota di partecipazione: 20,09%)
- M.O.F. S.c.p.A. (quota di partecipazione: 20,50%)

ACCANTONAMENTO PER LA COPERTURA PERDITE SOGGETTI PARTECIPATI

Gli accantonamenti di euro 1.942.842,00 di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 175/2016 (già comma 552 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013), riferiti alle perdite societarie al 31 dicembre 2022, sono confluiti nella previsione della quota accantonata del risultato di amministrazione 2023: il medesimo accantonamento di euro 1.942.842,00 è rimasto inalterato anche nel risultato di amministrazione presunto 2024.

Si ricorda che “... l'ente, obbligato ad effettuare l'accantonamento in occasione della redazione del preventivo solo dopo la certificazione del risultato negativo, anche primadell'approvazione del bilancio d'esercizio della partecipata, pur senza esservi espressamente obbligato dall'art. 21 del D. Lgs. 175 del 2016, ben potrebbe valutare di procedere prudenzialmente ad accantonamenti, se dal monitoraggio sull'andamento della gestione societaria dovessero emergere perdite non ancora certificate” (Deliberazione n.25/2021/PARI, Sezione di Controllo per la Regione siciliana).

In linea con le precedenti indicazioni del Collegio dei Revisori⁴ e con quanto in precedenza evidenziato dalla Procura della Corte dei Conti nell'ambito della requisitoria al giudizio di parificazione del rendiconto regionale 2020⁵, all'esito dell'approvazione dei bilanci di esercizio 2024 la Regione dovrà provvedere all'adeguamento della misura dello stanziamento del fondo in questione potendo

⁴ “Per quanto sopra il Collegio invita l'Ente ad acquisire le evidenze contabili al 31/12/2020 di tutti i soggetti partecipati al fine di integrare (eventualmente) lo stanziamento assestato nel rispetto dell'art. 21 D.Lgs. 175/2016” (pag.11, Parere dei Revisori dei conti sulla proposta di assestamento bilancio di previsione 2021-2023, prot. 635459/2021)

⁵ “Poiché tra la data di approvazione del progetto di rendiconto 2020 ed il termine ultimo fissato dalla normativa di settore per l'approvazione dei bilanci della società partecipate sussiste un fisiologico scostamento, differito ulteriormente per l'esercizio 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 dall'art.106 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e ss.mm. e ii., la Procura evidenzia l'esigenza di apportare, in sede di assestamento, le opportune variazioni di bilancio, valutando la legittimità degli interventi a copertura di perdite o di ricapitalizzazione negli organismi partecipati.....” (Requisitoria Giudizio di Parifica Rendiconto 2020 - Corte dei Conti Sezione Controllo per il Lazio – n. 6166 del 15 settembre 2019)

procedere a nuovi accantonamenti ovvero allo svincolo di quote accantonate.

PIANO PERIODICO di RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Con Deliberazione n. 972 del 28 dicembre 2023 è stata approvata dalla Giunta la relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione periodico delle partecipazioni pubbliche detenute al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Con Deliberazione n. 973 del 28 dicembre 2023 è stata approvata dalla Giunta regionale la ricognizione ordinaria delle partecipazioni della Regione Lazio al 31 dicembre 2022, con l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, e la predisposizione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 175/2016, al fine di coniugare il soddisfacimento dei bisogni della collettività amministrata con l'efficienza e l'efficacia dei servizi resi.

Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo delle società in base alla succitata DGR:

Partecipazioni dirette				
NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
A.STRA.L. S.p.A.	07244131004	100,00%	Mantenimento senza interventi	art. 4, comma 2, lett a) del TUSP; art. 1, comma 4, lett. a) del TUSP
Autostrade del Lazio S.p.A. (in liquidazione)	09920731008	50,00%	Liquidazione	art. 1, comma 4, lett a) del TUSP; art. 2, comma 2-terdecies del D.L. 121/2021 conv. L. 156/2021
Cotral S.p.A.	06043731006	100,00%	Mantenimento senza interventi	art. 4, comma 2, lett a) del TUSP
Lazio Ambiente S.p.A. (in liquidazione)	11697651005	100,00%	Liquidazione	art. 1, comma 4, lett. a) del TUSP; art. 113, comma 1, L.R. 14/2021
Lazio Innova S.p.A.	05950941004	80,50%	Mantenimento senza interventi	art. 4, comma 2, lett d) del TUSP; art. 1, comma 4, lett a) del TUSP; All. A del TUSP
Laziocrea S.p.A.	13662331001	100,00%	Mantenimento senza interventi	art. 4, comma 2, lett d) del TUSP; art. 1, comma 4, lett a) del TUSP
SAN.IM. S.p.A.	07105781004	100,00%	Fusione della società per incorporazione in altra società	art. 1, comma 4, lett. a) del TUSP; art. 113, comma 2, L.R. 14/2021
Alta Roma S.C.p.A.	05518911002	18,54%	Liquidazione	art. 24, commi 5-5bis-5ter del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP) art. 13, comma 25, L.R. 20/21

Banca Popolare Etica S.Coop.p.A.	02622940233	0,003%	Mantenimento senza interventi	art. 4, comma 9-ter del TUSP
C.A.R. S.C.p.A.	03853631004	26,79%	Mantenimento senza interventi	art. 4, comma 2 lett. a), del TUSP; art. 3, L.R. 12/2022
Investimenti S.p.A.	05554271006	20,09%	Liquidazione	art. 1, comma 4, lett. a) del TUSP; art. 4, comma 7 del TUSP; art. 113, comma 3, L.R. 14/2021
M.O.F. S.p.A.	01704320595	20,50%	Mantenimento senza interventi	art. 4, comma 2 lett. a), del TUSP; art. 3, L.R. 12/2022
Tuscia Expò S.p.A. (in fallimento)	01690380561	25,00%	Scioglimento	

Partecipazioni indirette detenute attraverso: Lazio Ambiente S.p.A.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
E.P. Sistemi S.p.A. (in liquidazione)	07705380587	60,00%	Liquidazione	
Servizi Colleferro S.C.p.A.	04135971002	6,00%	perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione (a titolo oneroso o gratuito) o liquidazione della partecipazione nella "società tramite"	

Partecipazioni indirette detenute attraverso: Lazio Innova S.p.A.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Hol Roses S.p.A. (in fallimento)	06800581008	2,27%	Scioglimento	
Incentive S.p.A. (in fallimento)	00881470587	2,85%	Scioglimento	
Liricart S.Coop.a.R.L. (in liquidazione coatta amministrativa)	01792280602	6,42%	Liquidazione	
Media One S.p.A. (in fallimento)	07647821003	1,67%	Scioglimento	
Promozione e Sviluppo Latina S.R.L. (in fallimento)	01680080593	8,12%	Scioglimento	
Società per il Polo Tecnologico Industriale Romano S.p.A.	04976231003	0,07%	Mantenimento senza interventi	

Entro il termine del 31 dicembre 2024 la Regione dovrà provvedere ad adottare (art. 20 del D.Lgs. 175/2016):

- La relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione periodico delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2022;
- Ricognizione ordinaria delle partecipazioni della Regione Lazio al 31/12/2023;

Successivamente a tale data, l'Ente dovrà provvedere all'invio degli atti all'Osservatorio MEF ed alla Sezione di controllo della Corte dei conti territorialmente competente.

INDEBITAMENTO

La Regione può autorizzare nuovo debito, ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. n. 118/2011, solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione iscritte nel bilancio, sempre che gli oneri futuri dell'ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale.

Nelle entrate, di cui al periodo precedente, sono comprese le risorse del fondo di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise.

Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito come da prospetto che segue:

	2025	2026	2027
Garanzie prestate in essere	24.823.582,46	0,00	0,00
<i>di cui garanzie per le quali è stato costituito l'accantonamento</i>	24.823.582,46	0,00	0,00
<i>di cui garanzie che concorrono al limite indebitamento</i>	0,00	0,00	0,00

Per il triennio 2025-2027, al finanziamento degli interventi programmati per spese di investimento, come elencati all'interno della nota integrativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), si provvede senza ricorrere al mercato finanziario, ma a valere sulle risorse disponibili di parte corrente previste nel bilancio di previsione e mediante le risorse derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali.

L'ammontare degli oneri finanziari relativi ai mutui per la copertura delle spese di investimento risulta compatibile, per gli anni 2025, 2026 e 2027, con il limite della capacità di indebitamento previsto dagli artt. 40 e 62 del D. Lgs. n. 118/2011.

Si riporta, di seguito, il prospetto dimostrativo della capacità di indebitamento allegato alla proposta di legge di bilancio 2025-2027.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME				
Dati da stanziamento bilancio 2025-2027				
ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE (bilancio 2025-2027), art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011		COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	15.402.922.049,06	15.411.418.451,71	15.412.418.451,71
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità	(-)	11.818.023.102,85	11.818.023.102,85	11.818.023.102,85
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)		3.584.898.946,21	3.593.395.348,86	3.594.395.348,86
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)	(+)	716.979.789,24	718.679.069,77	718.879.069,77
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/2024	(-)	959.687.776,57	961.340.969,00	1.365.797.196,07
F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	361.129.502,01	356.823.561,64	761.273.653,50
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M= D-E-F-G-H+L)		118.421.514,68	114.161.662,41	114.355.527,20
TOTALE DEBITO				
Debito contratto al 31/12/2024	(+)	21.310.460.651,51	20.859.472.487,24	20.387.681.339,84
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato dalla Legge in esame	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELLA REGIONE		21.310.460.651,51	20.859.472.487,24	20.387.681.339,84
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		24.823.582,46	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		24.823.582,46	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

Nel calcolo del limite di indebitamento è stato escluso l'importo complessivo di euro 361.129.502,01 nel 2025, di euro 356.823.561,64 nel 2026 e di euro 761.273.653,50 nel 2027, relativi ai mutui del settore sanitario e alle anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013 e s.m.i. L'esclusione è specificamente prevista dalla normativa.

A seguito dei rilievi della Corte dei Conti espressi nel giudizio di parifica per l'esercizio 2022 la Regione ha inserito, nella capacità di indebitamento, il debito Sanim, escluso fino a detta annualità.

ONERI FINANZIARI

L'incidenza degli oneri finanziari (al netto di quelli espressamente esclusi dai limiti di indebitamento) sulle entrate tributarie non vincolate è indicata nel seguente prospetto, ponendola anche in relazione ai limiti di cui al citato art. 62 del D. Lgs. n. 118/2011. Infatti, il ricorso all'indebitamento da parte delle

regioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2, è ammesso solo rispettando quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con riferimento anche agli articoli 81 e 119 della Costituzione.

	Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
Oneri finanziari (capitale e interessi) al netto di quelli esclusi dal limite	603.779.750,72	598.558.274,56	604.517.407,36	604.523.542,57
Entrate tributarie al netto del finanziamento della sanità	3.711.168.643,55	3.584.898.946,21	3.593.395.348,86	3.594.395.348,86
% su entrate correnti	16,27%	16,70%	16,82%	16,82%
Limite art. 62 D.lgs n. 118/2011	20%	20%	20%	20%

I dati dell'anno 2024 sono desunti dalle previsioni definitive degli stanziamenti iscritti nel bilancio 2024. I dati del triennio 2025-2027 sono desunti dalla proposta di bilancio 2025-2027.

Di seguito è riportata la tabella con l'evoluzione del debito regionale nel periodo 2022-2027 (*).

Anno	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Residuo debito (+)	22.600.021.679,10	22.190.568.801,73	21.767.881.198,39	21.310.460.651,51	20.859.472.487,24	20.387.681.339,84
Nuovi prestiti (+)	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prestiti rimborsati (-)	409.452.877,37	422.687.603,34	457.420.546,88	450.988.164,27	471.791.147,40	894.912.817,10
Estinz. anticipate (-)	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	22.190.568.801,73	21.767.881.198,39	21.310.460.651,51	20.859.472.487,24	20.387.681.339,84	19.492.768.522,74

(*) I dati del 2022 e del 2023 sono desunti dai rispettivi rendiconti. Invece, le risultanze del 2024 sono dati di preconsuntivo. Nell'anno 2022, il nuovo prestito di 1,5 mld di euro è relativo a un mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti per l'estinzione anticipata, di pari importo, del mutuo contratto con il MEF ai sensi della legge n. 244/2007, art. 2, comma 46. Infine, si rappresenta che nel periodo 2022-2027, il dato relativo alla voce "Residuo debito" è al netto del credito residuo vantato nei confronti di Cartesio (tranche 1 e 5); per tale ragione, nello stesso periodo il dato della voce "Prestiti rimborsati" è al netto delle entrate rinvenienti dalla chiusura della tranche 1 e 5 del titolo Cartesio.

Gli oneri finanziari connessi alle rate di ammortamento dei prestiti già contratti, distintamente per la quota interessi e la quota capitale, sono stanziati nella proposta di bilancio di previsione 2025-2027 su appositi capitoli di spesa dedicati a ciascun piano di ammortamento.

Di seguito è riportata una tabella esplicativa degli oneri finanziari, interessi e quota capitale, del periodo 2022-2027.

Anno	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Int. passivi	602.616.782,38	544.364.581,71	517.290.435,95	493.632.612,30	473.704.821,60	454.221.378,97
Quota cap.	409.452.877,37	422.687.603,34	464.766.314,77	466.055.164,27	487.636.147,40	911.575.817,10
Totale	1.012.069.659,75	967.052.185,05	982.056.750,72	959.687.776,57	961.340.969,00	1.365.797.196,07

() I dati del 2022 e 2023 sono desunti dai rispettivi rendiconti e sono al netto delle entrate rinvenienti dalla chiusura della tranche 1 e 5 del titolo Cartesio. Invece, quelli dell'anno 2024 sono desunti dalle previsioni definitive degli stanziamenti iscritti nel bilancio 2024 e sono al lordo delle entrate rinvenienti dalla chiusura della tranche 1 e 5 del titolo Cartesio. Infine, i dati del triennio 2025-2027 sono desunti dalla proposta di bilancio 2025-2027 e sono al lordo delle entrate rinvenienti dalla chiusura della tranche 1 e 5 del titolo Cartesio.*

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Si rappresenta che dalla fine dell'esercizio 2021 la Regione NON ha più in essere strumenti finanziari derivati. Il Collegio si riporta al parere espresso al bilancio di previsione 2022-2024 in merito ai principali aspetti che hanno portato la Regione ad estinguere nel corso del 2021 i derivati ancora in portafoglio.

GESTIONE SANITARIA

L'art. 26, comma 1 del D. lgs. n. 68/2011 prevede che il fabbisogno sanitario nazionale standard sia determinato, in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, tramite intesa, coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza. In sede di determinazione, sono distinte la quota destinata complessivamente alle regioni a statuto ordinario, comprensiva delle risorse per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni, e le quote destinate ad enti diversi dalle regioni. Con riferimento alla programmazione 2025-2027, si riportano di seguito gli schemi di sintesi relativi alle entrate e alle uscite del perimetro sanitario, con separata evidenza delle classificazioni previste dall'art. 20 del D.Lgs 118/2011.

ENTRATE DEL PERIMETRO SANITARIO

Codifica art. 20 D.Lgs. n. 118/2011	Sub Codifica art. 20 D.Lgs. n. 118/2011 (Codice GSA)	Descrizione GSA	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026	Stanziamiento 2027
A	A1	Fondo Sanitario indistinto	11.785.143.703,85	11.785.143.703,85	11.785.143.703,85
	A2	Mobilità Sanitaria Attiva	376.442.124,35	376.442.124,35	376.442.124,35
	A3	Fondo Sanitario Vincolato	324.896.822,80	274.888.193,80	274.888.193,80
	A4	Fondo Sanitario Progresso e restituzioni	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	A5	Finanziamento Zooprofilattico	31.533.276,00	31.533.276,00	31.533.276,00
B	B1	Payback Farmaceutico	211.000.000,00	211.000.000,00	211.000.000,00
	B2	Fin.to Aggiuntivo Corrente da Altri Enti	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Entrate derivanti dalla tassa automobilistica regionale destinate a spese sanitarie correnti	33.135.000,00	33.605.000,00	30.300.000,00
	B3	Fin.to Aggiuntivo Corrente da Stato	197.355.420,94	32.419.609,22	25.170.745,66
C	C	Fin.to Disavanzo sanitario	91.091.000,00	91.091.000,00	91.091.000,00
		Entrate derivanti dalla tassa automobilistica regionale destinate a spese sanitarie correnti	0,00	91.091.000,00	0,00
	C(U)	Fin.to Avanzo sanitario	0,00	0,00	0,00
D		Entrate derivanti dalla tassa automobilistica regionale destinate a spese sanitarie in c/capitale	30.360.904,45	35.627.979,50	5.297.191,62
	D(S)	Fin.to Investimenti da Stato	605.320.888,86	475.837.309,99	102.048.366,52
	D(A)	Fin.to conto capitale altro			
S	S	Partite di Giro	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Totale			13.698.379.141,25	13.450.779.196,71	12.945.014.601,80

USCITE DEL PERIMETRO SANITARIO

Codifica art. 20 D.Lgs. n. 118/2011	Sub Codifica art. 20 D.Lgs. n. 118/2011 (Codice GSA)	Descrizione GSA	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026	Stanziamiento 2027
A	A1	Fondo Sanitario indistinto	11.639.311.873,72	11.639.311.873,72	11.639.311.873,72
	A2	Mobilità Sanitaria Passiva	522.273.954,48	522.273.954,48	522.273.954,48
	A3	Fondo Sanitario Vincolato	324.896.822,80	274.888.193,80	274.888.193,80
	A4	Fondo Sanitario Progresso e restituzioni	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	A5	Finanziamento Zooprofilattico	31.533.276,00	31.533.276,00	31.533.276,00
	A6	Payback Farmaceutico	211.000.000,00	211.000.000,00	211.000.000,00
	A7	Perenzione Corrente riscritta	0,00	0,00	0,00
	A8	Fin.to Aggiuntivo Corrente da Altri Enti	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	A9	Fin.to Aggiuntivo Corrente da Regione	33.135.000,00	33.605.000,00	30.300.000,00
	A10	Fin.to Aggiuntivo Corrente da Stato	197.355.420,94	32.419.609,22	25.170.745,66
C	C	Fin.to Disavanzo sanitario	91.091.000,00	91.091.000,00	91.091.000,00
	C	Ricapitalizzazione fondi di dotazione negativi aziende sanitarie	0,00	91.091.000,00	0,00
	C(U)	Fin.to Avanzo sanitario	0,00	0,00	0,00

USCITE DEL PERIMETRO SANITARIO

Codifica art. 20 D.Lgs. n. 118/2011	Sub Codifica art. 20 D.Lgs. n. 118/2011 (Codice GSA)	Descrizione GSA	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026	Stanziamiento 2027
D	D(P)	Perenzione Capitale reinscritta	0,00	0,00	0,00
	D(R)	Fin.to Investimenti da Regione	30.360.904,45	35.627.979,50	5.297.191,62
	D(S)	Fin.to Investimenti da Stato	605.320.888,86	475.837.309,99	102.048.366,52
	D(A)	Fin.to conto capitale altro	0,00	0,00	0,00
S	S	Partite di Giro	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Totale			13.698.379.141,25	13.450.779.196,71	12.945.014.601,80

Si procede di seguito all'analisi dei macroaggregati di entrata e di uscita a maggiore rilevanza.

A1) Fondo sanitario indistinto, A2) Mobilità sanitaria interregionale e internazionale.

L'art. 27 del D. lgs. n. 68/2011 prevede l'individuazione del fabbisogno sanitario nazionale in base ai costi e i fabbisogni standard determinati annualmente.

Le fonti di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale sono rappresentate dalla compartecipazione IVA per il finanziamento della Sanità assicurata dallo Stato alla Regione, in aggiunta alle stime di IRAP e addizionale IRPEF, nella misura necessaria a garantire l'importo del Fondo Sanitario Regionale (quota indistinta) determinato in via definitiva in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale.

Il livello del finanziamento del SSN cui concorre ordinariamente lo Stato è pari a 134.017 milioni di euro per il 2024, come da Rep. atti n. 228/CSR del 28 novembre 2024.

Nel predetto Livello di finanziamento sono ricomprese:

- la somma di 2.115,7 milioni di euro, di cui 1.000 milioni di euro previsto dall'art. 265, comma 4 DL 34/2020, quale concorso al finanziamento degli interventi previsti dal Titolo I del medesimo Decreto Legge e 1.115,7 milioni di euro previsto dall'art. 1 cc. 4-5-8 e art. 2 c. 10 DL 34/2020 per la Spesa personale per piano territoriale e ospedaliero;
- la somma di 554 milioni di euro previsto dall'art. 1 comma 447 della Legge 160 del 2019, per finanziare l'abolizione della quota di partecipazione al costo delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, per gli assistiti non esentati;
- la somma 33,7 milioni di euro previsto dall'art. 6 comma 2 della Legge 167/2016 per gli accertamenti diagnostici neonatali obbligatori.

Detto importo è stato ridotto di 964,00 milioni di euro, che finanziano il concorso statale alle spese dell'acquisto dei farmaci innovativi, ex art. 1, comma 401 Legge 232/2016.

Conseguentemente, il livello di finanziamento del SSN cui ha concorso lo Stato per l'anno 2024 si è rideterminato in euro 133.053 milioni di euro, che si articola nelle principali seguenti macro componenti:

- 128.600,2 milioni di euro Finanziamento indistinto;
- 4.452,8 milioni di euro Finanziamento vincolato.

Il quadro di riferimento nazionale per il triennio 2025-2027 è in fase di definizione e conseguentemente per le previsioni del triennio 2025-2027 viene considerato, in assenza di ulteriore previsione nazionale definitiva, il dato del fondo sanitario 2024.

Finanziamento	2022	2023	2024	2025/2027
Totale finanziamento Lordo	125.216.000.000	128.005.200.000	133.053.000.000	133.053.000.000
Indistinto	119.724.161.744	123.810.148.974	128.600.231.509	128.600.231.509
Finalizzato/Vincolato	3.953.614.256	2.227.714.256	2.306.826.256	2.306.826.256
Risorse COVID (D.L. 73/2021 - 228/2021 - 34/2023 - 215/2023 - 113/2024)	59.993.000	74.441.000	12.000.000	12.000.000
Potenziamento assistenza territoriale DM 77 (L. 234/2021, art. 1, c 274)	-	150.100.000	328.300.000	328.300.000
Vincolato Altri enti	974.311.000	1.098.449.770	1.135.567.235	1.135.567.235
Premialità e altri riparti	503.920.000	644.346.000	670.075.000	670.075.000

Gli stanziamenti di bilancio del Fondo sanitario regionale indistinto per il 2025-2027 sono stati stimati applicando la quota di accesso pari a circa il 9,63% sul livello di finanziamento indistinto, definito al netto delle quote vincolate e finalizzate del FSN, ripartite con specifiche Intese.

Le previsioni delle entrate del Fondo sanitario indistinto (entrate tributarie, trasferimenti correnti, entrate per mobilità attiva) sono di seguito riportate:

A1) Fondo Sanitario Indistinto

Capitolo	Finanziamento	2025	2026	2027
112501	IRAP	3.187.931.878	3.187.931.878	3.187.931.878
121502	ADD.IRPEF	1.041.389.000	1.041.389.000	1.041.389.000
121503	COMP. IVA	7.497.611.225	7.497.611.225	7.497.611.225
227195	FSN-QUOTE PREMIALI	52.984.291	52.984.291	52.984.291
227234	COVID DL 73/2021	5.227.310	5.227.310	5.227.310
	FSN LORDO	11.785.143.704	11.785.143.704	11.785.143.704

A)2 Mobilità sanitaria

311531	MOB.ATTIVA INTERREGIONALE	370.176.793	370.176.793	370.176.793
311532	MOB. ATTIVA INTERNAZIONALE	6.265.331	6.265.331	6.265.331

H11771	MOB.PASSIVA INTERREGIONALE	-370.176.793	-370.176.793	-370.176.793
H11771	PROD. OPBG e SMOM	-139.656.801	-139.656.801	-139.656.801
H11772	MOB.PASSIVA INTERNAZIONALE	-12.440.360	-12.440.360	-12.440.360

	FSN NETTO	11.639.311.874	11.639.311.874	11.639.311.874
--	------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Nello specifico, l'Irap-sanità, l'addizionale regionale all'Irpef-sanità, e la quota annua di compartecipazione regionale all'IVA sono state previste sulla base delle risorse assegnate nell'ultima intesa di riparto definitiva, ossia quella del FSN per il 2024, così come previsto dalla casistica applicativa per il Titolo II del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., emanata dal Ministero della Salute.

La spesa complessiva per il finanziamento del servizio sanitario regionale indistinto (FSR indistinto) è stanziata alla missione 13 (Tutela della salute) programma 1 (Servizio sanitario regionale) e, per il 2025-2027, è così suddivisa come segue:

Capitolo	Classificazione	2025	2026	2027
H11715	FSN INDISTINTO	11.455.944.262	11.455.944.262	11.457.100.273
H11722	FSN - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	9.000.000	9.000.000	9.000.000
H11725	FSN - SERVIZI INFORMATICI	57.993.475	62.547.086	60.000.000
H11726	FSN - ALTRI SERVIZI	15.638.952	15.638.952	15.000.000
H11727	FSN - ALTRI BENI DI CONSUMO	3.500.000	3.500.000	3.500.000
H11732	FSN SERVIZI AUSILIARI	28.205.799	28.410.199	30.000.000
H11733	FSN QUOTA PREMIALE	52.984.291	52.984.291	52.984.291
H11741	FSN - UTILIZZO BENI DI TERZI	9.023.584	4.469.973	5.000.000
H11763	COVID DL 73/2021	5.227.310	5.227.310	5.227.310
H11785	FSN - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.794.201	1.589.801	1.500.000
	FSN Indistinto netto	11.639.311.874	11.639.311.874	11.639.311.874

A3) Fondo sanitario vincolato

Con riferimento al finanziamento sanitario vincolato, i valori di stanziamento per la previsione 2025-2027, nei capitoli di entrata e nei capitoli di uscita sono determinati facendo riferimento agli ultimi atti di assegnazione intercorsi o in corso di adozione alla data di predisposizione del Bilancio di Previsione (assegnazioni 2024), secondo il seguente dettaglio:

A3 Entrate del Perimetro Sanitario

Capitolo	Descrizione	2025	2026	2027
E0000227101	ASSEGNAZIONE DELLO STATO SUL F.S.N. PER LA FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE (DECRETO LEGISLATIVO 8 AGOSTO 1991, N. 256)	7.749.652,20	7.749.652,20	7.749.652,20
E0000227104	QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE PER SPESE CORRENTI	86.340.860,27	86.340.860,27	86.340.860,27
E0000227106	ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER IL PAGAMENTO DI INDENNIZZI AGLI ALLEVATORI A SEGUITO DI ABBATTIMENTO DI ANIMALI E DELLE RELATIVE SPESE CONNESSE AI SENSI DELLA LEGGE 2.6.1988, N. 218 A CARICO DEL F.S.N.- QUOTA A DESTINAZIONE VINCOLATA	1.502.833,39	1.502.833,39	1.502.833,39
E0000227159	ASSEGNAZIONE FONDI DELLO STATO PER IL SERVIZIO SANITARIO PENITENZIARIO REGIONALE	17.487.952,59	17.487.952,59	17.487.952,59
E0000227180	MEDICINA PENITENZIARIA - FONDO SANITARIO NAZIONALE	782.000,00	782.000,00	782.000,00
E0000227191	ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE PREVISTE DALL'ART. 3-TER, COMMA 7, DEL D.L. 22/12/2011, N. 211, CONVERTITO CON LEGGE 17/02/2012, N. 9, PER IL SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI (OPG)	5.416.865,69	5.416.865,69	5.416.865,69

A3 Entrate del Perimetro Sanitario

Capitolo	Descrizione	2025	2026	2027
E0000227201	ASSEGNAZIONE DELLO STATO DELLE QUOTE RELATIVE AL RIMBORSO ALLA REGIONE PER L'ACQUISTO DI FARMACI INNOVATIVI EX L. 190/2014	124.513.421,12	124.513.421,12	124.513.421,12
E0000227216	ASSEGNAZIONE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE PER LA QUOTA SPERIMENTAZIONE REMUNERAZIONE FARMACIE (L. N. 205/2017)	4.456.021,46	4.456.021,46	4.456.021,46
E0000227228	ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ACCANTONATE SUL FONDO SANITARIO NAZIONALE, AI FINI DELL'ESENZIONE DELLE PERCENTUALI DI SCONTO PER LE FARMACIE CON FATTURATO INFERIORE AD EURO 150.000	318.553,22	318.553,22	318.553,22
E0000227230	ASSEGNAZIONE DELLO STATO CONCERNENTE IL FINANZIAMENTO DELLO SCREENING NAZIONALE GRATUITO PER L'ELIMINAZIONE DI HCV, PREVISTO DALL'ART. 25-SEXIES, COMMA 2, DEL D.L. N. 162/2019	4.729.478,00	4.729.478,00	4.729.478,00
E0000227264	ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER LE PRESTAZIONI DEGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO RESE A PAZIENTI IN MOBILITÀ ATTIVA (L. N. 178/2020, ART. 1, C. 496)	7.392.237,08	7.392.237,08	7.392.237,08
E0000227265	ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER IL POTENZIAMENTO DELL'ASSISTENZA TERRITORIALE (L. N. 234/2021, ART. 1, C. 274)	50.008.629,00	0,00	0,00
E0000227268	ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER LA REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA IN FAVORE DELLE FARMACIE PER IL RIMBORSO DEI FARMACI EROGATI IN REGIME DI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ART. 1, COMMA 532, L. N. 197/2022	13.236.914,00	13.236.914,00	13.236.914,00
E0000227271	ASSEGNAZIONE DELLO STATO SUL F.S.N. PER LA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI E SUI LUOGHI DI LAVORO - ART. 50, D.L. N. 73/2021	961.404,78	961.404,78	961.404,78
TOTALE ENTRATE		324.896.823	274.888.194	274.888.194

A3 Uscite del Perimetro Sanitario

Capitolo	Descrizione	2025	2026	2027
U0000H11101	SPESE CORRENTI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI RELATIVE AL SERVIZIO SANITARIO, QUOTA A DESTINAZIONE INDISTINTA (ART. 4 LETT. A L.R. 8/9/1983 N. 58) - FONDI VINCOLATI § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	86.340.860,27	86.340.860,27	86.340.860,27
U0000H11108	UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE STATALE PER IL PAGAMENTO DI INDENNIZZI AGLI ALLEVATORI A SEGUITO DI ABBATTIMENTI DI ANIMALI E DELLE RELATIVE SPESE CONNESSE, AI SENSI DELLA LEGGE 2 GIUGNO 1988, N. 218 § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.502.833,39	1.502.833,39	1.502.833,39
U0000H11122	UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER IL SERVIZIO SANITARIO PENITENZIARIO REGIONALE § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	17.487.952,59	17.487.952,59	17.487.952,59
U0000H11723	UTILIZZAZIONE DELLE ASSEGNAZIONI DELLO STATO ALLE REGIONI DI RISORSE A VALERE SUL FSN DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DELLA MEDICINA PENITENZIARIA AI SENSI DEL D.LGS 230/1999 § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	782.000,00	782.000,00	782.000,00
U0000H11739	UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DELLO STATO DELLE QUOTE RELATIVE AL RIMBORSO ALLA REGIONE PER L'ACQUISTO DI FARMACI INNOVATIVI EX L. 190/2014 § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	124.513.421,12	124.513.421,12	124.513.421,12
U0000H11749	UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE PER LA QUOTA SPERIMENTAZIONE REMUNERAZIONE FARMACIE (L. N. 205/2017) § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	4.456.021,46	4.456.021,46	4.456.021,46

A3 Uscite del Perimetro Sanitario

Capitolo	Descrizione	2025	2026	2027
U0000H11757	UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ACCANTONATE SUL FONDO SANITARIO NAZIONALE, AI FINI DELL'ESENZIONE DELLE PERCENTUALI DI SCONTO PER LE FARMACIE CON FATTURATO INFERIORE AD EURO 150.000 § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	318.553,22	318.553,22	318.553,22
U0000H11759	UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DELLO STATO CONCERNENTE IL FINANZIAMENTO DELLO SCREENING NAZIONALE GRATUITO PER L'ELIMINAZIONE DI HCV, PREVISTO DALL'ART. 25-SEXIES, COMMA 2, DEL D.L. N. 162/2019 § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	4.729.478,00	4.729.478,00	4.729.478,00
U0000H11776	UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER LE PRESTAZIONI DEGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO RESE A PAZIENTI IN MOBILITÀ ATTIVA (L. N. 178/2020, ART. 1, C. 496) § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	7.392.237,08	7.392.237,08	7.392.237,08
U0000H11777	UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER IL POTENZIAMENTO DELL'ASSISTENZA TERRITORIALE (L. N. 234/2021, ART. 1, C. 274) § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	50.008.629,00	0,00	0,00
U0000H11778	UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER LA REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA IN FAVORE DELLE FARMACIE PER IL RIMBORSO DEI FARMACI EROGATI IN REGIME DI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ART. 1, COMMA 532, L. N. 197/2022 § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	13.236.914,00	13.236.914,00	13.236.914,00
U0000H11781	UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DELLO STATO SUL F.S.N. PER LA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI E SUI LUOGHI DI LAVORO - ART. 50, D.L. N. 73/2021 § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	961.404,78	961.404,78	961.404,78
U0000H13167	FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - DECRETO LEGISLATIVO 8 AGOSTO 1991, N. 256 § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	7.649.652,20	7.649.652,20	7.649.652,20
U0000H13170	UTILIZZAZIONE DELLE ASSEGNAZIONI DELLO STATO DI RISORSE DI PARTE CORRENTE PREVISTE DALL'ART. 3-TER, COMMA 7, DEL D.L. 22/12/2011, N. 211, CONVERTITO CON LEGGE 17/02/2012, N. 9, PER IL SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI (OPG) § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	5.416.865,69	5.416.865,69	5.416.865,69
U0000H13177	ARMO - FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - DECRETO LEGISLATIVO 8 AGOSTO 1991, N. 256 § UTILIZZO DI BENI DI TERZI	85.000,00	85.000,00	85.000,00
U0000H13178	ARMO - FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - DECRETO LEGISLATIVO 8 AGOSTO 1991, N. 256 § ALTRI SERVIZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE USCITE		324.896.823	274.888.194	274.888.194

A6) Payback farmaceutico

Con riferimento al finanziamento del payback farmaceutico, lo stesso è stato valorizzato per il triennio 2025-2027 in 211 milioni di euro sulla base dell'incasso 2024.

A9) Finanziamento aggiuntivo corrente da Regione

Il finanziamento aggiuntivo corrente da Regione è stato determinato, sulla base delle esigenze rappresentate dalla Direzione "Salute e integrazione socio-sanitaria" e delle disponibilità del Bilancio regionale, per i seguenti importi, comprensivi dello stanziamento destinato dalla Regione al

finanziamento degli indennizzi per la legge n. 210/1988:

A9/Aggiuntivo corrente da Regione

Finanziamento	2025	2026	2027
Finanziamento Aggiuntivo Corrente da regione	33.135.000	33.605.000	30.300.000

Per il dettaglio degli stanziamenti di previsione si rimanda ai singoli capitoli di uscita del perimetro sanitario con classificazione gestionale A9.

Finanziamento in conto capitale, da Stato D(S), da Regione D(R)

Per quanto riguarda il finanziamento in conto capitale, gli stanziamenti previsti nel Bilancio di previsione 2025-2027, si suddividono in base alla fonte: finanziamento dello Stato e finanziamento da Bilancio regionale. Per quanto riguarda la prima tipologia gli stessi possono essere iscritti in bilancio a seguito del provvedimento nazionale di ammissione al finanziamento sono articolati nel triennio secondo il seguente dettaglio.

D(S) finanziamento in conto capitale da Stato

Finanziamento	2025	2026	2027
Capitale da Stato	605.320.889	475.837.310	102.048.367

Per il dettaglio degli stanziamenti di previsione si rimanda ai singoli capitoli di uscita del perimetro sanitario con classificazione gestionale D(S).

Il finanziamento stanziato dal Bilancio regionale in conto capitale in ambito sanitario è, invece, articolato nel triennio secondo i seguenti valori.

D(R) finanziamento in conto capitale da Regione

Finanziamento	2025	2026	2027
Capitale da Regione	30.360.904	35.627.980	5.297.192

Per il dettaglio degli stanziamenti di previsione si rimanda ai singoli capitoli di uscita del perimetro sanitario con classificazione gestionale D(R).

C) Finanziamento del Disavanzo sanitario

Con riferimento al finanziamento del disavanzo sanitario annuale, assicurato dall'utilizzo della maggiore fiscalità all'uopo vincolata, nel Bilancio di previsione 2025-2027 sono stati iscritti in Entrata e in Uscita, 91 mln di euro per gli anni 2025 e 2027 e 182 mln di euro per l'anno 2026 di cui 91 mln di euro che trovano copertura nella tassa automobilistica regionale e destinate al perimetro sanitario per la ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende del SSR.

SPESA DEL PERSONALE

La Direzione del personale ha comunicato che, sulla base dei dati del sistema SIR-HR alla data del 31/12/2023, la composizione del personale risulta essere di:

	GIUNTA	CONSIGLIO	TOTALE
DIRIGENTI A T.I.	129	7	136
DIRIGENTI A T.D.	41	2	40
RESPONSABILI STRUTTURA DI DIRETTA COLLABORAZIONE	11	0	11
COMPARTO	3338	291	3642
COLL. SEGRETERIE	123	126	249
GIORNALISTI	0	0	0

L'aggiornamento delle unità impiegate non tiene conto dei dipendenti in aspettativa per incarico c/o altre amministrazioni, non sono compresi i dirigenti/dipendenti in posizione di comando "IN" c/o la Regione e quelli che sono cessati al 01/01/2023.

La spesa per lavoro dipendente prevista per il triennio 2025-2027 tiene conto:

- del vincolo finanziario di riduzione della spesa di personale rispetto al dato medio della spesa di personale degli anni 2011-2012-2013 (art. 1, commi 557 e ss., Legge n. 296/2006);
- dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come previsto dal comma 2, dell'art. 23, del D. Lgs. n. 75/2017;
- dei limiti di spesa relativi alle facoltà assunzionali fissati dall'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014, fissati per le annualità dal 2018 e successive al 100% del *turn over*;
- dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, così come regolati dal decreto 3 settembre 2019 "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle Regioni*", che per il Lazio, tenuto conto della numerosità della popolazione, è individuato nella percentuale dell'8,50%; detto valore soglia risulta rispettato poiché il rapporto percentuale tra spesa del personale per l'anno 2023 e la media delle entrate correnti del triennio 2021-2023, è pari al 5,73%;
- di quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, del D.L. n. 90/2014, per il quale i limiti di cui al medesimo articolo, ovvero i limiti di spesa complessivi per il personale (ex art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014) e i limiti di spesa relativi alle facoltà assunzionali, non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo;

- di quanto disposto dall'art. 1, comma 424, della legge n. 190/2014, per il quale la spesa di personale proveniente dalle ex province non rileva al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557, dell'articolo 1, della legge n. 296/2006;
- di quanto disposto dall'art. 1, commi 793-799, della legge n. 205/2017, per il quale la spesa di personale proveniente dai centri per l'impiego non rileva al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557, dell'articolo 1, della legge n. 296/2006;
- di quanto disposto dall'art. 1, c. 258, della Legge n. 145/2018, a mente del quale le assunzioni di personale ed al potenziamento dei centri per l'impiego previste dalla medesima legge non rilevano ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 557 e ss. dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006;
- di quanto disposto dall'art. 57, comma 3-septies, del D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2020, secondo cui, a decorrere dall'anno 2021, le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del D.L. n. 34/2019, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per unimporto corrispondente.

La media della spesa di personale del triennio 2011/2013 è desunta dal prospetto che segue ed ammonta ad euro **224.503.659,00**:

Componenti	2011	2012	2013	MEDIA
Oneri annui a carattere stipendiale	66.796.899	85.090.158	83.332.064	78.406.374
Oneri annui per indennità e compensi accessori	65.365.973	76.778.775	68.274.540	70.139.763
straordinario	951.892	1.294.492	877.969	1.041.451
Assegni per nucleo familiare	438.956	563.978	510.101	504.345
Buoni pasto	5.000.000	3.500.000	4.628.181	4.376.060
Equo indennizzo al personale	18.277	3.026	0	7.101
Contratti di collaborazione coordinata o in convenz. (art.1c.116 L.311/04)	467.530	458.016	277.416	400.987
Retrib. personale a tempo determinato	7.061.503	7.044.543	3.717.120	5.941.055
Contributi a carico dell'Amm.ne su competenze fisse ed accessorie	38.105.007	46.467.542	42.271.817	42.281.455
IRAP	11.829.081	14.544.386	13.250.407	13.207.958
Somme rimborsate alle Amm.ni per spese per il personale	7.509.276	5.731.536	6.657.959	6.632.924
Rimborsi ricevuti dalle Amm.ni per il personale (-)	-658.194	-818.033	-982.474	-819.567
Trattamento Fine servizio art. 338 e 340 reg. re. 1/2002		3.885.260	3.266.000	2.383.753
Totale costo del lavoro (A + B)	202.886.200	244.543.679	226.081.100	224.503.659

La previsione del triennio 2025-2027 è conforme al limite di cui all'art. 1, commi 557 e ss., legge n. 296/2006 secondo il prospetto che segue:

descrizione	Media 2011/2013	2025	2026	2027
(+) Spese macro aggregato 101	235.197.076,00	330.049.659,30	329.648.627,92	326.314.663,28
(+) Spese macroaggregato 103	1.888.667,00	50.000,00	1.336.000,00	1.360.200,00
Totale parziale	237.085.743,00	330.099.659,30	330.984.627,92	327.674.863,28
(+) Irap macroaggregato 102	14.984.667,00	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
(+) Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio succ.	-	-		
(+) Spese macroaggregato 109	7.192.333,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00
Totale spese di personale (A)	259.262.743,00	359.099.659,30	359.984.627,92	356.674.863,28
(-) Spese escluse: ex province ed ex CPI trasferiti 1.01	-	80.963.204,45	80.963.204,45	80.963.204,45
(-) Spese escluse: ex province ed ex CPI trasferiti 1.02	-	5.428.500,06	5.428.500,06	5.428.500,06
(-) Spese escluse: Uff Spec Ricostr Sisma 2016 1.01 E 1.02	-	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
(-) Spese escluse: rimborsi personale comandato		911.981,47	911.981,47	911.981,47
(-) Spese escluse: componenti non soggette (compensi legali, incentivi, finanziati da terzi)	-	2.480.000,00	2.711.480,00	2.715.836,00
(-) Spese escluse: aumenti contr e cat protette 1.01 e 1.02	34.759.084,00	45.269.273,94	45.269.273,94	45.269.273,94
Totale spese di personale escluse (B)	34.759.084,00	137.602.959,92	137.834.439,92	137.838.795,92
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B=C	224.503.659,00	221.496.699,38	222.150.188,00	218.836.067,36
LIMITE (ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006)		224.503.659,00	224.503.659,00	224.503.659,00
Verifica		SI	SI	SI

In materia di incarichi esterni di collaborazione e di consulenza (spesa per incarichi di collaborazione) l'art. 57, comma 2, lettera b), del D.L. n. 124/2019, ha stabilito che dal 2020 le limitazioni di cui all'articolo 6 del D.L. n. 78/2010 e articolo 5 del D.L. n. 95/2012 non si applicano più alle Regioni in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. La Regione Lazio con l'art. 19, comma 1, della L.R. n. 4/2013 aveva previsto che la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non potesse essere superiore al 20% di quella sostenuta per il 2009: tale previsione normativa è stata abrogata ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.R. 30 dicembre 2021 n. 20 (Legge di stabilità 2022).

CONSIDERAZIONI FINALI

Il Collegio dei Revisori raccomanda:

- 1) di monitorare con continuità l'andamento delle entrate con particolare riferimento a quelle correnti libere e/o non vincolate dal momento che la loro dinamica alimenta la misura del saldo ~~più~~ di parte corrente destinato al finanziamento delle spese di investimento (e quindi la tenuta degli equilibri annuali e, soprattutto, prospettici attesi i rilievi formulati dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti a partire dal giudizio di parifica del rendiconto 2020);
- 2) di monitorare con continuità la gestione dei soggetti partecipati, attesa l'attività di indirizzo in ~~capo~~ al socio Regione Lazio partecipante: per le (eventuali) perdite che risulteranno dai bilanci al 31 dicembre 2024 la Regione adeguerà la misura dello stanziamento del fondo con l'assestamento di bilancio;
- 3) al Servizio Avvocatura Regionale di voler produrre con cadenza periodica/prestabilita la documentazione relativa al rischio di soccombenza dei contenziosi in essere (il Collegio si riporta a quanto osservato in sede di assestamento 2021);
- 4) le variazioni di bilancio che si renderanno necessarie nel corso del 2025 per l'applicazione al bilancio delle quote vincolate del risultato di amministrazione dovranno essere effettuate solo dopo la verifica indicata dall'art. 42, commi 9-11, del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., che prevede, tra l'altro, la redazione dell'elenco analitico delle risorse vincolate (secondo il predetto schema a/2) e l'aggiornamento del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- 5) nell'Allegato 21 al Bilancio di previsione regionale manca il documento riferito all'Ente Parco regionale dell'Appia Antica perchè, ad oggi, il bilancio di previsione 2025- 2027 dell'Ente Parco non è stato ancora approvato. Si invita la Regione a voler provvedere all'approvazione di detto documento contabile entro la fine del mese di dicembre 2024;

Il Collegio si riporta a quanto già raccomandato lo scorso anno nel Parere al Bilancio di previsione 2024/2026 nel quale, in merito ai **rilievi espressi dalla Sezione Regionale di Controllo nella Sentenza 148/2023/PARI**, aveva invitato l'Ente a:

- *rispettare le tempistiche di approvazione dei documenti di bilancio (bilancio previsione; rendiconto; rendiconto consolidato; bilancio consolidato, GSA etc.) dettate dal vigente ordinamento giuscontabile, nei termini di cui all'art. 11, comma 9, ultimo periodo del d.lgs. 118/2011 ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'art. 63, comma 3, del d.lgs. 118/2011. I termini di approvazione dei bilanci riportati nel d.lgs. 118/2011 non sono opinabili. Il loro specifico cadenzamento risponde alla necessità di garantire il principio di annualità del bilancio ai sensi del quale "I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione che di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e*

si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare”(cfr. Allegato 1, principio n. 1 d.lgs. 118/2011). Al riguardo anche il tavolo, nell'ultima riunione del 20/04/2023, ha ribadito “la necessità che tutti gli Enti del SSR laziale garantiscano il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 118/2011 in materia di adozione dei bilanci di esercizio nei tempi e secondo le modalità ivi previste”. Tra questi viene in rilievo in primis l'adozione – nei termini – del bilancio di esercizio da parte della GSA per il quale, alla presente data, non risultano approvati ne il bilancio di esercizio 2022 GSA ne il correlato bilancio consolidato SSR;

- riattivare le attività di riconciliazione dei rapporti dare/avere con lo Stato (attività non oltre modo procrastinabile);*
- dotarsi di idoneo sistema contabile che consenta la rilevazione ed il tracciamento analitico delle economie di risorse vincolate a spese in conto capitale, trasferite da un esercizio all'altro per anno di provenienza;*
- in merito all'avviata riconciliazione dei rapporti dare/avere con gli Enti Territoriali, si raccomanda che l'esito dell'attività trovi riflesso sulla contabilità regionale atteso che se l'attività di riconciliazione si conclude, anche i minori o maggiori debiti emersi debbano essere certi, sia nell'an che nel quantum (e di conseguenza non considerati quali passività potenziali);*
- ridurre i cd. “costi della politica” che nel corso degli ultimi esercizi (2020-2022) hanno evidenziato un trend in progressivo aumento. La spesa dei gruppi consiliari ... dovrà essere inclusa ai fini della verifica sul rispetto del vincolo di cui all'art. 9, comma 28 del DL 78/2010;*
- potenziare le verifiche in merito alla definizione dell'effettiva consistenza dei debiti della Regione verso il SSR ed in particolare la corrispondenza tra residui passivi del bilancio finanziario e corrispondenti debiti dello stato patrimoniale;*
- efficientare il sistema di gestione/reporting della spesa di personale al fine di poter disporre di una corretta rappresentazione, in termini qualitativi e quantitativi, del complessivo aggregato della spesa di personale in grado di fornire dati certi, univoci e concordanti dell'aggregato di spesa: per l'effetto la Regione dovrà dotarsi – in tempo utile – di sistemi e strumenti, anche di natura organizzativa e contabile, funzionali allo scopo di consentire le verifiche di competenza (tra cui il rispetto dei vincoli di cui al comma 557 e segg. dell'art. 1 Legge 296/2006 cui concorrono anche gli oneri sostenuti per le spese PNRR e per il personale in forma flessibile caricato sui Fondi UE, nella misura in cui una parte di tali oneri è a carico del bilancio regionale);*
- attivare la piena operatività di Lazio.zero attesi i rilievi evidenziati sull'attuale meccanismo in capo a LazioCrea Spa (di cui alla DCA 504/2017 e successive proroghe DCA 307/2018 e DGR 799/2020);*
- implementare le riconciliazioni dei debiti/crediti Regione-GSA-Aziende SSR (già oggetto di specifici solleciti da parte del Tavolo tecnico) ancora in una persistente situazione “in itinere”, caratteristica questa che si riflette sull'attendibilità del bilancio finanziario regionale (da una parte) e di quello del*

SSR, consolidato e delle singole Aziende (dall'altro).

In merito ai **rilievi espressi dalla Sezione regionale di controllo nella Deliberazione 112/2024/PARI (parifica esercizio 2023)**, il Collegio osserva quanto di seguito.

In merito alle dinamiche della gestione del bilancio:

Il Collegio segnala i ritardi nell'approvazione del bilancio del comparto sanitario (GSA + Aziende) 2022 che è stato approvato con DGR n. 532 del 18 luglio 2024, con un ritardo di oltre 13 mesi rispetto ai termini di legge e di oltre 9 mesi rispetto alla verifica da parte dei Tavoli (26 settembre 2023) dei relativi dati di preconsuntivo. Il sistema di bilancio GSA/SSR è risultato connotato da tali distonie nella tempistica di approvazione, e ciò indipendentemente dall'attività di verifica straordinaria sulle poste portanti del sistema di bilancio SSR attivata con la determina del 3 agosto 2023.

Analogo ritardo nell'approvazione del bilancio consolidato 2022 Regione – GAP che è stato approvato con Delibera Consiglio regionale n. 15 del 15 novembre 2023, in luogo del 30 settembre: medesimo ritardo per il bilancio consolidato 2023 Regione – GAP avvenuto oltre il termine del 30 settembre 2024.

Lo schema di rendiconto è stato trasmesso alla BDAP in data 03 maggio 2024, prot. 110972, privo dei seguenti allegati obbligatori: Prospetto dati SIOPE all. I); Elenco residui attivi e passivi - all. m); Elenco crediti inesigibili - all. n); Relazione sulla gestione - all. o) Relazione del collegio dei revisori - all. p). L'Ente ha provveduto a sanare tale lacuna in data 30 settembre 2024, successivamente alla trasmissione della Relazione sugli esiti istruttori, nel cui ambito era stata evidenziata l'irregolarità.

Il Collegio condivide l'osservazione della Sezione regionale di Controllo in merito al necessario efficientamento del coordinamento delle attività dei due Organi (Giunta-Consiglio) al fine di addivenire, per il futuro, ad approvare lo schema di rendiconto del Consiglio regionale contestualmente allo (schema) di rendiconto generale, e ciò in attuazione della specifica prescrizione di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 118/2011.

Con specifico riferimento al sistema di gestione del bilancio GSA e consolidato SSR, considerando la rilevanza del rispetto delle tempistiche di approvazione dei bilanci, nei termini fissati dal Legislatore nazionale, anche ai fini dei correlati effetti sul bilancio finanziario regionale, si ritiene necessario che l'Ente e, per esso, la GSA e le Aziende del SSR efficientino la dinamica. La tempestività e, quindi, la sincronia con il “tempo” del ciclo di bilancio è, infatti, coefficiente necessario di un sistema contabile corretto, chiaro, trasparente e, quindi, utile rispetto al fine di “dare il conto” della gestione delle risorse pubbliche, intervenuta nell'esercizio.

Il Collegio segnala la mancata adozione – ad oggi – del regolamento di contabilità regionale, previsto ai sensi dell'art. 55 della legge di contabilità regionale (l.r. n. 11 del 2020), circostanza era stata

rilevata anche nell'ambito del precedente giudizio: nelle more, si continuano ad applicare le disposizioni di cui al r.r. n. 26/2017, in quanto compatibili con la l.r. n. 11/2020, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della medesima l.r. n. 11/2020.

In merito ai Fondi speciali presso Lazio Innova Spa e LazioCrea Spa:

In sede di precedente giudizio di parifica, era emersa l'esistenza di un sistema di gestione di fondi speciali presso le società Lazio Innova Spa e LazioCrea Spa, sulla cui conformità ai vigenti principi contabili, la Sezione aveva manifestato specifiche perplessità (cfr. par. 3.5.2.3 della Relazione allegata alla decisione di parifica n. 148/2023).

Gli accertamenti definitivi su tale dinamica erano stati rinviati al presente giudizio di parifica, in ragione della necessità di acquisire maggiori informazioni e chiarimenti sui connotati "sostanziali" delle due fattispecie. Alla luce delle verifiche effettuate e dei riscontri forniti, le perplessità sollevate in sede di precedente giudizio non sono risultate superate.

La gestione dei suddetti fondi non si appalesa in linea con le prescrizioni del vigente Ordinamento contabile, *in primis* avendo riguardo al principio di universalità del bilancio (cfr. postulato n. 3 dell'allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011) a mente del quale *"sono incompatibili con il principio dell'universalità le gestioni fuori bilancio, consistenti in gestioni poste in essere dalla singola amministrazione o da sue articolazioni organizzative - che non abbiano autonomia gestionale - che non transitano nel bilancio. Le contabilità separate, ove ammesse dalla normativa, devono essere ricondotte al sistema di bilancio dell'amministrazione entro i termini dell'esercizio"*.

Nel caso di specie, le contabilità inerenti ai suddetti fondi vengono chiuse in base alla ultimazione dei programmi/attività sottostanti. Non vengono ricondotte nel bilancio dell'Ente entro l'esercizio di riferimento, non vengono trasmessi alla BDAP e non sono ricompresi nel bilancio consolidato di cui all'art. 11, commi 8 e 9 (Cfr. Art. 47, comma 3, d.lgs. n. 118/2011). Gli effetti sul bilancio regionale delle attività svolte a valere sui fondi si riflettono solo a chiusura "definitiva" del fondo. I flussi in uscita "dalle società" non vengono tracciati sul sistema SIOPE ed il sistema di controllo sulle suddette gestioni si esercita in via preventiva (in fase di programmazione) ed a consuntivo, ma non in via concomitante.

La Sezione si è riservata di verificare l'evoluzione della dinamica di gestione, anche in termini di recepimento dei rilievi formulati, in sede di successivi controlli sul bilancio regionale e delle società all'esame.

In merito alla gestione del patrimonio immobiliare:

La corretta valorizzazione del patrimonio immobiliare costituisce uno degli assi portanti del principio di buon andamento dell'*agere* pubblico (art. 97 Cost.), al fine del soddisfacimento dei bisogni della collettività amministrata, con il minor sacrificio possibile alla stessa imposto.

Il Collegio fa propria l'osservazione della Sezione regionale di controllo in merito alla necessità della preliminare "mappatura" dei beni quale condizione necessaria raccomandando che almeno ogni cinque anni, per i beni mobili, ed ogni dieci anni, per gli immobili, la regione provveda alla ricognizione e al conseguente rinnovo degli inventari (art. 64, comma 4, d.lgs. n. 118/2011): gli inventari, infatti, costituiscono la principale fonte descrittiva e valutativa dello stato patrimoniale.

La Regione Lazio è proprietaria di un consistente patrimonio immobiliare, pervenuto negli anni con la soppressione di numerosi enti (DPR n. 616/77 e successivi), nonché con atti di compravendita ed espropri per pubblica utilità.

Per procedere al riordino, alla gestione ed alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, la Regione deve individuare i beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di dismissione: tale piano deve essere allegato al bilancio di previsione (art. 58 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

La materia è stata disciplinata dal legislatore regionale nei seguenti termini.

Con l'articolo 544 del Regolamento Regionale n. 1/2002, viene stabilito che "i beni immobili della Regione sono descritti in inventari", disciplinandone la classificazione e la destinazione dei beni.

Il regolamento regionale 4 aprile 2012, n. 5 detta norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale.

La legge regionale 11 Agosto 2009, n. 22, all'art.1 (Disposizioni varie), comma 31 stabilisce che "*Al fine di attuare una politica di gestione del patrimonio immobiliare, in ottemperanza con quanto previsto dall'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria), convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, la Giunta regionale predispose annualmente l'elenco dei beni immobili suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione costituenti il piano delle valorizzazioni e alienazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione annuale della Regione, di seguito denominato "piano"*". Il dettaglio del contenuto del Piano è contenuto nel successivo comma 33.

Ai sensi del successivo comma 35 "*La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio, con apposita relazione a consuntivo in merito al grado di realizzazione del piano di alienazione e valorizzazione(..)*".

La Corte ha osservato che dal prospetto riepilogativo dei dati sul patrimonio immobiliare regionale (allegato 40 allo schema di rendiconto 2023) trasmesso dalla Regione, si è rilevato - sia nel saldo che

nei totali di ciascuna tipologia di cespiti - un notevole disallineamento tra “valore di mercato”, “canoni richiesti” e “canoni versati”. Su un totale di circa 1,4 mld di valore di mercato, risultano canoni richiesti per circa 4 milioni, di cui solo circa la metà risultano versati (circa 2,1 milioni).

Con DGR n. 940/2023, è stato approvato l’aggiornamento dell’inventario dei beni immobili regionali “Libro n. 18”. Le tabelle ivi contenute riportano alla voce “Utilizzo bene”, la dicitura “sfitta” o “affittata”; in quest’ultima ipotesi – in molti casi– la durata del contratto risulta scaduta.

Il Collegio raccomanda sollecita definizione dell’attività di censimento dei beni oggetto di valorizzazione/dismissione (che sono quelli ricompresi nel patrimonio disponibile dell’ente), oggi affidata a Lazio Crea Spa e tutt’ora in corso.

La Sezione, pertanto, si è riservata di effettuare approfondimenti, in sede di successivi controlli anche al fine di verificare le misure, in concreto poste in essere, al fine di recepire i rilievi formulati.

In merito al sistema di reporting della spesa di personale:

Con riferimento al *focus* effettuato sulla spesa di personale nell’esercizio 2022 (par. 6.4. Relazione allegata alla decisione di parifica n. 148/2023/PARI), la Sezione aveva rilevato, in particolare, le seguenti anomalie:

- a) mancanza di un sistema contabile che consenta la rilevazione separata degli impegni per le nuove assunzioni dell’esercizio;
- b) difficoltà dello stesso Ente di conoscere in via concomitante, la quantità e la qualità degli oneri per spesa di personale complessivamente innestati nel sistema di bilancio, con conseguente necessità di coordinamento e monitoraggio della spesa di personale di Giunta e Consiglio come “unico aggregato”;
- c) complessiva non univocità, con conseguente inattendibilità, dei dati sulla spesa di personale;
- d) impossibilità di verificare il rispetto “in concreto” dei vincoli finanziari vigenti, come effetto riflesse della non univocità dei dati forniti e mancanza dei dati “fonte” sui parametri di verifica (rendiconto 2009 e rendiconti 2011-2013);
- e) impossibilità di verificare il rispetto dei vincoli assunzionali secondo la regola del *turn over*, “in assenza di qualsiasi meccanismo suscettibile, negli effetti, di provocare un effetto espansivo della spesa”;
- f) impossibilità di verificare il rispetto dei presupposti di cui all’art. 7, comma 6, del DL 165/2001, in relazione alle spese per studio e consulenza;
- g) per il personale giornalistico, sussistenza di oneri CASAGIT a carico del bilancio regionale;
- h) non univocità dei dati sulla spesa di personale dei Gruppi consiliari;

i) non chiarezza e congruenza dei dati sulla spesa di personale ex Ufficio Sisma contabilizzati nel bilancio regionale;

j) non chiarezza sulla natura e sui relativi presupposti delle “indennità varie” riconosciute al personale del Consiglio regionale.

La Corte aveva stabilito di rinviare ogni accertamento sull’aggregato di spesa di personale di Giunta e Consiglio *“nell’ambito del successivo giudizio di parifica. In tale sede la Regione dovrà fornire dati certi e concordanti in merito all’effettiva consistenza dell’aggregato di spesa in esame. Per l’effetto dovrà dotarsi – in tempo utile – dei sistemi e degli strumenti, anche di natura organizzativa e contabile, funzionali allo scopo di consentire le verifiche di competenza”* (cfr. cap. 6.4 Relazione, cit.).

La “ragione madre” delle difficoltà incontrate nella corretta ed univoca rappresentazione degli oneri per la spesa di personale risiede nell’imputazione – a valere su di un unico capitolo “calderone” del rendiconto regionale – di tutti gli oneri, senza distinzione né per “inerenza funzionale” (Giunta, Consiglio, Enti Parco, personale distaccato presso l’Ufficio SISMA) né per tipologia.

Per l’effetto, gli impegni di spesa confluiscono, in maniera indistinta, nella Missione 1 “Servizi generali, istituzionali e di gestione”.

Ai sensi dell’art. 14, comma 3 bis del D. Lgs. 118/2011 *“3-bis. Le Regioni, a seguito di motivate ed effettive difficoltà gestionali per la sola spesa di personale, possono utilizzare in maniera strumentale, per non più di due esercizi finanziari, il programma “Risorse umane”, all’interno della Missione “Servizi istituzionali, generali e di gestione”. La disaggregazione della spesa di personale per le singole missioni ed i programmi rappresentati a bilancio deve essere comunque esplicitata in apposito allegato alla legge di bilancio, aggiornata con la legge di assestamento e definitivamente contabilizzata con il rendiconto.*

Il comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. p), n. 5), d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, entrato in vigore il 12 settembre 2014. La deroga, quindi, poteva al massimo interessare gli esercizi 2015 e 2016. In tali esercizi vigeva, comunque, l’obbligo di esplicitare la disaggregazione della spesa *“in apposito allegato alla legge di bilancio, aggiornata con la legge di assestamento e definitivamente contabilizzata con il rendiconto”*.

A decorrere dal 2017 la Regione avrebbe dovuto dare piena attuazione alle prescrizioni del D. Lgs. 118/2011 in tema di Missioni e Programmi, funzionali a garantire l’omogeneità e la confrontabilità della spesa, quale diretto corollario dei principi di attendibilità, correttezza e comprensibilità del bilancio (cfr. principio n. 5 allegato 4.1 del d.lgs. n. 118/2011).

Il capitolo “calderone” appare essere la principale ragione dell’impossibilità per la Regione di conoscere nel dettaglio (per tipologia e funzione) gli oneri, per spesa di personale, innestati nel bilancio.

Tale anomalia del sistema, oltre a violare specifiche prescrizioni del vigente Ordinamento contabile, condiziona due assi portanti della gestione della spesa di personale.

La contabilizzazione indistinta degli oneri inibisce la verifica del rispetto dei vincoli di spesa e la verifica deve essere effettuata a valere sugli impegni e non sui pagamenti.

A partire dal 2024 la Regione si è dotata di un sistema di contabilizzazione distinto solo per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate nell’esercizio. Al fine di efficientare la dinamica, con atto di organizzazione della Direzione regionale Affari istituzionali e personale n. G17710 del 29 dicembre 2023, si è proceduto alla costituzione di un gruppo di lavoro composto da personale in servizio presso la Giunta ed il Consiglio regionale.

La Regione ha indicato al Giudicante che nel corso del 2024 *sono state già avviate, comunque, interlocuzioni con gli esperti informatici della società LazioCrea Spa per elaborare soluzioni informatiche alle rilevate criticità, che saranno plausibilmente messe in campo e sperimentate nel corso dell’esercizio finanziario 2025. Intanto, al fine di ovviare medio tempore alle difficoltà predette, questa amministrazione ha attivato una serie di misure, che coinvolgono anche il Consiglio regionale, al di là della formalizzazione di riunioni del gruppo di lavoro creato ad hoc, volte a rendere più stringente il controllo sulla spesa di personale e a semplificarne la gestione.*

La legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 disciplina il sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio adottando specifiche disposizioni in ordine alla dirigenza ed al personale regionale, rinviandone, per la disciplina in concreto, ai rispettivi regolamenti.

Per la Giunta, viene in rilievo il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e per il Consiglio, il regolamento di organizzazione approvato con deliberazione dell’ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3.

In ordine alla programmazione della spesa di personale, la Giunta ed il Consiglio approvano due distinti Piani triennali dei fabbisogni.

Dal punto di vista contabile, però, la spesa del personale del Consiglio risulta rappresentata nel solo bilancio regionale (nell’unico capitolo calderone).

Il Collegio si riporta alla necessità di considerare la spesa di personale, come *unicum*, non solo in fase di rendicontazione, ma sin dalla relativa fase di programmazione ed autorizzazione alla spesa, tutelando – al contempo - l’autonomia del Consiglio, quale Organismo strumentale dell’Ente.

L’adozione in concreto delle suddette misure, ed in particolare il grado di inerenza, efficienza

e congruità rispetto al fine, sarà oggetto di specifica verifica nell'ambito dei successivi controlli, a partire dal prossimo giudizio di parifica.

In merito alla spesa di talune spese di personale:

Nell'ambito del precedente giudizio di parifica, era stata espressamente rinviato l'approfondimento della dinamica della contrattazione integrativa (cfr. Relazione - par. 6.4.3. "Considerazioni conclusive"): in sede istruttoria, la Sezione regionale di controllo ha effettuato uno specifico *focus* sulla dinamica, avendo riguardo in particolare ai seguenti profili:

- il trattamento "extra fondo" dei Dirigenti c.d. apicali e delle segreterie amministrative. A tutto il 2023, il trattamento economico dei Dirigenti apicali ed il trattamento accessorio delle segreterie amministrative (oltre che quelle politiche) è stato trattato "extra-fondo", a valere su risorse del bilancio regionale. A decorrere dal 2024, il trattamento economico dei Direttori apicali è stato attratto alla dinamica della contrattazione collettiva (comma 1, art. 10, l.r. n. 4/2024). Per il personale delle segreterie amministrative, il trattamento accessorio risulta trattato "extra fondo" anche *post* novella del 2024 (art. 10, comma 5, l.r. n. 4/2024). Persistono, quindi, nel sistema regionale, oneri per il trattamento accessorio del personale delle segreterie amministrative di Giunta e Consiglio, sottratti alla dinamica della contrattazione decentrata anche successivamente al 2023. La Corte ha riconosciuto che il **dubbio sulla legittimità delle norme regionali che hanno autorizzato tale regime speciale non risulta manifestamente infondato e, per l'effetto, si è riservata di svolgere ulteriori approfondimenti in sede di successivo giudizio di parifica;**

- l'incremento del 30% del trattamento accessorio per i collaboratori esterni di diretta collaborazione a titolo di ristoro per la temporaneità dell'incarico: anche per questo caso la Corte si è riservata di svolgere ulteriori approfondimenti in sede di successivo giudizio di parifica.

In merito ai soggetti appartenenti al GAP:

Relativamente alla società "EP Sistemi S.p.A.", è emersa la mancata approvazione dei bilanci di esercizio a decorrere dal 2021. Il Collegio si riporta alla decisione di parifica rappresentando che si rende non oltre modo rinviabile l'adozione, da parte della Regione, di misure funzionali a porre rimedio a tali gravi criticità, tenuto conto degli effetti riflessi, in pregiudizio anche del bilancio regionale.

Le società in controllo pubblico "non *in house*" non risultano assoggettate ai controlli su: a) gestione dei servizi (anche in termini di qualità), b) spesa di personale; c) spesa per acquisizione di beni e servizi. Dal momento che i "controlli" sono coefficiente essenziale del principio buon andamento

dell'*agere* pubblico, nel caso di utilizzo di risorse pubbliche, si osserva che non possano sussistere “zone franche” in termini di assenza di controllo.

Si invita pertanto la Regione ad implementare i controlli mancanti sopra evidenziati sulle società partecipate non *in house* prevedendo idonei strumenti di analisi dei *report* economico-finanziari, monitoraggio del valore della partecipazione, raccolta di informazioni sulle vicende societarie, valutazione della strategia della partecipazione, verifica del rispetto degli (eventuali) contratti di servizio e delle carte di servizio, produzione di resoconti da inoltrare alla Giunta.

In merito alla gestione del SSR:

In sede di precedente giudizio di parifica (cfr. par. 10 della sentenza n. 148/2023 e della Relazione ad essa allegata), erano state formulate specifiche osservazioni in ordine alla gestione del comparto sanitario avuto riguardo, in particolare a:

- a) *Status* di “Ente in piano di rientro”, presupposti, condizioni economico-finanziarie del ripiano ed effetti sulla dinamica impositiva;
- b) presupposti per lo svincolo delle risorse da *extra* gettito;
- c) dinamica di gestione del bilancio e della contabilità consolidata da parte della GSA;
- d) complessiva inattendibilità, per non definitività dei dati, delle voci portanti del sistema di bilancio consolidato, tra cui: fondo di dotazione, note di credito, rapporto debiti-crediti Regione/GSA e SSR, composizione e copertura del fondo rischi GSA e delle singole Aziende;
- e) modalità di ripiano dei fondi di dotazione negativi;
- f) sistema di finanziamento del SSR tramite Lazio Crea Spa;
- g) fondo rischi GSA ed effetti riflessi sul bilancio finanziario regionale;
- h) presupposti della sussistenza di residui perenti verso il SSR e della relativa cancellazione.

Il Piano di rientro della Regione Lazio

La Regione Lazio è in Piano di rientro dal *deficit* sanitario a decorrere dal 2007. L'accordo è stato siglato il 28 febbraio 2007 ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 311/2004 ed è stato recepito con delibera di Giunta n. 149 del 6 marzo 2007. Successivamente, dal luglio del 2008 al luglio del 2020 la Regione Lazio è stata sottoposta a Commissariamento governativo in ambito sanitario, ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, avendo presentato ritardi nell'attuazione del predetto Piano, tali da far attivare le prerogative in capo al Governo (l'articolo 4 del d.l. n. 159/2007, convertito, dalla legge n. 222 del 2007), per le inadempienze relative alla realizzabilità degli equilibri finanziari nella dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione degli interventi di risanamento, riequilibrio economico finanziario e di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale.

Con DCA n. 81 del 25 giugno 2020, recepito con DGR n. 406/2020, in adempimento alle delibere del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2020 e del 6 aprile 2020 di cessazione del mandato commissariale conferito al Commissario ad acta con deliberazione del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2018, la Regione ha adottato il **Piano di rientro** denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019 – 2021”. Era stata rilevata la mancanza del Piano operativo per il triennio 2022-2024: l’ultimo aggiornamento è risultato risalire, infatti, al triennio 2019-2021.

Le regioni sottoposte al piano di rientro sottostanno ad un regime speciale che deriva dalla necessità:

- 1) di riequilibrare progressivamente i conti sanitari per convergere verso l’equilibrio di bilancio sanitario con le fonti di finanziamento da programmazione nazionale;
- 2) di migliorare i livelli di erogazione delle prestazioni sanitarie per raggiungere le soglie di garanzia dei livelli essenziali di assistenza.

Il Piano di rientro si atteggia a Piano di “ristrutturazione industriale” che investe numerosi ambiti, anche in termini di miglioramento della strutturazione amministrativa (processi, strumenti, disponibilità di professionalità qualificate, etc.) chiamata a gestire il Servizio sanitario regionale (SSR).

Il Piano di rientro procede nel tempo attraverso l’adozione di Programmi/Piani Operativi che aggiornano progressivamente gli obiettivi: detti piani operativi costituiscono, per legge, prosecuzioni del “Piano di rientro” convenuto in sede di Accordo perfezionato tra lo Stato e la Regione nel 2007. Il relativo aggiornamento non è facoltativo, in quanto funzionale a dimostrare il rispetto dei vincoli ed il grado di attuazione degli obiettivi “concordati”.

Il Piano di rientro ed i relativi programmi operativi sono funzionali “*al perseguimento da parte delle Regioni di misure necessarie all’azzeramento dei disavanzi sanitari e al conseguimento dell’equilibrio economico finanziario, e di misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza (LEA) al fine di renderlo coerente con quello del vigente Piano sanitario nazionale (PSN) e dal vigente DPCM di fissazione dei LEA*”.

Il Piano operativo 2023 non risulta approvato, al pari di quello relativo all’esercizio 2022: la Regione ha predisposto e trasmesso ai Tavoli di verifica il programma operativo 2024-2026 e la Regione dovrà provvedere ad analogo adempimento per il triennio 2025-2027.

Si ricorda che lo *status* di ente in Piano di rientro assume rilevanza avendo riguardo anche agli automatismi fiscali gravanti sulla collettività amministrata ai sensi dell’art. 1, comma 174, della legge n. 311/2004 e dell’art. 2, comma 80, della legge n. 191/2009 ai sensi del quale “Per la regione sottoposta al piano di rientro resta fermo l’obbligo del mantenimento, per l’intera durata del piano, delle maggiorazioni dell’aliquota dell’IRAP e dell’Addizionale regionale all’IRPEF ove scattate

automaticamente ai sensi dell'*articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo”.

A partire dal 2007 la Regione ha progressivamente ridotto il disavanzo sanitario: tuttavia i fondi di dotazione negativi delle Aziende del SSR hanno rappresentato uno sbarramento all'uscita dallo *status* di Ente in Piano di rientro, sebbene a seguito dell'attività di *due diligence* straordinaria iniziata nel 2023 (vedi sotto), tale anomalia risulta in via di soluzione.

Gestione Sanitaria Accentrata GSA

La Regione Lazio, con la deliberazione di Giunta n. 129 del 2012 ha scelto di gestire il comparto sanitario per il tramite di uno specifico centro di responsabilità, denominato "Gestione sanitaria accentrata – GSA", ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 118/2011. Tale “Centro di Responsabilità” è una specifica articolazione organizzativa dell'Ente. Esso è “*deputato all'implementazione ed alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali*”. La *ratio* dell'art. 22 del d.lgs. n. 118/2011 è quella di rappresentare contabilmente la presenza o l'assenza nei bilanci regionali di quote di spesa sanitaria diretta, tracciando nel bilancio consolidato sanitario tutto il finanziamento sanitario e, quindi, consentendo di riconciliare in maniera coerente, chiara e veritiera i relativi importi con i dati in possesso dello Stato.

A tale scopo, è intestato al Responsabile della gestione sanitaria accentrata (di seguito GSA) l'obbligo di registrare i fatti gestionali nel libro giornale e di imputarli ai conti relativi a singole categorie di valori omogenei, provvedendo alla rilevazione dei costi, dei ricavi e delle variazioni negli elementi attivi e passivi del patrimonio, in modo da darne rappresentazione nel bilancio di esercizio (cfr. comma 2, art. 22). Nel caso di gestione accentrata del comparto sanitario, vengono in rilievo due strumenti portanti: il primo inerisce alla corretta perimetrazione del finanziamento del SSR nei termini di cui all'art. 20 e 22 del d.lgs. n. 118/2011; il secondo, strettamente legato al primo, inerisce alle modalità con cui tale finanziamento viene trasferito dalla Regione al SSR tramite la GSA.

Attività di *due diligence* straordinaria sulle poste patrimoniali portanti del consolidato SSR

Nell'ambito del precedente giudizio di parifica, era stata riscontrata, tra l'altro, la complessiva “non definitività” dei dati sulle poste portanti del bilancio consolidato SSR del 2022 (cfr. par. 10.1, sentenza n. 148/2023/PARI) e, per l'effetto, le poste portanti del bilancio consolidato del SSR 2022 erano state parificate con riserva.

Con la determina n.G10720 del 3 agosto 2023, la Regione ha inteso accelerare le attività già previste con determina G06365 del 28 maggio 2020, tra le quali la riconciliazione dei crediti/debiti GSA e Aziende SSR, attraverso una attività straordinaria di revisione di tutte le poste degli Stati Patrimoniali delle aziende del SSR al fine di addivenire ad una definitiva soluzione del Fondo di dotazione negativo sul Bilancio Consuntivo 2023, nel rispetto delle tempistiche già previste con DGR n. 781 del 16 novembre 2021.

L'attività di *due diligence* è stata svolta con l'ausilio di un *advisor* contabile diverso da quello in carica ai fini dell'attuazione del piano di rientro: le risultanze della verifica, ed il relativo andamento, sono stati riportate nelle Relazioni sottoscritte dal Direttore della GSA e dal Dirigente Area Controllo di Gestione e Internal Audit.

La Relazione del Direttore della GSA è stata trasmessa alla Corte dei Conti con nota del 21 giugno 2024. Nell'ambito di tale Relazione - nel riportare le attività di verifica effettuate a tale data - è stato indicato che *“L'attività di due diligence posta in essere a partire dal mese di agosto 2023 ed attualmente in corso di svolgimento principalmente per la voce relativa ai Debiti verso fornitori, ed i cui effetti principali saranno recepiti dalle Aziende nei Bilanci d'esercizio 2023, si stima avrà una durata biennale, in quanto dalle analisi sino ad oggi svolte appare evidente come sono necessarie per alcune voci contabili delle approfondite analisi di ricognizione, che coinvolgo più uffici e step e che possono in alcuni casi necessitare di aggiornamenti delle procedure e dei manuali interni.”* (par. 10 “Conclusioni”). La Relazione finale è stata allegata alla nota integrativa al bilancio GSA e SSR 2022 approvati con DGR del 18 luglio 2024 n. 532. Nell'ambito delle attività di riconciliazione della contabilità finanziaria con la contabilità generale, gli uffici regionali hanno indicato di aver svolto una attività di **verifica di coerenza** delle risultanze della contabilità finanziaria del Bilancio regionale con i saldi e le voci rilevate nello Stato Patrimoniale 2022 della GSA al fine di accertarne la copertura - a livello di aggregato complessivo - dei debiti verso il SSR.

La Corte ha osservato che tale circostanza, seppure funzionale ai fini della verifica “macro”, non risponde all'obiettivo di **verifica “puntuale”**, come richiesto e programmato dall'Ente, funzionale ad allineare le poste contabili iscritte nei bilanci delle aziende con gli impegni/accertamenti assunti dalla regione. Infatti con la nota di risposta del 15 maggio 2024, la Regione - nel dare il conto delle attività programmate ed in corso di esecuzione - ai fini del definitivo accertamento del dato sulle poste portanti del bilancio del SSR aveva riferito alla Sezione Regionale di Controllo che *“Nell'ambito delle attività di cui alla Determina Regionale n. G10720 del 3 agosto 2023 sono ricomprese le attività di riconciliazione puntuale delle poste debitorie e creditorie della Regione e della GSA verso le aziende del SSR, al fine di allineare le poste contabili iscritte nei bilanci delle*

aziende con gli impegni/accertamenti assunti dalla regione. Le attività sono tutt'ora in corso e saranno concluse per la predisposizione dei Bilanci d'esercizio 2023. “

La Regione ha altresì indicato che “è stata effettuata una verifica e analisi sulla riconciliazione dei residui passivi e dei perenti del bilancio regionale e la sostanziale riconciliazione con la situazione debitoria nei confronti delle Aziende sanitarie e anche con i Fondi rischi della GSA per gli esercizi 2022 e 2023: tale processo puntuale di ricostruzione è in corso e terminerà con il prossimo bilancio d'esercizio 2024.

La Sezione di Controllo ha rappresentato che **ogni verifica nel merito è rinviata alle competenti sedi di controllo dei bilanci delle Aziende (cfr. art. 1, commi 1 e 3, del d.l. n. 174/2012) ed al prossimo giudizio di parifica in ordine ai correlati effetti nel bilancio GSA e consolidato SSR 2023 anche alla luce agli esiti dell'attività di conciliazione puntuale dei debiti e dei crediti in corso di espletamento.**

I fondi di dotazione negativi

I fondi di dotazione negativi rappresentano un'anomalia del sistema: a tale riguardo i Tavoli, nella nota di riscontro prot. 182468 del 9 luglio 2024 (prot. Cdc 2347) hanno rilevato che “*la questione del fondo di dotazione negativo è questione datata e precedente sia all'entrata in vigore del Titolo II del decreto legislativo n. 118/2011 sia al Piano di rientro stesso (che peraltro ha previsto interventi di ripiano dei debiti a tutto il 31/12/2005). Sulla base delle plurime richieste dei Tavoli tecnici pertanto la regione, commissariata, ha intrapreso un percorso volto ad analizzare le componenti dei fondi di dotazione negativi degli enti ed avviare attività che permettessero la pulizia di scritture patrimoniali molto datate per le quali era molto difficile risalire alla relativa genesi*”.

Il sistema di bilancio del SSR della Regione Lazio è l'unico, oltre la Calabria, con fondi di dotazione negativi. Ai sensi della DGR n. 532 del 18 luglio 2024 di approvazione del bilancio GSA e consolidato SSR 2022, “*il fondo di dotazione non è un disavanzo e si trova come quota di ripiano annuale nel programma disavanzo pregresso della Missione 13 ma sarebbe più corretto parlare di debiti pregressi, anche se non si tratta di debiti puntuali, ma di una differenza tra residui attivi e passivi nel momento del passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale*”.

La legge regionale in questione prevede un meccanismo di copertura per cui, i fondi di dotazione – di fatto – vengono trattati come fattispecie distinta rispetto alle passività (debiti pregressi) del sistema di bilancio del SSR.

Sino alla versione vigente nell'esercizio 2022, il ripiano veniva rinvenuto a valere sulle risorse da extra gettito. Con l'articolo 9, comma 31, della legge regionale n. 19/2022 e da ultimo dall'articolo 4,

comma 1, lettera a), della legge regionale 30 marzo 2023, n. 1, è stato modificato l'articolo 3 della legge regionale n. 28/2019, prevedendo da un lato la diluizione del programma di ricapitalizzazione di ulteriori anni (nel triennio 2023-2025 per l'importo di soli 10 milioni di euro), dall'altro che alla relativa copertura si provveda con risorse regionali e non con le risorse da extra gettito.

Nell'esercizio 2023 non si è provveduto al ripiano dei fondi di dotazione negativi. All'esito dell'attività di verifica straordinaria, attivata ai sensi della Determina G10720 del 3 agosto 2023, la Regione ha quantificato i fondi di dotazione negativi per l'importo di 475 milioni: con la legge n. 13 del 29 luglio 2024 la Regione ha provveduto al ripiano di tale aggregato, nel triennio 2024-2026, nei termini disposti ai sensi dell'art. 4 e 5.

La Sezione regionale di controllo, riservandosi ogni valutazione in sede di successivo giudizio di parifica, **ha espresso una serie di perplessità** sulla copertura assegnata:

- i fondi di dotazione negativi, ai fini del ripiano, vengano trattati ancora come “rischi di debiti”, rispetto ai quali garantire “solo” *“una riserva di valore a disposizione del Servizio sanitario regionale per ripristinare”*;
- per dare seguito agli esiti delle suddette risultanze, le risorse accantonate nel fondo rischi, devono tradursi, mediante apposita variazione, in correlati stanziamenti ed impegni, nei termini previsti e consentiti dalla normativa vigente.

Per quanto precede **il Collegio raccomanda l'adozione delle opportune ed approfondite analisi di ricognizione delle voci contabili necessarie alla conclusione della anzidetta attività di *due diligence*. Raccomanda altresì che il ripiano dei fondi di dotazione negativi sia conforme alla previsione normativa potendo, in tale contesto, continuare nelle proficue interlocuzioni con la Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti.**

Conclusioni

Riportandosi ai paragrafi che precedono il Collegio dei Revisori ritiene:

congrue le previsioni di spesa e attendibili quelle di entrata sulla base:

- del quadro complessivo della programmazione regionale 2025-2027;
- delle risultanze del rendiconto 2023;
- delle previsioni definitive 2024;
- della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- del bilancio degli organismi e società partecipate;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti e atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per gli altri fondi effettuati dall'ente.

con riferimento alle previsioni di investimenti:

- Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria delle spese per investimenti (compresa la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le reimputazioni di entrata), all'elenco degli interventi e al programma dei lavori pubblici, allegati al bilancio;
- Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DEFR, il piano dei lavori pubblici e il cronoprogramma dei pagamenti;

con riferimento alle previsioni di cassa:

- Attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge.

Ai sensi degli articoli 12 e 13 della L.R. n. 11/2020, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, sarà tenuta ad approvare, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio:

1. nella prima seduta successiva all'approvazione della legge di bilancio di previsione da parte del Consiglio regionale, il "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie

per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese;

2. contestualmente all'approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, il "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli, al quale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli della gestione sanitaria accentrata, articolato in **14** tipologie, categorie e capitoli per le entrate e in missioni, programmi, titoli, macro aggregati e capitoli per le spese. Il "Bilancio finanziario gestionale" provvede, altresì, all'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto,

- richiamati l'articolo 20, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 123/2011 e l'articolo 27, comma 2, della L.R. n. 4/2013;
- preso atto delle variazioni di bilancio rispetto all'anno precedente, nonché del contenuto della proposta progetto di legge "Legge di Stabilità 2024-2026";
- verificato che il bilancio è stato redatto nella sostanziale osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità per quanto compatibile con i principi dell'armonizzazione, dei principi contabili generali previsti dall'allegato 1 al D. Lgs. n. 118/2011, del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio allegato 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011;
- rilevate la coerenza interna ed esterna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

il Collegio dei Revisori dei Conti

esprime parere favorevole

sulla proposta di legge regionale di cui alla DGR 1071 del 05/12/2024 concernente il "**Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027**" e sui documenti allegati, con l'invito a trasmetterlo al Consiglio Regionale per la sua approvazione.

Roma, 13 dicembre 2024

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Vincenzo Rutigliano

Dott. Giuseppe Mangano